

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e X)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	24
DIFESA (IV)	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	32
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	42
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	56
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	79
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	81
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	85
AFFARI SOCIALI (XII)	»	94
AGRICOLTURA (XIII)	»	104
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	107

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	<i>Pag.</i>	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	121
<i>INDICE GENERALE</i>	»	123

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Esame Atto n. 364 – Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Martedì 12 luglio 2011. – Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Esame Atto n. 364 – Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lino DUILIO, *relatore*, fa presente che il provvedimento all'esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il quale è stata data attuazione alla delega in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, conferita dall'articolo 2 della legge n. 15 del 2009.

Al riguardo, osserva come la richiesta di parere avanzata al Comitato da parte delle Commissioni riunite I e XI, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, sia certa-

mente pertinente, tenuto conto che lo schema di decreto legislativo presenta, per quanto attiene alle competenze del Comitato per la legislazione, taluni profili di carattere problematico, sia sotto il profilo del rispetto delle previsioni recate dalla norma di delega, sia con riguardo alla qualificazione di alcune disposizioni in termini di norme di interpretazione autentica piuttosto che di norme di natura sostanziale con effetti retroattivi.

Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 364, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, proveniente dalle Commissioni riunite I e XI,

e rilevato altresì che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

esso presenta un contenuto omogeneo, recando alcune disposizioni integrative, modificative ed interpretative del decreto legislativo n. 150 del 2009, con il quale è stata data attuazione alla delega in

materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni conferita dall'articolo 2 della legge n. 15 del 2009;

sotto il profilo del rapporto con le disposizioni contenute nella legge di delega:

il provvedimento è volto a dare attuazione alla norma di delega contenuta dall'articolo 2 della legge n. 15 del 2009 (delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti) ed, in particolare, al comma 3 dell'anzidetta disposizione, che dispone che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, il Governo possa adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, secondo le modalità indicate al comma 2 del medesimo articolo e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi individuati nei successivi articoli della legge di delega;

esso, all'articolo 1 – laddove, mediante una novella all'articolo 32 del decreto legislativo n. 150 del 2009, recante «*Nuove norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», disciplina le modalità di esercizio della facoltà riconosciuta per il triennio 2009-2011 alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di 40 anni – reca una disposizione che, da un lato, non appare riconducibile ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, la quale, all'articolo 6, si limita ad introdurre una modifica di carattere sostanziale alla disciplina in questione e, dall'altro, appare estranea sia all'ambito materiale disciplinato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che ai contenuti dell'articolo 32 che è volto no-

vellare, tenuto conto che esso, composto di un solo comma, definisce l'oggetto, l'ambito e le finalità del titolo IV del decreto legislativo n. 150;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il provvedimento, all'articolo 2, commi 2 e 3, introduce due norme di interpretazione autentica dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo in questione, per le quali appare dubbio il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «*deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo*»; al fine di assicurare una piena coerenza con la norma di delega contenuta al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 15 del 2009, che autorizza il Governo ad adottare eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi già entrati in vigore appare quindi opportuno che esse siano riformulate in termini di novelle al decreto legislativo n. 150 del 2009, conferendo loro, eventualmente, efficacia retroattiva;

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

lo schema di decreto legislativo, al già richiamato articolo 1 – laddove, incidendo sull'ambito materiale di applicazione dell'articolo 17, comma 35-*novies*, del decreto-legge n. 78 del 2009, modifica la disciplina concernente le modalità di esercizio della facoltà riconosciuta per il triennio 2009-2011 alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di 40 anni – reca una disposizione il cui contenuto è stato riprodotto dall'articolo 16, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «*Disposizioni urgenti per la stabi-*

lizzazione finanziaria »; da tale circostanza consegue una potenziale sovrapposizione di fonti normative non conformi alle esigenze di riordino normativo, che, inoltre, è suscettibile di ingenerare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile;

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:

il provvedimento, al più volte citato articolo 1, peraltro, richiama impropriamente l'articolo 17, comma 35-*novies*, del decreto-legge n. 78 del 2009, piuttosto che l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, tenuto conto che tale ultima disposizione è stata modificata dalla prima e che, a norma del paragrafo 12, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi: « *Quando si intende riferirsi a disposizioni modificate, il riferimento è fatto sempre all'atto che ha subito le modifiche e non all'atto modificante* »;

infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1 – che, nel novellare l'articolo 32 del decreto legislativo n. 150 del 2009, recante « *Nuove norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* », disciplina le modalità di esercizio della facoltà

riconosciuta per il triennio 2009-2011 alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di 40 anni, recando una disposizione che non appare riconducibile ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, nonché estranea sia all'ambito materiale disciplinato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che ai contenuti dell'articolo 32 che è volto a novellare – sia soppressa la disposizione in questione, anche tenuto conto che il contenuto della medesima è stato riprodotto dall'articolo 16, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante « *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria* ».

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, commi 2 e 3 – laddove introduce due norme di interpretazione autentica dei commi 1, 2, 4 e 5, dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo in questione – valutino le Commissioni, al fine di assicurare la piena coerenza della disposizione in questione con la norma di delega contenuta al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 15 del 2009, che autorizza il Governo ad adottare eventuali disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi già entrati in vigore, l'opportunità di riformulare le anzidette disposizioni in termini di novelle al decreto legislativo n. 150 del 2009, conferendo loro, eventualmente, efficacia retroattiva ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale. COM(2011)146 definitivo (*Esame e rinvio*) 6

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale.

COM(2011)146 definitivo.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore per la I Commissione*, dopo aver ricordato che con la comunicazione in esame, che riguarda la riforma delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale, la Commissione europea intende avviare una consultazione pubblica sui principi fondamentali che dovrebbero ispirare tale riforma, precisa che la sua relazione si concentrerà sul quadro normativo europeo vigente in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale e sulla posizione dell'Italia rispetto alla riforma su cui la Commissione ha avviato al consultazione, mentre il collega Vignali illustrerà il contenuto della Comunicazione e le proposte della Commissione.

La consultazione pubblica – che è previsto si concluda entro questo mese (luglio 2011) – è il seguito di un processo di revisione che la Commissione europea ha avviato nel 2008 avente ad oggetto le norme vigenti in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale (SIEG); tale disciplina, adottata nel 2005, scade nel 2011.

È utile ricordare innanzitutto il quadro normativo vigente. Gli aiuti di Stato sono generalmente vietati in forza dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tale divieto non è però assoluto: oltre alle deroghe previste all'articolo 107, paragrafo 2 e 3, l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato prevede una deroga specifica che si applica solo ai servizi di interesse economico generale. Ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, infatti, «Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione».

La Corte di giustizia dell'Unione con la sentenza *Altmark* (causa C-280/00) del 24 luglio del 2003 aveva stabilito che le compensazioni che le autorità pubbliche possono concedere per la fornitura di servizi di interesse generale non devono essere considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'UE, se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: gli obblighi di servizio pubblico siano definiti in modo chiaro; i parametri per il calcolo della compensazione siano previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; la compensazione non ecceda i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, detratti gli introiti ricavati con la fornitura del servizio (essa può tuttavia comprendere un ragionevole profitto); e il beneficiario venga selezionato sulla base di una procedura di appalto pubblico, oppure la compensazione non ecceda i costi di un'impresa gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi atti a garantire la fornitura del servizio pubblico.

Se una di tali condizioni cumulative non è soddisfatta, l'intervento statale deve essere considerato un aiuto di Stato e,

quindi, deve essere in linea di principio notificato alla Commissione europea cui spetta autorizzarlo.

Nel 2005, in seguito alla citata sentenza *Altmark* e allo scopo di assicurare la certezza del diritto per le autorità pubbliche e gli operatori del mercato relativamente all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in tale settore, la Commissione europea ha adottato un insieme di strumenti giuridici noto con il nome di «pacchetto SIEG» che definisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato concessi per il finanziamento di SIEG sono compatibili con il trattato. Successivamente la Commissione ha adottato una serie di decisioni relative a settori specifici.

Il pacchetto SIEG è composto innanzitutto dalla decisione della Commissione 2005/842/CE, riguardante l'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. La decisione specifica le condizioni in base alle quali la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese è ritenuta compatibile con le norme sugli aiuti di Stato e non deve essere notificata alla Commissione. In particolare la decisione si applica alle compensazioni di SIEG di importo annuo inferiore a 30 milioni di euro, concesse ad imprese con fatturato totale annuo medio, al lordo delle imposte, inferiore a 100 milioni di euro.

Il pacchetto comprende inoltre la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2005/C 297/04) che specifica le condizioni alle quali la Commissione può dichiarare compatibili le compensazioni non contemplate dalla decisione precedentemente richiamata.

Infine, il pacchetto include la direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese, che prevede la separa-

zione contabile per le imprese beneficiarie di compensazioni di obblighi di servizio pubblico, a prescindere dalla loro natura di aiuti di Stato.

Va detto che il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha introdotto una specifica base giuridica per l'intervento dell'UE in materia di servizi di interesse generale. In particolare, l'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'UE stabilisce che, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale e del loro ruolo ai fini della promozione della coesione sociale e territoriale, l'UE e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Spetta al Parlamento europeo ed al Consiglio, stabilire tali principi e condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

Inoltre, il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, allegato al Trattato di Lisbona, stabilisce poi che i valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale comprendono in particolare il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; e un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

Il Protocollo mantiene salva la facoltà degli Stati membri di fornire, commissionare ed organizzare servizi di interesse generale non economico.

Per quanto riguarda la posizione del Governo nella procedura di consultazione in atto, è bene ricordare che il Governo,

nella relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2011 ha indicato il negoziato sulla riforma della disciplina degli aiuti in materia di Servizi di interesse economico generale (SIEG) come uno dei temi prioritari in discussione a livello di UE nel 2011. In particolare il Governo considera di particolare attenzione la questione della semplificazione delle attuali regole, con particolare riferimento alle ipotesi di SIEG di minore entità affidati da enti locali ovvero di SIEG affidati con procedure di evidenza pubblica.

Va detto, inoltre, che il Dipartimento per le Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri ha elaborato un documento relativo alla posizione italiana nella consultazione pubblica sull'applicazione del pacchetto 2005 sui SIEG. Nel documento si afferma che le Autorità Italiane auspicano che ogni riflessione, con la Commissione e gli Stati membri, sia finalizzata ad una revisione globale della impostazione complessiva dei SIEG, del loro ruolo e del loro rapporto con le norme sugli aiuti di Stato, in modo da rimediare alle rigidità attuali e favorire una maggiore flessibilità di applicazione. Nel documento si individuano inoltre alcuni degli aspetti problematici delle disposizioni comunitarie emersi dall'attività di coordinamento delle amministrazioni nazionali e regionali svolta dal Dipartimento per le politiche comunitarie. Vengono esaminati esclusivamente alcuni aspetti di carattere generale dei SIEG, senza prendere in considerazione tematiche collegate a specifici settori.

Va ricordata anche la relazione triennale sull'applicazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato ai servizi di interesse economico generale (SIEG) che il Dipartimento politiche comunitarie ha presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8 della decisione 2005/842/CE, la quale contiene un'analisi dettagliata relativamente a diversi settori.

La relazione è stata curata effettuando una previa ricognizione presso tutte le Amministrazioni di ogni livello di governo. La consultazione, quindi, ha interessato 20

regioni, 110 province e 8101 comuni. L'assenza di precedenti relazioni ha comportato la necessità di un confronto con le Amministrazioni pubbliche, soprattutto al fine di chiarire o temperare i dubbi derivanti dalla difficoltà di definire i SIEG in modo univoco e uniforme su tutto il territorio nazionale. A questo scopo sono stati forniti chiarimenti e informazioni di vario genere circa le modalità di redazione dei contributi da fornire. Nel capitolo I della relazione si fornisce un quadro di riferimento normativo nazionale con l'indicazione dell'evoluzione delle modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, e si analizza, più in dettaglio, la normativa sui servizi pubblici locali, mentre nelle parti successive, sono illustrati i settori specifici richiamati dalla Decisione (edilizia residenziale pubblica al capitolo II, sistema sanitario nazionale al capitolo III, collegamenti aerei verso le isole al capitolo IV), nonché i settori idrico e dei rifiuti, soggetti a una normativa specifica.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore per la X Commissione*, premesso che la sua relazione si concentrerà sulle proposte della Commissione europea, ricorda come questa indichi come obiettivo generale della riforma delle norme in materia di aiuti di Stato per SIEG quello di accrescere il loro contributo ad una più ampia ripresa economica dell'UE.

La Commissione intende facilitare l'applicazione del pacchetto e nel contempo garantire servizi pubblici di elevata qualità e un'efficiente attribuzione delle risorse statali, evitando in questo modo distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Nell'ambito della consultazione sull'applicazione del pacchetto SIEG, la maggior parte degli Stati membri ha indicato la necessità di una revisione delle disposizioni vigenti volta ad agevolare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato ai vari livelli delle amministrazioni nazionali e la loro corretta applicazione, in particolare nel settore dei servizi sociali. La consultazione ha indicato, inoltre, la necessità di strumenti più chiari, semplici,

proporzionati ed efficaci per garantire un'applicazione più agevole delle norme.

La Commissione sta valutando la possibilità di basare la riforma su due principi fondamentali: la chiarificazione di una serie di concetti chiave rilevanti per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai SIEG; la definizione di un approccio diversificato e proporzionato, volto ad offrire una risposta diversificata e proporzionata ai diversi tipi di SIEG, in particolare attraverso la semplificazione dell'applicazione delle norme a determinati tipi di servizi pubblici di carattere locale e su scala ridotta con un'incidenza limitata sugli scambi tra Stati membri e per determinati tipi di servizi sociali.

Con riferimento al principio della chiarificazione dei concetti chiave per l'applicazione delle norme segnalo che i servizi della Commissione hanno adottato varie iniziative per chiarire l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato a favore dei SIEG. Nel 2007 hanno pubblicato un documento con le risposte alle domande più frequenti (FAQ); nel 2008 hanno istituito il Servizio di informazione interattivo (SII) in modo che i soggetti interessati potessero porre direttamente on-line domande sull'applicazione delle norme ai SIEG. Le conoscenze e l'esperienza acquisite tramite il SII e la prassi seguita dalla Commissione sono state rese pubbliche alla fine del 2010 attraverso un aggiornamento delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) del 2007 sotto forma di un guida aggiornata. Il processo di consultazione ha tuttavia messo in evidenza il fatto che le incertezze e i fraintendimenti in particolare in merito ai concetti chiave che sottendono alle norme sugli aiuti di Stato per i SIEG, possono essere tra i motivi per cui le norme vengono a volte applicati in modo scorretto.

Tra gli ambiti sui quali i soggetti interessati hanno richiesto una maggiore chiarezza e per i quali la Commissione sta valutando la possibilità di fornire ulteriori orientamenti vi sono tra l'altro: la distinzione tra attività economiche e attività non economiche in base alle norme sugli aiuti di Stato e la classificazione di determinati

soggetti come imprese; i limiti a definire una determinata attività economica come SIEG; le condizioni alle quali la compensazione per determinati SIEG forniti a livello locale incide sugli scambi tra Stati membri, ricadendo pertanto nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; le regole che le autorità pubbliche devono seguire, in base alle norme sugli aiuti di Stato, quando affidano ad un'impresa la prestazione di un SIEG; le condizioni alle quali la compensazione per un SIEG non comporta aiuto di Stato perché la gara d'appalto seleziona il fornitore con il costo minore per la collettività o perché il prezzo applicato è in linea con quello di un'impresa efficace e «gestita in modo efficiente»; il modo in cui aumentare la convergenza tra l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e quelle sugli appalti pubblici e le interazioni tra le norme del pacchetto e altre norme specifiche per il settore dei SIEG.

Con riferimento alla definizione di un approccio diversificato e proporzionato segnala che l'attuale pacchetto si applica in modo più o meno uniforme ad una gamma di settori e di attori economici estremamente ampia. Nel contesto della prossima riforma, la Commissione intende fare una distinzione più chiara tra vari tipi di servizi in base alla gravità del rischio che gli aiuti di Stato in tali settori economici creino distorsioni della concorrenza nel mercato interno. La Commissione propone di adottare un approccio diversificato volto a semplificare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per alcuni tipi di servizi, come i servizi pubblici organizzati da comunità locali, che sono di portata relativamente limitata ed hanno pertanto solo un'incidenza ridotta sugli scambi tra gli Stati membri, e determinati tipi di servizi sociali che presentano una serie di particolarità per quanto riguarda la struttura di finanziamento e gli obiettivi. La Commissione tenderà in generale a garantire che l'onere amministrativo per le amministrazioni interessate sia proporzionato all'incidenza della misura sulla concorrenza nel mercato interno. In questo contesto, la Commissione valuterà a quali

condizioni determinati aiuti possono essere considerati «de minimis» (e quindi non sottoposti ad obbligo di notifica alla Commissione europea); per quali tipi di servizi e a quali condizioni è richiesta una notifica individuale degli aiuti di Stato; se debbano essere modificate le soglie che stabiliscono l'applicazione della decisione relativa ai SIEG attualmente in vigore.

Con riguardo allo specifico profilo dell'efficienza dei servizi commerciali su vasta scala che adempiono obblighi di servizio pubblico, la Commissione ritiene che il rischio di distorsioni della concorrenza nel mercato interno sia particolarmente elevato nei settori caratterizzati da un'attività commerciale su vasta scala con una chiara dimensione UE, nel cui ambito agli operatori possono essere conferiti obblighi di servizio pubblico. In alcuni dei settori rilevanti, quali trasporti, telecomunicazioni, fornitura di energia e servizi postali, tale rischio è affrontato anche mediante norme specifiche per settore. In base al pacchetto attualmente in vigore, la compensazione concessa per la prestazione di SIEG può coprire i costi sostenuti dall'operatore, nonché un margine di utile ragionevole. Il pacchetto non tiene tuttavia conto di come i costi sostenuti dal prestatore di SIEG si rapportino a quelli di un'impresa gestita in modo efficiente. Alcuni dei costi per i quali gli Stati concedono una compensazione ai prestatori di servizi possono pertanto essere imputabili a bassi livelli di efficienza.

Nel contesto dell'attuale revisione, la Commissione sta pertanto valutando in che misura sia necessario tenere maggiormente conto sia dell'efficienza che della qualità al momento di decidere di approvare misure di aiuto di Stato a favore di SIEG. Si potrebbe, a tal fine, ricorrere anche a misure volte a realizzare l'opportuna trasparenza in relazione alla spesa pubblica per i SIEG o all'individuazione e definizione degli obblighi di SIEG rispettando nel contempo l'ampia discrezionalità degli Stati membri in questo contesto,

nonché a misure volte a tener conto dell'efficienza per la durata dell'incarico di fornire un SIEG.

Aggiunge, infine, che le disposizioni in esame escludono i servizi sociali dall'applicazione della normativa sugli appalti. Invita, pertanto, i colleghi ad approfondire questo aspetto, dal momento che in Italia è prassi consolidata che anche questi ser-

vizi rivolti alla parte più debole della popolazione siano assoggettati alla normativa sugli appalti.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
SEDE REFERENTE:	
Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	14
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	16
AVVERTENZA	18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 luglio 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro della gioventù Giorgia Meloni.

La seduta comincia alle 14.25.

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo.

C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2011.

Alessandro NACCARATO (PD) ritiene pienamente condivisibili gli assunti e le finalità del provvedimento in esame. Abbassare l'età per essere eletti al Parlamento è un'esigenza sentita nel paese e sarebbe un segnale importante di attenzione verso le giovani generazioni. A suo avviso, se c'è accordo su questo principio, si potrebbe essere ancora più coraggiosi, abbassando ulteriormente l'età per essere eletti, sull'esempio di molti paesi europei, nei quali l'elettorato passivo si acquisisce

ad età più basse di quella proposta nel disegno di legge del Governo. In tal senso si orienta, ad esempio, la proposta di legge Lenzi, che equipara a diciotto anni l'età per eleggere ed essere eletti alla Camera e al Senato.

Fa presente, del resto, che il livello di istruzione e di maturità delle giovani generazioni è decisamente cresciuto rispetto al passato e che oggi a diciotto anni si può essere eletti presidente di regione o di provincia o sindaco, ossia rivestire cariche che implicano responsabilità oggettivamente più pesanti di quelle di un membro del Parlamento.

Ritiene, per contro, necessaria una più attenta riflessione sulla opportunità di introdurre nella Costituzione il principio secondo cui «La Repubblica valorizza, secondo i criteri e i modi stabiliti dalla legge, il merito e la partecipazione attiva dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione». Sarebbe, a suo avviso, preferibile, per non inviare alla società un segnale equivoco, attuare e rispettare i principi in favore dei giovani che sono già enunciati dalla Costituzione: ad esempio assicurando la selezione del personale della pubblica amministrazione sulla base del merito e quindi attraverso il concorso pubblico, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione, che di recente è stato in molti casi disapplicato; oppure garantendo ai capaci e meritevoli nello studio l'effettivo sostegno pubblico, anche attraverso adeguati finanziamenti.

È inoltre necessario, a suo avviso, avviare, in parallelo, una riflessione sulla revisione della attuale legge elettorale, in vista di una riforma che valorizzi davvero la partecipazione dei giovani alla vita politica del paese, consentendo al corpo elettorale di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea che il paese ha estremo bisogno di riforme economiche, sociali e istituzionali e ha bisogno di riformarsi guardando ai giovani, puntando sulla loro capacità di introdurre e gestire l'innovazione. La grande

quantità di giovani italiani che ogni anno attraversa le frontiere per cercare all'estero quelle opportunità che l'Italia non è in grado di offrire costituisce un danno gravissimo per il quale il paese paga prezzi sempre più alti anche in termini economici. Le imprese, le istituzioni, la ricerca, l'innovazione, il mondo del lavoro, la stessa sostenibilità dell'assetto sociale hanno estremo bisogno dei giovani. Si assiste invece al paradosso di giovani italiani che vanno all'estero in quantità ogni giorno crescente e di giovani dei paesi sottosviluppati che arrivano in Italia con il loro carico di dolore, di speranza e di bisogni. In questa situazione tutto quello che si fa per dare reali opportunità ai giovani italiani e per svecchiare il paese è sempre benvenuto.

Ritiene tuttavia che non vada sottaciuto che gli interventi parziali, senza respiro strategico, privi di logica sistemica non sono in grado di aggredire un sistema fin troppo ingessato, né di determinare quell'inversione di tendenza che, ormai, sembra inevitabile. È per questo che ormai da quarant'anni si parla di una grande riforma, che rinnovi la Costituzione e la adegui ai tempi moderni. Su questa riforma si succedono dibattiti ripetitivi mentre si continua poi a proporre interventi solo parziali, con il paradossale risultato che quanto più è complessivo e strategico il disegno di riforma rappresentato nei dibattiti tanto più risultano piccoli aggiustamenti le proposte di legge di cui si discute effettivamente nelle aule parlamentari.

Nel merito del provvedimento in esame, osserva che, anche se neppure esso sfugge alle osservazioni generali anzidette, l'ipotesi di abbassare l'età per equiparare il diritto all'elettorato attivo e passivo è, in sé, opportuna e condivisibile. Tuttavia, va contestualmente osservato che questa riforma costituzionale si inserisce nel contesto della fine del bicameralismo perfetto, della riduzione del numero dei parlamentari, della ridefinizione delle competenze del Parlamento, dell'istituzione del Senato delle regioni di cui il Governo parla ogni

giorno sulla stampa e nelle pubbliche dichiarazioni come di un'esigenza non più rinviabile.

Si chiede se abbia davvero senso abbassare l'età per eleggere un Senato che si vuole ridisegnare nelle competenze e nella composizione, oltre che nella collocazione istituzionale. Personalmente, ha l'impressione che il lavoro parlamentare rischi di cedere a una logica « gattopardesca »: questo mentre i cittadini manifestano segni di crescente stanchezza. Per questa ragione preannuncia che il suo voto non sarà favorevole.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI) sottolinea come la differenza di età per eleggere ed essere eletti sia attualmente, dopo la riforma che ha introdotto il sistema elettorale maggioritario per entrambe le camere, l'unica differenza rilevante tra la Camera e il Senato, che per il resto sono organi identici per funzioni e per formazione. Non si comprende quindi per quale ragione, in questo sistema di bicameralismo assolutamente perfetto, alcuni milioni di elettori della Camera siano privati del diritto di eleggere i propri rappresentanti in Senato e di esservi eletti. Si tratta, a suo avviso, di restituire a questi cittadini il pieno diritto, equiparando le età per eleggere ed essere eletti alla Camera e al Senato.

In attesa della grande riforma dell'ordinamento della Repubblica, della quale si discute ormai da decenni, sarebbe apprezzabile, a suo avviso, se intanto si procedesse a una riforma circoscritta che almeno eliminasse questa ingiustificata sperequazione in base alla quale a 18 anni si può eleggere per la Camera, ma non per il Senato; e a 25 si può essere eletti alla Camera, ma non al Senato.

Ricorda che, mentre la sua generazione ha conosciuto un vasto impegno giovanile nella vita pubblica e una ampia partecipazione alla politica, al punto che l'età media dei parlamentari era di circa dieci anni più bassa di oggi, le nuove generazioni appaiono distanti dall'impegno politico. Occorre, a suo avviso, un segno, da parte del mondo politico, di apertura e

ascolto nei confronti dei giovani, che, fuori da ogni retorica, sono davvero la speranza e il futuro del paese. È ora, insomma, di riconoscere ai più giovani la dignità di partecipare in pieno alla rappresentanza politica.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.

C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.

C. 4480 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, illustra il decreto-legge in esame, che è volto a stabilire le misure necessarie a

superare le attuali criticità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania.

Innanzitutto, in deroga alla disciplina ordinaria, si consente sino al 31 dicembre 2011 lo smaltimento fuori regione dei rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR (Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti) della Campania. Ai fini dello smaltimento è comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione. I trasferimenti extraregionali devono avere come destinazione prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla Campania.

Vengono poi attribuiti nuovi compiti e funzioni al Commissario straordinario previsto dal decreto-legge n. 196 del 2010, ossia il commissario nominato dal Presidente della Campania per un periodo massimo di 12 mesi, con il compito di provvedere all'individuazione di ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico.

Al Commissario regionale spetta – in base al decreto in esame – non solo individuare siti da destinare a discarica, ma anche provvedere alla conseguente attivazione delle medesime ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti.

È inoltre previsto dal decreto in esame che il Commissario provveda ai compiti affidatigli dalla norma anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia alle province e ai comuni interessati e in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2008. L'articolo 2 del citato decreto-legge disciplinava i poteri attribuiti al Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania durante lo stato di emergenza che è formalmente cessato il 31 dicembre 2009. I commi 1, 2 e 3 consentivano, in particolare, al Sottosegretario di Stato di provvedere all'attivazione dei siti da destinare a discarica mediante procedure di

affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario; di utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 (testo unico sugli espropri), con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti; di porre in essere, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, con le procedure sopra descritte, misure di recupero e riqualificazione ambientale nei limiti delle risorse stanziare; e di disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

Il decreto-legge in esame peraltro precisa che restano ferme le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010, con oneri a carico degli stessi enti, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci. La modifica proposta, pertanto, fa salvo l'utilizzo, per l'aggiudicazione, della procedura di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo,
approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Annagrazia CALABRIA (Pdl), *relatore*, illustra il testo unificato in esame, che reca disposizioni volte a incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Esso riprende sostanzialmente il disegno di legge C. 4290, già approvato dal Senato aggiungendovi l'articolo 3 e disposizioni volte a promuovere l'incremento di « cinture verdi » (*green belt*) intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani.

In particolare, l'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la « Giornata nazionale degli alberi », che sostituisce la « Festa degli alberi » di cui all'articolo 104 del regio decreto n. 3267 del 1923, che di conseguenza viene abrogato.

Ogni anno la Giornata dovrà essere intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. Durante tale Giornata il Ministero dell'ambiente può promuovere, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione e delle politiche agricole, iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, volte a diffondere una nuova cultura ambientale. Viene specificato che tali iniziative non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede poi che, durante la Giornata degli alberi, le istituzioni scolastiche curino, in collaborazione con le autorità comunali e regionali e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora di piantine di specie autoctone in aree urbane individuate d'intesa con ciascun comune. L'attuazione di tale disposizione è demandata a un decreto interministeriale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla legge 113 del 1992 che ha introdotto l'obbligo per i Comuni di porre a dimora un

albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente. Le modifiche prevedono che l'obbligo di messa a dimora di un albero sussista solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e valga anche per ogni minore adottato. Viene ridotto il termine per la messa a dimora da un anno a tre mesi (dalla registrazione anagrafica), tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione, fermo restando che essa può essere differita in caso di avversità stagionali. Al fine di conferire maggiore effettività a tali norme, si prevede che ciascun comune provveda al censimento degli alberi piantati entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, che dovrà essere reso noto allo scadere del mandato dei sindaci, al fine di instaurare una forma di verifica.

L'articolo 3 istituisce – presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con il compito di monitorare l'attuazione delle legge n. 113 del 1992. Il comma 2 dell'articolo 3 elenca le funzioni del Comitato tra le quali rileva: la promozione delle attività degli enti locali per individuare le attività necessarie a garantire l'attuazione della citata legge; la proposta di un piano nazionale per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e per garantire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche in coerenza con quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del testo unificato; la predisposizione di una relazione sui risultati del monitoraggio da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ciascun anno; il monitoraggio sull'attuazione delle azioni di educazione ambientale nell'ambito del sistema scolastico, nonché la promozione di interventi volti a favorire i giardini storici. Il comma 3 dell'articolo 3 reca la clausola di invarianza degli oneri derivanti dall'articolo 3.

L'articolo 4 del testo in esame modifica l'articolo 43 della legge n. 449 del 1997, che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associa-

zioni, senza fini di lucro. La modifica comporta che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO₂ tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo. È concessa, inoltre, la facoltà al comune di inserire il nome, la ditta, il logo dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti dovranno essere definite con successivo decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata.

L'articolo 5 del testo in esame detta disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità per le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore», in particolare: per le nuove costruzioni attraverso la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia; per gli edifici esistenti per mezzo della tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici; mediante coperture a verde previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico; mediante rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che con tecniche di verde pensile verticale; con la previsione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica nelle zone a maggior densità edilizia. Il testo unificato in esame integra il disposto dell'articolo 4 disegno di legge n. 4290 prevedendo la facoltà che le regioni, le province e i comuni possano promuovere l'incremento degli spazi verdi urbani nonché di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani.

L'articolo 6 rinvia ad appositi regolamenti comunali l'introduzione di disposizioni che incentivino l'utilizzo di tecniche che prevedono il ricorso al verde pensile e alle pareti rinverdate per le nuove costruzioni, mentre per i nuovi stabilimenti industriali o commerciali si dispone che le relative recinzioni debbano prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino il verde pensile e le pareti rinverdate.

L'articolo 7 introduce disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, definiti «alberi monumentali». Un decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, dovrà: stabilire i principi e i criteri direttivi per il censimento, da parte dei Comuni, e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi regionali e comunali; l'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato.

Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, recepiscono la definizione di albero monumentale e raccolgono i dati risultanti dal censimento svolto dai comuni. Sulla base degli elenchi comunali, redigono quindi gli elenchi regionali trasmettendoli al Corpo forestale dello Stato.

Lo stesso articolo 7 introduce una sanzione amministrativa da 5.000 a 100.000 euro per l'abbattimento o danneggiamento degli alberi monumentali, facendo comunque salvi alcuni casi motivati e improcrastinabili e previa autorizzazione comunale e parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

È prevista infine la copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO DEI NOVE

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. Emendamenti C. 4449-A Governo.

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.
Atto n. 365.*

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.
Emendamenti C. 2802-A Soro.*

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	19
Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	19

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. C. 4433 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 373.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 7 luglio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

Atto n. 376.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 5 luglio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.

C. 4470, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione del relatore, l'onorevole Touadi, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva come sia all'esame della Commissione giustizia, in sede consultiva, l'Accordo di partenariato economico tra i paesi caraibici riuniti nel CARIFORUM da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.

L'accordo in questione si compone di 250 articoli, con 7 Allegati, 3 Protocolli e alcune dichiarazioni finali.

Gli articoli 1-18 enunciano gli obiettivi dell'Accordo, come anche i principi e gli elementi essenziali di esso, che coincidono con quelli già presenti nell'Accordo di Cotonou – parità delle parti, centralità del dialogo, democratizzazione, rispetto dei

diritti e delle libertà fondamentali, cooperazione allo sviluppo, pratiche di buon governo, monitoraggio della realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Gli scambi commerciali e le connesse questioni sono oggetto degli articoli 9-59, ove si prevedono i regimi e i ritmi di liberalizzazione di cui già in precedenza. Gli articoli 60-121 riguardano invece gli investimenti, gli scambi di servizi e il commercio elettronico.

Gli articoli 122-124 riguardano i pagamenti correnti e i movimenti di capitali.

Le questioni connesse agli scambi – che comprendono la concorrenza, l'innovazione e la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, l'ambiente, gli aspetti sociali, la protezione dei dati personali – sono riportate agli articoli 125-201.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, la prevenzione e risoluzione di controversie formano oggetto degli articoli 202-223, mentre le disposizioni generali e finali, di cui agli articoli 233 e seguenti trattano, tra l'altro, di problematiche quali quelle della collaborazione nella lotta alle attività finanziarie illecite.

Il disegno di legge di ratifica non pone questioni di rilievo per questa Commissione.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.

C. 4433 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, in sostituzione del relatore, l'onorevole Touadi, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva come l'Accordo con il Marocco sulla cooperazione militare, firmato il 10 febbraio 2006 a Taormina, miri allo sviluppo della cooperazione bilaterale tra le Forze armate delle due Parti allo scopo di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni della sicurezza.

Ricorda che tra Italia e Marocco è in vigore il Trattato di amicizia e cooperazione fatto a Roma il 25 novembre 1991, e ratificato in Italia con la legge 12 aprile 1995, n. 128, che all'articolo 6 disciplina la cooperazione con particolare riferimento alla « realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, lo scambio di personale e di esperienze nel campo dei materiali di difesa ». L'Accordo in esame mira ad integrare e a dare ampia attuazione alle previsioni del Trattato di amicizia del 1991, intervenendo a disciplinare in maniera più dettagliata aspetti della cooperazione bilaterale in campo militare.

L'Accordo in questione si compone di 17 articoli.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo, l'articolo 7, il quale interviene in materia di risarcimento degli eventuali danni causati dal personale militare nell'espletamento delle missioni.

L'articolo 9 prevede, tra l'altro, l'esclusione dagli *stage* e dai corsi di addestramento del personale che contravviene in modo grave alle disposizioni legali del paese ospitante e che le infrazioni saranno sanzionate conformemente alla legislazione militare o civile applicabile nel Paese dove hanno avuto luogo.

L'articolo 10 dispone che il personale interessato è tenuto a conformarsi alle direttive delle Autorità militari dell'ente ospitante; dell'eventuale inosservanza delle stesse verranno informate le Autorità militari competenti, in vista dell'adozione delle misure disciplinari previste dai rispettivi regolamenti.

L'articolo 15 regola il trattamento di informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due paesi, specificando che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite ai terzi senza l'assenso scritto della parte cedente, né utilizzati a danno di una delle parti.

L'articolo 16 prevede che la soluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo o dagli Accordi tecnici in esso contemplati è rimessa alla consultazione tra le parti.

Il Contenuto del disegno di legge di ratifica non pone questioni di rilievo per questa Commissione.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro. (Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 7 luglio 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda come nella precedente seduta il relatore abbia presentato una proposta di parere favorevole.

Manlio CONTENUTO (Pdl) richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza della questione, già posta ma non ancora risolta, relativa alla compatibilità di talune norme e, in particolare, dell'articolo 5 della Convenzione, con l'articolo 28 della Costituzione. Tale ultima disposizione, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, prevede la responsabilità dello Stato solo se l'attività del

funzionario sia astrattamente riconducibile ai compiti della pubblica amministrazione e la esclude se viene meno ogni vincolo organico con l'organizzazione dello Stato, come nel caso in cui il funzionario abbia commesso un reato doloso. L'articolo 5 della Convenzione sembra invece stravolgere questo principio e generalizzare la responsabilità dello Stato, che sembrerebbe sempre tenuto a risarcire il danno a chiunque abbia subito un danno in conseguenza di un atto di corruzione commesso da un pubblico ufficiale. Sottolinea quindi come una simile previsione possa determinare anche delle pesanti ripercussioni sulla finanza pubblica e si ponga, tra l'altro, in contrasto con i vincoli di bilancio imposti dall'Unione europea. Ritiene quindi che la Commissione debba senza dubbio esprimere un parere favorevole, ma che sia opportuno integrare tale parere con un riferimento alla questione illustrata, affinché si adottino le opportune iniziative in proposito, senza escludere la possibilità di apporre alla ratifica una « riserva tardiva » relativa all'articolo 5 della Convenzione.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che non possano esservi ulteriori ritardi nella ratifica della Convenzione in oggetto e che siano maturi i tempi perché la Commissione approvi la proposta di parere favorevole del relatore. Dichiaro di non condividere le preoccupazioni dell'onorevole Contente, atteso che la formulazione dell'articolo 5 della Convenzione esprime un principio di fondamentale importanza, ovvero quello della sussistenza del diritto del cittadino ad essere risarcito per i danni subiti in conseguenza di un atto di corruzione, ma lascia al singolo Stato ampia discrezionalità nello stabilire nel suo diritto interno le « procedure appropriate » che consentano tale risarcimento, nel rispetto dei principi costituzionali.

Federico PALOMBA (IdV) sottolinea come il provvedimento debba essere prontamente ratificato, anche per restituire credibilità sul piano internazionale al nostro Paese. Ritiene che le osservazioni

dell'onorevole Contente siano acute ma che le sue preoccupazioni non siano condivisibili, giacché la corretta interpretazione delle norme della Convenzione, ratificate con legge ordinaria, non potrà che essere quella compatibile con i principi della Costituzione, in virtù del principio della gerarchia delle fonti normative. Ritiene pertanto che la proposta di parere favorevole del relatore possa essere posta in votazione senza ulteriori integrazioni e specificazioni.

Angela NAPOLI (FLpTP) osserva come, ferma restando la necessità di ratificare la Convenzione in oggetto, le disposizioni che si introducono nell'ordinamento dovranno risultare coordinate anche con quelle relative al disegno di legge n. 4434, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e II della Camera.

Mario CAVALLARO (PD) dichiara di non condividere le osservazioni dell'onorevole Contente, poiché l'articolo 5 della Convenzione riguarda il solo aspetto del diritto al risarcimento del danno derivante da fatti corruttivi e non deroga all'articolo 28 della Costituzione né prevede automatismi nella determinazione della responsabilità dello Stato, essendo formulato in termini molto generici ed introducendo una disposizione caratterizzata dalla cedevolezza rispetto alle norme del diritto interno.

Marilena SAMPERI (PD) ritiene che le forze politiche debbano assumere con decisione le proprie responsabilità non solo con riguardo ai provvedimenti che affrontano la grave crisi finanziaria in atto, ma anche con riguardo ai provvedimenti che mirano a combattere il fenomeno della corruzione, che altera il mercato e disincentiva gli investimenti, e che in Italia ha raggiunto livelli elevatissimi e preoccupanti.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che i dubbi dell'onorevole Contente siano fon-

dati e sottolinea come il Governo non abbia proposto soluzioni in proposito.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda di avere sollevato la questione della compatibilità di talune norme della Convenzione con l'articolo 28 della Costituzione già nella seduta del 2 febbraio 2011. Ribadisce quindi le sue preoccupazioni per le gravi conseguenze, anche sotto il profilo della finanza pubblica, che potrebbero derivare da una ratifica del provvedimento in esame che non tenga conto di tali aspetti.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, preso atto di quanto emerso dal dibattito e,

ritenuto opportuno un ulteriore supplemento di riflessione, avverte che la proposta di parere sarà posta in votazione domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione del sacerdote eritreo Moissié Zerai, presidente dell'agenzia Habeshia (*Svolgimento e conclusione*) 24

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con una delegazione parlamentare e governativa egiziana, giordana, irakena e libanese 24

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 9.30.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

**Audizione del sacerdote eritreo Moissié Zerai,
presidente dell'agenzia Habeshia.**

(Svolgimento e conclusione).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi l'audizione.

Moissié ZERAI, *presidente dell'agenzia Habeshia*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Furio COLOMBO, *presidente*, Matteo MECACCI (PD) e Fiamma NIRENSTEIN (PdL).

Moissié ZERAI, *presidente dell'agenzia Habeshia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Martedì 12 luglio 2011.

Incontro con una delegazione parlamentare e governativa egiziana, giordana, irakena e libanese.

L'incontro informale si è svolto dalle 14 alle 15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Comunicazioni del Presidente	25
5-05085 Ruggia: Sulle iniziative per il contrasto degli atti di pirateria contro mercantili italiani	25
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	28
5-05086 Di Stanislao: Sulle carenze nell'attività di aggiornamento e formazione del personale civile del Ministero della difesa	26
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	30

RISOLUZIONI:

7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, a nome di tutti i colleghi della Commissione Difesa, desidera esprimere le condoglianze alla famiglia, il rammarico e il dolore per la morte del primo caporal maggiore Roberto Marchini, deceduto in Afghanistan, a circa 3 chilometri a ovest della «Fob Lavaredo», la base avanzata del contingente italiano nel distretto di Bakwa nella provincia di Farah, a seguito dell'esplo-

sione di un ordigno, verificatosi nel corso di un'attività di ricognizione congiunta con personale afgano.

Il primo caporal maggiore Marchini, nato a Viterbo nel 1983, apparteneva all'ottavo Reggimento Genio Guastatori Folgore di Legnago (Verona).

5-05085 Ruggia: Sulle iniziative per il contrasto degli atti di pirateria contro mercantili italiani.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Pier Fausto RECCHIA (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pier Fausto RECCHIA (PD), replicando, prende atto di come il Governo sia intervenuto con sollecitudine su un tema così importante quale quello del contrasto alla pirateria in mare. Nell'evidenziare, quindi, che tale fenomeno presenta aspetti particolarmente complessi, come ad esempio la possibilità di delegare a soggetti privati la sicurezza delle navi in acque internazionali e degli uomini che su di esse operano, sottolinea che lo strumento scelto per affrontare la questione – ossia il decreto-legge di proroga delle missioni internazionali – pur indubabilmente tempestivo, non ha consentito che sui tali delicati aspetti potessero essere svolti in sede parlamentare gli opportuni approfondimenti. In tale ottica, dunque, ritiene che sarebbe stato preferibile porre rimedio alle questioni sollevate dall'atto di sindacato ispettivo tramite un intervento legislativo specifico a carattere ordinario, eventualmente suscettibile di esame in sede legislativa in tempi rapidi.

5-05086 Di Stanislao: Sulle carenze nell'attività di aggiornamento e formazione del personale civile del Ministero della difesa.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, osserva che essa non reca assicurazioni in merito ad un'inversione di tendenza riguardo al progressivo depauperamento dell'offerta formativa del personale civile sia negli enti centrali, sia in quelli periferici. Secondo l'Unione sindacale di base, invece, le esigenze di formazione, aggiornamento e accrescimento del personale dipendente non risultereb-

bero soddisfatte dalla principale struttura formativa del Ministero della difesa (Civilscoladife). Tali esigenze, infatti, allo stato attuale risulterebbero bloccate e la scarsa formazione avverrebbe, soprattutto nelle periferie, in modalità che ha ritenuto di definire «extra Civilscoladife», gravando notevolmente sulle casse dello Stato. Richiama, quindi, la trasmissione da parte dell'Unione sindacale di base di un documento di denuncia di tale situazione e, poi, la politica di tagli delle risorse per il comparto Difesa che ha sempre visto penalizzare in Italia la formazione e l'addestramento rispetto a paesi come la Germania, la Svezia e la Francia. Per tali ragioni si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta ricevuta, auspicando in futuro un mutamento di orientamento del ministero sull'argomento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza.

(Seguito della discussione e rinvio).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 giugno 2011 si sono svolte audizioni informali e che la discussione è proseguita nella seduta del 29 giugno.

Luciano ROSSI (PdL) ritiene che il dibattito svolto e le puntuali informazioni fornite nel corso delle audizioni abbiano consentito di definire il quadro di riferimento, che presenta aspetti non privi di elementi problematici. Ritiene altresì che sia utile sviluppare un'ulteriore riflessione, al fine di individuare una soluzione alla questione posta nella risoluzione in cui si tenga conto adeguatamente delle valutazioni espresse dal sottosegretario Cossiga. In tal senso propone di rinviare ad una prossima seduta il seguito della discussione della risoluzione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, invita a svolgere ogni utile approfondimento per la definizione di una positiva soluzione che contemperì le legittime aspettative della Guardia di Finanza con le altrettanto valide ragioni espresse dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA conferma la disponibilità del Governo a valutare eventuali riformulazioni della risoluzione in oggetto.

Augusto DI STANISLAO (IdV) invita a ricercare una posizione comune innanzitutto all'interno dell'Esecutivo che, nella circostanza, non appare muoversi in modo coordinato.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05085 Ruggia: Sulle iniziative per il contrasto degli atti di pirateria contro mercantili italiani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il nostro Paese – sin dal manifestarsi dei primi casi di pirateria al largo delle coste somale, nel 2005 – si è distinto per l'impegno costante nel contrasto al fenomeno: attualmente partecipiamo con la presenza costante di navi della Marina Militare – almeno un assetto sempre presente in area – a due operazioni multinazionali di pattugliamento delle acque del Golfo di Aden, una sotto egida dell'Unione Europea, denominata « *Atalanta* » e un'altra, sotto egida della NATO, denominata « *Ocean Shield* ».

Attualmente è allo studio, da parte di un gruppo di lavoro (*Legal Working Group*) appositamente costituito dall'ONU nell'ambito del « *Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia* » (CGPCS) – al quale partecipiamo con rappresentanti Difesa/Esteri – per analizzare soluzioni *ad hoc*, la possibilità di istituire meccanismi giudiziari internazionali, tra cui prevale l'ipotesi di una Corte speciale somala che potrebbe, per il momento, operare nel territorio di un altro Stato (tribunale somalo delocalizzato), con o senza l'assistenza delle Nazioni Unite.

L'Italia partecipa anche alla missione « *European Union Training Mission* » (EUTM) in Somalia con un massimo autorizzato di 19 unità e con l'obiettivo di contribuire, nell'ambito dell'Unione Europea, al rafforzamento del Governo Federale di Transizione di Mogadiscio, attraverso l'addestramento delle sue forze di sicurezza in Uganda.

In particolare, tra il 3 e il 10 febbraio scorsi, 907 soldati somali hanno concluso l'addestramento e fatto rientro a Mogadiscio, mentre 1.000 reclute, tra cui 15 donne,

sono state trasferite nel campo di addestramento ugandese, dove sono iniziati, il 14 febbraio, i corsi per le nuove reclute.

L'attività della missione EUTM, nata dall'esigenza di creare le condizioni necessarie per una stabilizzazione della grave situazione di crisi (principale causa del fenomeno della pirateria) in cui versa la Somalia e, più in generale, il Corno d'Africa, non è finalizzata soltanto al rafforzamento delle Forze di Sicurezza somale, ma si esplica anche nel fornire un indottrinamento basilico sul diritto internazionale umanitario e, nella fattispecie, sulla salvaguardia dei diritti dei rifugiati, delle donne e dei bambini.

Voglio sottolineare che nel quadro della forte azione svolta a livello internazionale dall'Italia contro il fenomeno della pirateria, la Difesa ha assicurato e continuerà ad assicurare, assieme alle altre componenti del Governo, la massima collaborazione a tutela del personale delle navi mercantili che attraversano le aree a rischio da attacchi dei pirati.

Proprio al fine di individuare misure idonee a prevenire i crimini di pirateria che hanno reso e continuano a rendere insicura la navigazione nelle aree colpite dal fenomeno, nell'ambito del decreto legge « Proroga missioni internazionali » – approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 luglio e, attualmente, alla firma del Capo dello Stato – è prevista, in attuazione della Risoluzione (Doc. n. XXIV) sull'affare assegnato n. 604 approvata lo scorso 22 giugno presso la 4^a Commissione Difesa del Senato della Repubblica, la possibilità d'impiegare nuclei militari di protezione della Marina Mili-

tare ovvero servizi di vigilanza privata armata a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria.

Nel contesto in cui si è ormai diffusa la pirateria marittima s'inquadra, infatti, la

necessità di prevedere la possibilità d'imbarcare sui navigli commerciali, a richiesta degli armatori, *team* della Marina Militare adeguatamente addestrati e dotati d'idoneo armamento ed equipaggiamento, destinati alla protezione della nave e dell'equipaggio, o, in alternativa, guardie giurate armate.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05086 Di Stanislao: Sulle carenze nell'attività di aggiornamento e formazione del personale civile del Ministero della difesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel riconoscere l'importanza per la Difesa di un continuo accrescimento del bagaglio culturale e professionale dei propri lavoratori, non si può tuttavia sottacere come le misure adottate dal Governo in tema di finanza pubblica degli ultimi anni, abbiano richiesto anche un ridimensionamento, a carattere generale, delle risorse finanziarie destinate alla formazione. In tale quadro per l'anno 2011, il decreto legge 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, ha ridotto del 50 per cento la spesa per i corsi da tenersi presso istituti esterni alla Difesa (cosiddetti extra-Civilscuoladife) rispetto a quella impegnata nel 2009, non intaccando i fondi destinati alla formazione di competenza di Civilscuoladife, in quanto non soggetta ai limiti di spesa del citato decreto legge 78/2010, quale Istituto di Formazione assimilabile alla Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione.

Ciò posto, compatibilmente con le risorse disponibili, Civilscuoladife, attraverso un'azione di decentramento didattico, soddisfa richieste di Enti periferici, inviando propri docenti presso enti, distaccamenti e reparti in tutta Italia, con particolare riguardo ai corsi in materia antinfortunistica.

Con riferimento ai citati corsi extra-Civilscuoladife, sono state a suo tempo impartite precise direttive, disponendo che solo nel caso in cui manchi un corso simile a quello da effettuare nel catalogo generale della predetta Scuola può essere

attivata la procedura per la segnalazione del personale civile a corsi da tenersi presso istituti esterni alla Difesa.

Nell'anno 2010, la Scuola ha tenuto circa 390 corsi. Tra questi, oltre 120 al di fuori della propria struttura, di cui circa 40 in strutture periferiche della Difesa, destinati a oltre 5.000 unità di personale civile e militare segnalate dalle Direzioni Generali e dagli Stati Maggiori, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali, le quali hanno concordato i criteri per l'individuazione dei destinatari.

Nel corso del 2011, in via sperimentale, la Scuola ha tenuto corsi in video-conferenza e attualmente è in fase di svolgimento un corso di lingua inglese con docenti della Scuola Lingue Estere di Perugia per il conseguimento di una conoscenza linguistica riconosciuta a livello NATO.

Con riferimento, infine, al Centro per la Formazione Didattica e Manageriale (CEFODIMA), esso è un Ente dell'Aeronautica militare, costituito nel 2009, con sede a Firenze, che ha le seguenti missioni:

elevare il livello professionale degli ufficiali dell'Aeronautica militare, attraverso corsi di formazione che forniscano strumenti e competenze di tipo tecnico-manageriale;

progettare, erogare, dirigere, coordinare, controllare e valutare tutte le attività tecnologiche, didattiche, formative, metodologiche, valutative e di sviluppo relative ai corsi di pertinenza afferenti le aree della formazione *e-learning*, della forma-

zione di formatori e della formazione manageriale, collaborando, ove richiesto, con Istituti ed Enti esterni.

La frequenza dei corsi e, in particolare quelli per formatori, fatte salve le esigenze di Forza armata, è aperta anche agli ufficiali di altre Forze armate, al personale non direttivo e al personale civile della Difesa, qualora già svolga o sia destinato a svolgere attività di docenza.

Fin dal 2009, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, nel rispetto della vigente normativa di settore, ha ammesso al corso

per formatori tenuto dal CEFODIMA, anche personale civile di Enti di Forza armata, qualificando quali formatori 11 dipendenti civili dell'Aeronautica militare e uno appartenente alla Direzione Generale del Personale Civile.

Per il futuro, il CEFODIMA ha in programma di effettuare annualmente due corsi per formatori, ai quali potrà partecipare anche personale civile dell'Aeronautica militare (o eventualmente impiegato presso altra Forza armata/area interforze), sempreché vengano avanzate idonee candidature dagli Enti competenti.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 32
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 39

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 364 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta*) 41
- Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (*Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento*) 41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2011. – Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

C. 4449-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, contenute nel fascicolo 1.

Carlo NOLA (PT), *relatore*, illustra il contenuto del decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, recante norme urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. In proposito, sottolinea in particolare che il provvedimento è finalizzato a completare l'attuazione della direttiva 2004/38/CE, sulla libera circolazione dei cittadini comunitari, alla quale è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 30 del 2007, e a recepire la direttiva 2008/115/

CE, sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari ed è finalizzato a rispondere a specifici rilievi dell'Unione europea. Ricorda, altresì, che, per quanto riguarda la libera circolazione dei cittadini comunitari, la Commissione ha annunciato l'imminente avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia a causa dell'incompleto o non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE, mentre per quanto riguarda i cittadini extracomunitari è già stata avviata, da parte della Commissione, la fase prodromica all'apertura dell'infrazione per mancato recepimento della direttiva 2008/115/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 24 dicembre 2010.

Per quanto concerne gli effetti finanziari del provvedimento, pur considerato che l'onere previsto dal disegno di legge in esame risulta limitato all'entità dello stanziamento, giudica opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della spesa di euro 136.824.813, autorizzata ai fini dell'adeguamento delle strutture dei centri di identificazione ed espulsione esistenti e alla ristrutturazione di altri immobili demaniali che si renderanno necessari. Ritiene opportuno un chiarimento anche in considerazione di quanto affermato nella relazione tecnica, in base alla quale il tempo medio di permanenza nei CIE « dovrebbe restare invariato rispetto all'attuale periodo di centoventi giorni se non, addirittura, registrare una drastica riduzione ». Poiché il tempo medio di permanenza costituisce, in via generale, un dato determinante per la definizione della capacità recettiva dei centri di identificazione ed espulsione e dei connessi costi di ristrutturazione — come del resto evidenziato nelle relazioni tecniche riferite alla legge n. 94 del 2009 — non appare evidente quali criteri siano stati adottati per quantificare la spesa aggiuntiva indicata dall'articolo 5. Evidenzia, inoltre, che la previsione relativa all'innalzamento del periodo massimo di trattenimento nei CIE fino a 18 mesi non è accompagnata, nel testo del provvedimento, da una specifica clausola di neutralità finanziaria; la rela-

zione tecnica afferma tuttavia che gli eventuali costi derivanti dall'aumento del numero di convalide dei trattenimenti da parte del giudice di pace, inclusi quelli per il gratuito patrocinio e l'interpretariato, verrebbero compensati dai risparmi conseguenti alla ipotizzata « riduzione dei tempi di permanenza nei CIE » e, pertanto, l'intera spesa potrebbe essere sostenuta a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente. In proposito, appaiono opportuni ulteriori elementi volti a suffragare tale ipotesi di neutralità finanziaria tenuto conto che la norma prevede, comunque, a prescindere dal tempo medio di permanenza nei centri di identificazione ed espulsione, un incremento degli adempimenti a carico dei competenti organi amministrativi e giurisdizionali. Ritiene, altresì, opportuno acquisire una valutazione del Governo, in merito all'eventualità che si determinino maggiori oneri di gestione — a parità di permanenza media — per un possibile aumento del numero complessivo dei soggetti ospitati nei CIE, in ragione di un eventuale incremento dei flussi ovvero della capacità recettiva dei medesimi centri, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), numero 3, sottolineando come la relazione tecnica non consideri tale possibilità. In merito alla modifica legislativa riguardante i cittadini dell'Unione europea o i loro familiari per i quali cessino le condizioni che determinano il diritto di soggiorno, rileva che la disposizione prevede, in caso di inottemperanza al provvedimento di allontanamento, l'adozione — in luogo, tra l'altro, dell'ammenda da 200 a 2.000 euro prevista dalla previgente disposizione — di un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico. In proposito, a suo avviso andrebbe chiarito se da tale innovazione possano derivare oneri, con particolare riferimento all'obbligo di adottare comunque il provvedimento di allontanamento. Con riferimento alla consegna di materiale informativo plurilingue prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*), numero 6, ritiene che andrebbe chiarito

con quali mezzi le questure potranno provvedere a tale adempimento, tenuto conto che il materiale in questione dovrà tener conto anche di innovazioni introdotte dal provvedimento in esame, quali la possibilità di richiesta di rimpatrio volontario. Rileva che, al contrario, la relazione tecnica afferma che da tale adempimento non deriverebbero oneri in quanto la documentazione « rientra nel materiale divulgativo che le questure consegnano agli stranieri ». A suo avviso, andrebbe, inoltre, acquisito un chiarimento dal Governo in ordine ai profili applicativi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), numero 4), che prevede la possibilità di assistere lo straniero anche con la consegna del titolo di viaggio che gli consenta di raggiungere gli uffici diplomatici del suo Paese, presenti in Italia. In particolare, andrebbe chiarito a quali condizioni e con quali mezzi finanziari tale facoltà potrà essere esercitata. Infine, quanto all'utilizzo, per le finalità di copertura finanziaria, delle disponibilità in conto residui di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009 – che la relazione tecnica quantifica in un importo complessivo di 120 milioni di euro, da riversare al bilancio dello Stato nella misura di 40 milioni di euro annui nel triennio 2012-2014 – la stessa relazione tecnica esclude effetti negativi di cassa derivanti da tale rimodulazione, tenuto conto che la nuova dinamica di spesa risulterebbe coerente con quella inglobata nei tendenziali di spesa a legislazione vigente. Rileva, in proposito, che la vigente normativa contabile prevede un termine per la perenzione dei residui riferiti a spese di conto capitale, di recente ridotto da tre a due esercizi, successivi a quello di iscrizione del relativo stanziamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, attualmente all'esame del Senato. Nel segnalare che alle norme che hanno fissato i termini in questione sono stati ascritti effetti di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, osserva che le somme attualmente già iscritte in conto residui e riferite all'autorizzazione di spesa sopra indicata dovrebbero maturare il relativo termine di pe-

renzione – sia in base alle norme da ultimo introdotte dal decreto-legge n. 98 del 2011, che a quella previgente, contenuta nella legge n. 244 del 2007, prima dell'esercizio 2014, termine ultimo di riversamento in bilancio delle somme in questione, previsto dal provvedimento in esame. In proposito andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi di valutazione, anche al fine di valutare l'eventuale incidenza della norma rispetto ai risparmi ascritti alle predette disposizioni, in materia di limite temporale all'utilizzo dei residui.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, rileva che l'articolo 5, comma 1, autorizza la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011 e di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per le finalità connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), numero 3), del provvedimento. Al relativo onere si provvede, ai sensi del comma 2, rispettivamente: per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009, concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica; per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui, relative alla suddetta autorizzazione di spesa, che sono versate su apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Al riguardo, rileva preliminarmente che il richiamato articolo 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009, reca due distinte autorizzazioni di spesa: una riferita agli oneri di cui al comma 16 del predetto articolo 1, concernenti il gratuito patrocinio a favore degli immigrati, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere dall'anno 2010; l'altra riferita agli oneri di cui al comma 22, lettera *l*), del medesimo articolo 1, relativo alla proroga del trattenimento degli stranieri irregolari, valutati in euro

35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010 ed euro 21.050.000 per l'anno 2011, relativi alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione. Anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica in merito alle risorse da utilizzare a copertura degli stessi, iscritte nel capitolo 7351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative alle spese di straordinaria manutenzione, costruzione, acquisizione, miglioramenti e adattamenti di immobili, ritiene, tuttavia, che le risorse di cui si prevede l'utilizzo siano quelle che l'articolo 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009 destina alla proroga del trattenimento degli stranieri irregolari e alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione. Appare, pertanto, opportuno che il Governo confermi che le risorse utilizzate a copertura siano quelle da ultimo indicate, valutando anche l'eventualità di prevedere una esplicita specificazione nel testo del comma 2, lettera *a*), dell'articolo 5. Per quanto concerne la copertura finanziaria relativa all'anno 2011, rileva che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, nel citato capitolo 7351, risulta appositamente accantonata la somma indicata dall'autorizzazione di spesa e dalla relativa copertura. Dal punto di vista formale, segnala che la formulazione della lettera *a*) del comma 2, dell'articolo 5, potrebbe essere integrata, al fine di prevedere la « corrispondente » riduzione dell'autorizzazione di spesa ivi indicata. Con riferimento alle risorse utilizzate per la copertura degli oneri relativi al triennio 2012-2014, complessivamente pari a 120 milioni di euro, nel medesimo capitolo 7351 nell'esercizio 2011 risultano iscritti residui di stanziamento (cosiddetti residui di lettera F) per una somma pari a 122.891.434 euro, conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica.

Quanto all'utilizzo con finalità di copertura di somme disponibili nell'ambito del conto dei residui, osserva che si tratta di una modalità di copertura che, pur essendo stata utilizzata più volte nella prassi, non è tuttavia espressamente contemplata dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Dal punto di vista formale, con riferimento alla lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 5, segnala l'opportunità di indicare l'importo delle somme che dovrebbero essere versate all'apposita contabilità speciale nell'anno 2011, pari a 120 milioni di euro, specificando altresì che il conto dei residui a cui si fa riferimento è quello relativo all'esercizio 2011. Ritiene, peraltro, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva possibilità di utilizzare, ai fini della copertura del presente provvedimento, le risorse autorizzate dalla legge n. 94 del 2009, iscritte in termini di competenza e nel conto dei residui per l'anno 2011, dal momento che si prevede l'utilizzo pressoché integrale delle risorse iscritte in bilancio con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009, relative agli interventi di cui al comma 22, lettera *l*), dell'articolo 1 della medesima legge. A tale riguardo, pertanto, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se gli interventi previsti dal provvedimento in esame siano sostitutivi di quelli, verosimilmente di analogo contenuto, per i quali le predette risorse sono state originariamente stanziare, e che pertanto sembrano non essere più effettuati.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, per quanto concerne la richiesta di chiarimenti sulla quantificazione degli oneri di spesa per l'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione esistenti, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali che potranno rendersi utilizzabili, precisa che non si tratta di oneri aggiuntivi di spesa ma — come già specificato nella relazione tecnica — di destinare nuovamente a tali fini, con una rimodulazione temporale, le risorse già disponibili a legislazione vigente per i CIE,

ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 94 del 2009. Riguardo all'innalzamento del periodo massimo di trattenimento nei CIE fino a 18 mesi, premette innanzitutto che non tutti i cittadini extracomunitari verranno trattenuti nei CIE per il periodo massimo in quanto la maggior parte verrà trattenuta per il tempo strettamente necessario ad eseguire l'espulsione o il respingimento. Per quanto concerne gli effetti di tale innalzamento sulle spese per le convalide dei trattenimenti da parte del giudice di pace, conferma, pertanto, la stima di una compensazione tra i costi derivanti dal possibile aumento del numero di convalide e i risparmi conseguenti alla riduzione dei tempi medi di permanenza nei CIE per effetto dei positivi risultati conseguiti con gli accordi di riammissione sottoscritti dal Ministro dell'interno con i paesi di origine e di provenienza dei flussi immigratori. Fa presente che questa compensazione consente di sostenere la spesa per il possibile incremento degli adempimenti per le convalide a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne la prospettata eventualità di un aumento delle spese di gestione in ragione di un altrettanto eventuale incremento dei flussi o della capacità recettiva dei centri di identificazione ed espulsione, precisa che l'intervento normativo si limita a rimodulare gli stanziamenti della legge n. 94 del 2009 al fine di mantenere inalterata la capacità funzionale del sistema di trattenimento. Osserva che la previsione di spesa è correttamente individuata sulla base dei posti resi disponibili. In merito al provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, evidenzia che la disposizione conferisce al Prefetto una valutazione discrezionale caso per caso. Ritiene perciò che da tale innovazione non derivino maggiori oneri in quanto non sussiste alcun obbligo di adottare comunque il provvedimento di allontanamento, ma solo una facoltà. In merito alla consegna di materiale informativo plurilingue, chiarisce che le innovazioni introdotte costituiscono una semplice integrazione del materiale informativo plu-

rilingue già predisposto e distribuito a cura delle Questure. Osserva che la competente Direzione centrale del Dipartimento per la pubblica sicurezza ha peraltro già provveduto a redigere un modello informativo allegato alla circolare alle Questure a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge.

Per quanto riguarda le richieste di chiarimento circa la possibilità di assistere lo straniero con la consegna del titolo di viaggio per raggiungere gli uffici diplomatici del suo Paese, rappresenta che tale attività di assistenza è già prevista ed è rivolta agli stranieri impossidenti, nei limiti degli stanziamenti disponibili in bilancio.

Carlo NOLA (PT), *relatore*, fa presente altresì che l'Assemblea, in data 11 luglio 2011, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari di talune proposte emendative. In particolare, segnala che l'emendamento Burtone 1.60 prolunga da otto a sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile 2011, i termini per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri affluiti in Italia dai Paesi nordafricani, rilasciato a titolo gratuito. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari del possibile incremento della platea degli aventi diritto al rilascio del permesso di soggiorno. Segnala, poi, che gli emendamenti Gozi 3.87 e 3.3 integrano le disposizioni in materia di respingimento alla frontiera di stranieri irregolari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo, in particolare, che l'assistito sia informato in lingua a lui comprensibile della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale, potendo nel frattempo accedere ai centri di accoglienza e a strutture di assistenza, anche temporanee eventualmente sottoposte a sorveglianza speciale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Rileva, altresì, che disposizioni par-

ticolari sono inoltre previste per i minori non accompagnati, per le persone che necessitano di cure urgenti ospedaliere o ambulatoriali o che abbiano comunque l'intenzione di presentare domanda di protezione internazionale. In tali ipotesi il Questore rilascia altresì il titolo di soggiorno di cui lo straniero abbia i presupposti, dandone comunicazione al giudice di pace. Segnala, poi, che l'emendamento 3.87 presenta, inoltre, disposizioni analoghe agli emendamenti Gozi 3.24 e Zaccaria 3.25. In particolare, l'emendamento disciplina il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto, prevedendo, in particolare, che, qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di 18 mesi, il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione, rispettivamente, il provvedimento amministrativo d'espulsione e la decisione di rimpatrio. In caso di revoca lo straniero mantiene il permesso di soggiorno o ne ottiene uno ad altro titolo. L'emendamento prevede che, in ogni caso, più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento dei programmi di rimpatrio deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un loro adeguato reinserimento nello stesso Stato. A tale scopo è prevista la possibilità che lo straniero che rimpatria possa richiedere che le suddette spese siano finanziate anche utilizzando le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani a seguito dei relativi versamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative. Con riferimento all'emendamento 3.87 appare, inoltre, necessario acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari delle disposizioni di contenuto analogo agli emendamenti Gozi 3.24 e Zaccaria 3.25.

Segnala, poi, che l'emendamento Gozi 3.11 reca disposizioni in merito alla partenza volontaria, prevedendo che essa sia sempre prevista in determinate circo-

stanze. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero, o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o russa. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al giudice competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di esenzione da tasse, oneri e spese.

Rileva, poi, che l'emendamento Gozi 3.24 disciplina il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto, prevedendo, in particolare, che, qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di 18 mesi, il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione, rispettivamente, il provvedimento amministrativo d'espulsione e la decisione di rimpatrio. In caso di revoca lo straniero mantiene il permesso di soggiorno o ne ottiene uno ad altro titolo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riferimento al possibile incremento del numero dei permessi di soggiorno rilasciati.

Segnala, altresì, che l'emendamento Zaccaria 3.25 integra la normativa in materia di programmi di rimpatrio assistito, di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal decreto-legge in esame, prevedendo che, in ogni caso, più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento di tali programmi deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un loro adeguato reinserimento nello stesso Stato. A tale scopo è prevista la possibilità che lo straniero che rimpatria possa richiedere che le

sudette spese siano finanziate anche utilizzando le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani a seguito dei relativi versamenti. In proposito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa relativi ai costi effettivi del rimpatrio e del reinserimento dello straniero nel Paese d'origine.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto appare, comunque, opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti Gozi 3.87, 3.3, 3.11 e Zaccaria 3.25. Ritiene, invece, che gli emendamenti Burtone 1.60 e Gozi 3.24 non presentino profili finanziari problematici.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene assolutamente insoddisfacenti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, osservando in particolare come non siano stati fornite delucidazioni in ordine all'utilizzo con finalità di copertura di risorse disponibili nel conto dei residui, che giudica un precedente assai grave. Rileva, inoltre, che il provvedimento innalza da sei a diciotto mesi il periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, sottolineando come tale variazione determinerà evidentemente maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene, infatti, del tutto indimostrabili le affermazioni della relazione tecnica in ordine alla compensazione degli effetti dell'incremento del periodo massimo di trattenimento nei centri e la riduzione dei tempi di permanenza derivante dall'efficacia di accordi bilaterali di riammissione. A suo avviso, invece, l'incremento del periodo massimo di trattenimento nei centri determinerà con certezza nuovi oneri e sarebbe, pertanto, preferibile anche sotto il profilo finanziario agevolare il rimpatrio volontario con il riconoscimento di agevolazioni dirette ai cittadini extracomunitari

che ricorrano a tale opzione per il rientro nel proprio Paese. In definitiva, ritiene che il provvedimento non farà che aumentare l'affollamento dei centri, che già versano in una situazione particolarmente grave, e che pertanto il Governo dovrebbe approfondire le implicazioni finanziarie del provvedimento, eventualmente reperendo un'ideale copertura finanziaria.

Maino MARCHI (PD) condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Vannucci ed in particolare esprime perplessità sui costi della proroga a diciotto mesi della permanenza massima nei centri di identificazione ed espulsione, che peraltro sembrerebbe in contrasto con la volontà di ridurre la permanenza in tali centri. Sottolinea quindi come, in passato, ipotesi analoghe fossero state opportunamente provviste di idonea copertura finanziaria. Rileva l'opportunità di un ulteriore approfondimento, anche alla luce dell'andamento presumibile dei lavori dell'Assemblea e del probabile *iter* particolarmente accelerato che avrà la manovra economica attualmente all'esame del Senato, al fine di evitare l'approvazione di un provvedimento privo di idonea copertura finanziaria.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) esprime forti perplessità sul contenuto del provvedimento, evidenziando che esso non tiene conto della grave situazione che si è creata negli ultimi mesi nei Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo. Ritiene, infatti, evidente che in presenza di un incremento dei flussi di immigrazione non regolare si determinerà necessariamente un incremento dei rimpatri, che non viene neppure stimato nella relazione tecnica e nella documentazione depositata dal Governo. In assenza di precisi dati numerici in ordine all'andamento dei flussi migratori e ai soggetti trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione, giudica, quindi, impossibile verificare la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento ed invita, pertanto, a soprassedere all'espressione del parere al fine di consentire al Governo di integrare gli elementi informativi fin qui forniti.

Giulio CALVISI (PD) richiama le perplessità sul merito del provvedimento già espresse dai colleghi del suo gruppo anche presso la Commissione di merito. Sotto il profilo finanziario, ritiene sottostimata la quantificazione degli oneri prospettata e sovrastimata la copertura prevista a fronte degli interventi recati dal decreto-legge. Ritiene invece insufficienti gli investimenti per il rimpatrio assistito che, in altri Paesi europei, ha dato, a suo avviso, prova di notevole efficienza. In considerazione della preoccupante crisi finanziaria e del percorso della manovra economica, sottolinea la necessità di una rigorosa quantificazione degli oneri recati dal testo, con particolare riferimento al previsto prolungamento della permanenza massima presso i centri di identificazione ed espulsione, cui, a suo avviso, non si potrà fare fronte con le risorse ordinariamente previste.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene evidente che l'estensione del periodo di trattamento nei centri di identificazione ed espulsione determini maggiori oneri per la finanza pubblica, osservando come tale incremento delle spese sia confermato dallo steso provvedimento, che prevede un onere per la ristrutturazione e l'adeguamento dei centri. Osserva, peraltro, che il Governo non ha fornito rassicurazioni sufficienti in ordine alla mancata variazione del tasso di occupazione dei centri, ritenendo pertanto necessaria una precisa quantificazione degli oneri e, conseguentemente, una integrazione della copertura finanziaria del provvedimento. Auspica, pertanto, il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Bruno CESARIO alla luce delle richieste dei deputati intervenuti, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per svolgere gli opportuni approfondimenti.

Massimo VANNUCCI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo, sottolinea la necessità di poter disporre di una nota del Ministero dell'economia e

delle finanze volta a chiarire le questioni sollevate.

Claudio D'AMICO (LNP), nel sottolineare l'importanza di garantire la tempestiva conversione del decreto-legge, ritiene che sia necessario distinguere nel dibattito le considerazioni attinenti al merito del provvedimento da quelle relative alla sua copertura finanziaria, auspicando che non vengano sollevate questioni di carattere finanziario in modo strumentale.

Maino MARCHI (PD) nel ringraziare il rappresentante del Governo per la disponibilità ad approfondire le questioni poste, si associa alla richiesta di un documento del Ministero dell'economia e delle finanze sui profili finanziari del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prendendo atto dell'esito del dibattito, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bridgetown (Barbados) il 15 ottobre 2008. Rileva che il testo, composto da 250 articoli, 7 Allegati, 3 Protocolli e alcune Dichiarazioni

finali, è corredato di relazione tecnica e che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso un'ulteriore documentazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 250 dell'Accordo; agli articoli da 1 a 14 del Protocollo II e alla Dichiarazione comune sulla cooperazione allo sviluppo, recanti partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, la Comunità europea e i suoi Stati membri, ritiene che andrebbe preliminarmente confermato che le spese quantificate dalla relazione tecnica, pari a 18.000 euro all'anno, possano essere sostenute nell'ambito delle risorse dell'Agenzia delle dogane già disponibili. Ciò premesso, osserva che, secondo la documentazione tecnica trasmessa nel corso dell'esame presso il Senato, la soppressione dei dazi doganali nei confronti degli Stati appartenenti al Cariforum, di cui agli articoli 13, 14 e 15 dell'Accordo, non inciderà sull'entità complessiva delle somme da versare all'Unione europea, in quanto per il triennio 2011-2013 gli oneri per le risorse proprie, considerate complessivamente, sono già scontati nei documenti previsionali di finanza pubblica, sulla base delle stime pluriennali approvate in sede comunitaria in coerenza con il fabbisogno dell'Unione europea.

In proposito, segnala che andrebbe precisato se dalla soppressione dei dazi all'importazione derivi esclusivamente una riduzione di introiti destinati a dare copertura alle spese di riscossione. In caso contrario, ossia qualora tali risorse fossero finalizzate anche alla copertura di altre spese, il venir meno di tali introiti potrebbe determinare effetti onerosi.

In particolare, rileva come andrebbe meglio precisato il meccanismo indicato dalla predetta documentazione, in base al quale — pure in presenza di una diminuzione delle risorse finalizzate ad alimentare i versamenti all'Unione europea — non si verificherebbe, nel triennio in corso, una carenza di risorse da destinare alla stessa Unione europea tale da richiedere una contribuzione compensativa da parte dell'Italia. Osserva, infine, che non è chiaro se, in base a quanto affermato dal

Governo, le norme soppressive dei dazi possano comunque incidere sulle previsioni di spesa per gli anni successivi al 2013, con un aumento del contributo a carico dell'Italia. Osserva come analoghi chiarimenti appaiano necessari con riferimento all'articolo 27, recante limiti alle imposte interne per i prodotti importati dai paesi Cariforum, considerato che non sono stati forniti elementi informativi in ordine ai regimi fiscali attualmente applicati su detti prodotti.

Riguardo all'articolo 86 dell'Accordo, che prevede l'istituzione di appositi centri di informazione per l'applicazione dell'Accordo e per i rapporti commerciali fra Italia e altri Stati firmatari dell'Accordo, andrebbe chiarito, al fine di escludere possibili effetti onerosi, se le strutture indicate dall'allegato V, che fa riferimento ad alcuni uffici del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello sviluppo economico, siano effettivamente in grado di dare esecuzione ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse già disponibili. Rileva come andrebbero, infine chiarite le possibili implicazioni finanziarie delle norme, contenute nella Dichiarazione comune sulla cooperazione allo sviluppo, con le quali viene prevista la contribuzione da parte degli Stati dell'Unione europea per l'esecuzione dei programmi relativi all'attuazione dell'Accordo.

Il sottosegretario Bruno CESARIO, nel confermare i dati contenuti nella relazione tecnica allegata al testo del disegno di legge presentato dal Governo, assicura che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Claudio D'AMICO (LNP), formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4470 Governo, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,

con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008;

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Atto n. 364.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 150

del 2009, con cui è stata data attuazione alla delega in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni conferita dall'articolo 2 della legge n. 15 del 2009. Rileva che alla norma di delega e al decreto legislativo n. 150 del 2009 non sono ascritti effetti finanziari e che lo schema di decreto non è corredato di relazione tecnica; la relazione illustrativa afferma, infatti, che le modifiche proposte hanno carattere ordinamentale per cui non viene redatta la relazione tecnica. Nel segnalare come il provvedimento non presenti, pertanto, profili finanziari di rilievo, propone di esprimere nulla osta.

Il sottosegretario Bruno CESARIO concorda con il relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.

Atto n. 365.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dando conto della prosecuzione degli approfondimenti da parte del relatore e dei relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04688 Ghizzoni: Sulla riduzione di organico nelle scuole in provincia di Modena	42
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	48
5-04703 Coscia: Sulla formazione degli organici nelle scuole del X municipio del comune di Roma	43
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	50
5-04880 Giammanco: Sulle disposizioni riguardanti il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi della legge n. 240 del 2010	43
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>) .	44
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i>	53

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinata, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis	47
---	----

INTERROGAZIONI

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 10.20.

5-04688 Ghizzoni: Sulla riduzione di organico nelle scuole in provincia di Modena.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ricorda che l'atto ispettivo era volto soprattutto a stimolare l'attenzione del Governo sulla specificità della Provincia di Modena che, insieme a poche altre, vede incrementare costantemente il numero degli studenti. Sottolinea che per tale motivo i « tagli » previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008 risultano nel territorio modenese più incisivi, creando ancora maggiori disagi rispetto al passato. Segnala, inoltre, che l'Esecutivo non fornisce risposta sulla richiesta in merito alla scuola primaria – che solo a Modena registra una riduzione

di undici docenti rispetto all'anno passato – e sulle reali esigenze educative della città. Ritiene, inoltre, che anche in ordine al tempo pieno la risposta fornita dal rappresentante del Governo non sia veritiera: solo nel comune di Castelvetro, infatti, ben due prime classi non avranno più il modulo del tempo pieno. Segnala anche, con rammarico, la scomparsa dell'offerta del «tempo prolungato» per le classi della scuola media modenese, in particolare per le classi prime e seconde, un modulo orario molto apprezzato dalle famiglie, trattandosi di un tempo medio-lungo che si attestava sulle 33 ore settimanali. Ricorda quindi che la scuola modenese, da sempre un esempio di eccellenza, ora, invece, continuando a crescere le richieste in termini di alunni iscritti, sarà penalizzata dal fatto che continueranno a crescere le attese senza possibilità alcuna di dare adeguate risposte alle famiglie. Conclude, infine, stigmatizzando che anche il sistema di educazione per gli adulti versa in gravi difficoltà in conseguenza dei tagli apportati alle relative risorse. Preannuncia quindi la presentazione di un'altra interrogazione, avente ad oggetto la scuola del carcere di Sant'Anna di Modena che rischia di non poter continuare l'attività. Con l'eventuale cessazione di quell'importante momento formativo i detenuti del carcere indicato non avranno alcuna opportunità di istruzione, venendo così meno la funzione costituzionalmente garantita di rieducazione dei detenuti, che è alla base del sistema penale italiano.

5-04703 Coscia: Sulla formazione degli organici nelle scuole del X municipio del comune di Roma.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria COSCIA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, di cui apprezza la completezza di dati tecnici. Sottolinea, però, che rispetto al nuovo

plesso scolastico ubicato in zona Romanina-Tor Vergata, si danno notizie dettagliate circa la definizione complessiva dell'organico relativo all'Istituto, ma non si fornisce alcuna certezza circa la reale apertura delle classi di cui faceva richiesta il dirigente scolastico. A tale riguardo, auspica che possa trovare ulteriore spazio la possibilità, adombrata nelle conclusioni della risposta fornita dall'Esecutivo, di riesaminare la questione con margini per un possibile intervento nel senso auspicato dal suo atto ispettivo, nell'ambito delle operazioni per l'adeguamento dell'organico degli uffici scolastici.

5-04880 Giammanco: Sulle disposizioni riguardanti il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi della legge n. 240 del 2010.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gabriella GIAMMANCO (PdL), replicando, si dichiara totalmente soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario Pizza, che ringrazia. Sottolinea che il testo chiarisce e precisa in maniera netta ed univoca la questione degli assegni di ricerca, in particolare per quelli banditi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative. Ricorda, infine, che la questione era stata posta reiteratamente da diversi ricercatori interessati ad una corretta interpretazione della controversa materia.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 luglio 2011 — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene

il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica, Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

Atto n. 372.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 giugno 2011.

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame, che illustra (*vedi allegato 4*).

Luigi NICOLAIS (PD) ringrazia la relatrice per la dettagliata illustrazione della proposta di parere che considera però solo formalmente corretta. Al riguardo sottolinea, infatti, che il provvedimento in esame non aiuta a colmare la improcrastinabile necessità di avviare oggi i concorsi universitari fermi da oltre tre anni, poiché avviare in tre anni due diversi modi di reclutamento significa mettere in atto un sostanziale blocco delle procedure. Ribadisce, quindi, la necessità di avviare velocemente le pratiche concorsuali atte a far partire urgentemente i concorsi, mentre lo schema in esame non fa che rinviare e procrastinare tali scadenze. Ricorda infatti che il provvedimento in oggetto rinvia ad atti successivi – quali quelli relativi all'individuazione delle Commissioni di valutazione, dei settori concorsuali e dei criteri di selezione dei candidati – senza l'emanazione dei quali non si può procedere realmente verso l'espletamento dei concorsi universitari. A tal proposito, rileva che, allo stato attuale, non è quindi definibile il tempo necessario per l'avvio di un

reale bando concorsuale, di modo che i novanta giorni previsti come termine per i suddetti adempimenti non sembrano affatto credibile. Aggiunge – in merito ai settori dell'Università, della ricerca e dei finanziamenti – che vi è una totale mancanza di controllo della variabile « tempo » che, invece, diviene sempre più centrale per il successo delle leggi in materia. Rileva che le stesse strutture ministeriali non sono adeguate ad accogliere l'elevato numero di domande che si prevedono e che avrebbero potuto efficacemente essere gestite se fosse entrata invece in vigore l'Anagrafe dei professori e dei ricercatori, già prevista dal decreto-legge n. 180 del 2008. L'Anagrafe, istituita nel 2008, non ha infatti ancora visto la luce mentre avrebbe consentito modalità indubbiamente più semplici per la gestione delle pubblicazioni scientifiche, nel rispetto della *privacy* e del diritto di autore. Senza l'attivazione della medesima si rischia invece la presentazione di ricorsi giurisdizionali che potrebbero bloccare l'intero impianto o, quanto meno, portare ad un ulteriore allungamento dei tempi. Sottolinea quindi che si potrebbe ipotizzare una procedura a sportello e non a bando, in cui tutte le fasi potrebbero essere espletate durante l'arco dell'anno, visto che l'abilitazione non richiede comparazione tra i candidati ma solo il riconoscimento dei titoli. Ritiene, infine, opportuno che il Governo presenti alle Commissioni competenti di Camera e Senato un nuovo schema di regolamento pienamente attuativo, che non operi alcun tipo di rinvio, accompagnato da uno specifico decreto ministeriale circa l'attivazione dell'Anagrafe citata. Sollecita in tal senso l'Esecutivo anche all'emanazione di uno schema di riparto fra gli Atenei delle risorse destinate al fondo per i professori associati.

Eugenio MAZZARELLA (PD) condivide le osservazioni testè espresse dal collega Nicolais sul piano generale, mentre personalmente ritiene che il provvedimento in esame, piuttosto che contribuire ad una risoluzione del problema, divenga una parte di esso. Innanzitutto, bisognerebbe cercare di ovviare alle criticità emerse

platealmente, almeno per ciò che riguarda la valutazione dell'area umanistica rispetto alla valutazione dell'area delle scienze dure. A tal proposito, ricorda che l'attività di valutazione non si concreta mai nella somma di parametri quantitativi, quanto piuttosto nello sforzo di enucleare elementi qualitativi di comparazione. Sottolinea che per l'area delle scienze pure, ad esempio la Fisica, la relativa letteratura scientifica può dirsi gestita da una comunità linguistica coesa, ciò che invece non può sostenersi per l'area umanistica. Al riguardo, segnala che l'ANVUR ha evidenziato che gli indicatori solo quantitativi sono applicabili per lo smaltimento della prima tornata di domande; tali criteri, quindi, serviranno principalmente per scremare le migliaia di domande che verranno presentate. Ritiene emblematico, in proposito, il criterio che assegna 3 punti ad una monografia edita da editori internazionali e 1 solo punto alla monografia edita da editori nazionali. Per una monografia umanistica non è però il criterio della collocazione geografica della casa editrice che può valere, ricordando che una media monografia scientifica, ad esempio in area filosofica, include e fa riferimento ad una bibliografia in almeno quattro lingue dalla quale può ricavarci il criterio di internazionalità per un saggio scientifico di area umanistica. Mette in guardia, quindi, da tali criteri automatici di valutazione che potrebbero far balzare in testa al merito, ad esempio, autori che pubblicano traduzioni a pagamento a livello internazionale. Parimenti, non comprende come una monografia, ad esempio, in materia costituzionale, pubblicata in Italia da case editrici giuridiche di eccellenza, valga 1 punto mentre una monografia pubblicata da un qualsiasi editore minore straniero possa valere 3. Segnala come gli stessi professionisti della valutazione ritengano tali procedure inconcepibili e inapplicabili all'area umanistica.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda all'onorevole Mazzarella che ci saranno altri schemi di regolamento di attuazione, su cui potrà svolgere i riferimenti detta-

gliati che ha indicato, che esulano peraltro dall'esame del provvedimento in discussione.

Eugenio MAZZARELLA (PD), considerando si tratti comunque di valutazioni di buon senso, sottolinea che ricercare editori o riviste che abbiano un collegio scientifico di revisori può essere un criterio che aumenta la promozione della qualità. Ricorda che, al momento, è il Fondo di ricerca assegnato che contribuisce, in base alle risorse disponibili per la pubblicazione, a orientare la scelta dell'editore e della collocazione editoriale, sulla base dei costi coperti. Pertanto, è tale meccanismo che dovrebbe considerare una Commissione che valuti attentamente nel merito i testi sottoposti al suo esame. Non è d'altra parte possibile abilitare l'intelligenza. Ricorda che della quarta parte di *Così parlò Zarathustra* furono tirate 40 copie che Nietzsche pagò di tasca propria; Walter Benjamin d'altronde fallì il tentativo di ottenere l'abilitazione presso l'Università di Francoforte, a dimostrazione del fatto che l'intelligenza non può essere sempre certificata a priori.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ricorda, innanzitutto, come in sede di esame del disegno di legge di riforma del settore universitario proposto dal ministro Gelmini, divenuta poi legge n. 240 del 2010, il suo gruppo aveva scelto una linea di opposizione costruttiva. In particolare, con riguardo all'elaborazione delle nuove procedure di reclutamento dei professori universitari, il suo partito aveva proposto una lista chiusa, in modo che il numero dei posti banditi fosse pari a quello dei posti effettivamente vacanti nelle università; un meccanismo di sorteggio per l'individuazione dei membri delle commissioni esaminatrici e la previsione di un'incompatibilità per i parenti fino al terzo grado. Con riguardo all'atto in esame, osserva invece come le numerose condizioni e osservazioni contenute nella proposta di parere presentata dal relatore testimonino che il provvedimento, anche a giudizio della maggioranza, debba essere ampiamente

modificato. Una prova di ciò emerge anche dall'opportuna condizione, contenuta nella proposta di parere presentata dal relatore, relativa al doveroso rispetto dello *status* dei professori straordinari possessori dell'idoneità nazionale per la prima fascia, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005, ai fini della loro partecipazione alla lista di candidati eleggibili nelle commissioni di concorso; il loro *status* è infatti totalmente equiparato dalla citata norma di legge – non abrogata dalla riforma generale del settore recata dalla legge Gelmini n. 240 del 2010 – a quello dei professori ordinari. Osserva, al riguardo, che l'omissione di una tale previsione si tradurrebbe sicuramente nella presentazione di ricorsi giurisdizionali da parte degli aventi diritto ingiustamente esclusi, con il rischio di bloccare subito le procedure concorsuali. Invita, poi, a trasformare in condizione, l'osservazione che richiede di precisare, con riguardo all'articolo 8, comma 3, che i pareri *pro-veritate* possano essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione. Si riserva, quindi, di comprendere quali siano gli orientamenti della maggioranza ai fini della votazione della proposta di parere.

Emerenzio BARBIERI (PdL), rappresenta all'onorevole Zazzera come la relatrice, indicando nella sua proposta di parere numerose condizioni e osservazioni all'atto in esame, si sia posta, in un opportuno rapporto dialettico con il Governo, lungo la stessa linea indicata al partito della Libertà dal nuovo segretario Angelino Alfano. Osserva, fra l'altro, che si sono opportunamente recepite numerose segnalazioni provenienti dagli ambienti del settore, fatte pervenire alla Commissione sia in sede di audizione sia in via informale. Invita, quindi, a inserire quale condizione nella proposta di parere la necessaria garanzia, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera e), della legge n. 240 del 2010, della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni, al fine di assicurare la massima trasparenza dei lavori delle commissioni.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda innanzitutto all'onorevole Barbieri, con riguardo alla sua indicazione di integrare la proposta di parere del relatore, che la pubblicità degli atti delle procedure di concorso è già pienamente garantita dalla legge. Occorre invece, a suo parere, avviare una seria valutazione delle politiche di reclutamento, al fine di premiare le università che selezionano i docenti migliori e di sanzionare quelle che seguono logiche non meritocratiche. Rileva, altresì, che la richiesta dell'onorevole Barbieri si inserisce nella logica di affidarsi alle procedure per migliorare il sistema, invece di innovare i processi improntandoli alla valutazione. Osserva come, in ogni caso, la pubblicità non garantisca la bontà dell'esito della procedura. Ricorda, quindi, come nel gennaio 2009, in sede di conversione del decreto-legge n. 180 del 2008, il ministro Gelmini annunciò l'avvio del nuovo sistema di reclutamento volto ad introdurre una piena «trasparenza dei concorsi e la fine del potere delle baronie accademiche». A due anni di distanza, in occasione dell'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto sull'abilitazione, il Ministro ha utilizzato le stesse enfatiche motivazioni della propria azione «riformatrice». Coerenza vorrebbe allora che il responsabile del dicastero prendesse atto quanto meno del fallimento delle norme previste dal citato decreto-legge n. 180 che ha istituito il meccanismo del sorteggio per la selezione dei commissari. Ciò a testimonianza che si interviene sempre puntando a modificare le procedure di reclutamento e non anche, come dovrebbe essere, sulle politiche di valutazione. Osserva, poi, con riguardo ai rilievi formulati nel parere del Consiglio di Stato in ordine alla modalità esclusivamente telematica di presentazione dei titoli e delle pubblicazione dei candidati, che sarebbero facilmente superati se fosse già attiva l'Anagrafe dei professori e dei ricercatori, prevista dal decreto-legge n. 180 del 2008, che tuttora non è operativa. Stigmatizza, quindi, il fatto che anche nella politica universitaria il Governo proceda con la logica degli annunci, poi regolarmente di-

sattesi. Replicando ancora all'onorevole Barbieri, il quale interpreta la presenza di numerose osservazioni e condizioni nella proposta di parere del relatore come segno di una positiva interlocuzione tra la maggioranza ed il Governo, ricorda che il Presidente della Repubblica, all'atto della promulgazione della legge n. 240 del 2010, aveva invitato il Governo a condividere la parte attuativa della legge medesima con le parti interessate. Tale invito è stato fino ad ora disatteso. L'assenza di tale doverosa interlocuzione e la scelta di approvare il primo decreto attuativo in tempi rapidissimi, per motivi anche di propaganda, hanno determinato la stesura di un testo impreciso, foriero di futuri ricorsi in sede giurisdizionale. Tale evidenza è conclamata anche dai severi rilievi espressi dal Consiglio di Stato. Ne consegue che, a sei mesi dall'approvazione del decreto in Consiglio dei ministri, si è comunque ben lontani dalla sua emanazione. Al riguardo, segnala fra l'altro come occorrono, per l'avvio delle procedure di abilitazione, altri due provvedimenti attuativi, segnatamente in materia di definizione delle nuove aree concorsuali e di individuazione dei criteri di valutazione. È del tutto evidente che in tali situazioni i nuovi concorsi non potranno svolgersi se non dal prossimo anno accademico. Osserva, quindi, come la modifica continua della normativa portata avanti ormai da anni dal Governo abbia in realtà quale obiettivo il blocco delle procedure concorsuali, per evitare nuovi accessi ai ruoli universitari. A tale proposito, peraltro, rileva che il Governo non ha

ancora proceduto all'emanazione del decreto interministeriale per il riparto delle risorse previste nel disegno di legge finanziaria per il 2011, pur necessaria all'attivazione del piano straordinario di reclutamento di professori associato. Evidentemente non vi è alcuna volontà di procedere all'attuazione di tale previsione normativa; lo dimostra anche il fatto che alla sua interrogazione sull'argomento il Ministero ha fatto sapere in via informale che non è in condizione di rispondere in tempi brevi, sebbene l'atto di sindacato ispettivo sia stato presentato già dall'aprile scorso.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 12 luglio 2011.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.

C. 136 Carlucci, e abbinata, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-04688 Ghizzoni: Sulla riduzione di organico nelle scuole in provincia di Modena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'odierno atto parlamentare, l'Onorevole interrogante ripropone la questione relativa alla determinazione delle dotazioni organiche della scuola e delle riduzioni subite dalle stesse a seguito dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008. In particolare, con riferimento alla situazione della provincia di Modena, auspica che vengano adottate iniziative che possano comunque consentire l'accoglimento delle richieste avanzate dalle famiglie degli alunni per il prossimo anno scolastico 2011/2012.

Si confermano, in via generale, le argomentazioni già esposte nelle precedenti occasioni. In merito all'oggetto specifico dell'interrogazione cui si risponde, sono state richieste notizie al responsabile dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, il quale ha comunicato quanto segue.

Il responsabile di detto Ufficio ha, anzitutto, confermato che i criteri seguiti per l'assegnazione dei contingenti ai diversi ambiti territoriali, dopo gli opportuni confronti con l'Assessorato regionale e le Organizzazioni Sindacali, sono analoghi a quelli utilizzati nei decorsi anni e possono così sintetizzarsi distintamente per gradi di scuola.

Per la scuola dell'infanzia sono stati consolidati in organico di diritto i posti funzionanti in ciascuna realtà territoriale, ivi compresi i 35 autorizzati in organico di fatto nel corrente anno.

Per la scuola primaria:

sono state assegnate 27 ore settimanali alle classi prime, seconde e terze a

tempo normale, e 30 ore settimanali alle classi quarte e quinte a tempo normale;

sono state confermate le classi a tempo pieno funzionanti nel corrente anno scolastico;

sono stati poi ripartiti i restanti 379 posti sulla base di criteri proporzionali.

La scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado presentano una riduzione degli organici provinciali rispettivamente pari al 3,19 e al 3,20 per cento.

Per i posti derivanti da spezzoni si è proceduto all'adeguamento delle corrispondenti risorse del corrente anno scolastico sulla base dei seguenti elementi:

rapporto alunni/posti;

percentuale di classi a tempo pieno nella scuola primaria;

percentuale scuole di montagna.

Per quanto riguarda la provincia di Modena, dai dati forniti dal Dirigente del relativo Ambito territoriale risulta che sono stati consolidati in organico di diritto i posti di scuola dell'infanzia funzionanti nel corrente anno scolastico 2010/2011, comprese le due sezioni antimeridiane che hanno funzionato in organico di fatto.

Si sono inoltre confermate le classi a tempo pieno funzionanti nel corrente anno nella scuola primaria, in particolare è stato istituito lo stesso numero di classi prime a tempo pieno pari alle classi quinte in uscita. Si tratta nel complesso di 976 classi su un totale di 1.402 con un'inci-

denza del 69.61 per cento, che è la più alta della regione. Il rapporto provinciale alunni/classi è di 21,94.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado sono state autorizzate n. 13 nuove classi prime. Il rapporto provinciale alunni/classi è di 22,99.

In relazione alla scuola secondaria di secondo grado, sono state autorizzate in organico di diritto 1.280 classi, di cui 24 articolate tra più indirizzi, con un totale di

posti docente pari a 2.317. Il numero medio provinciale di alunni per classe è di 23,4.

Infine, con decreto n. 87 del 28 giugno 2011, si è proceduto all'istituzione del « Liceo Musicale » presso l'Istituto « Sigonio » di Modena e all'attivazione presso il medesimo di una classe prima a nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2011/2012, essendosi realizzate le necessarie condizioni.

ALLEGATO 2

5-04703 Coscia: Sulla formazione degli organici nelle scuole del X municipio del comune di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione rappresentata nell'atto parlamentare in discussione, concernente l'attivazione per il prossimo anno scolastico di tre classi prime e due classi intermedie di scuola primaria presso il nuovo edificio scolastico ubicato in zona Romanina-Tor Vergata del Comune di Roma, va esaminata nel contesto delle disposizioni che regolano la formazione degli organici.

Va, preliminarmente, ricordato che l'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha disposto che: « Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011-2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei ... ».

Per l'anno scolastico 2011-2012 la ripartizione, a livello regionale, della consistenza numerica nazionale delle dotazioni organiche è stata effettuata in relazione alle specificità degli ambiti territoriali interessati. In particolare, si è fatto riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle istituzioni scolastiche e alle diversità legate alle situazioni ambientali e socio economiche, e inoltre, si è tenuto conto delle funzioni e dei compiti previsti per i profili professionali del personale. Ulteriore rilievo è stato riservato ai

diversi contesti territoriali interessati ai fenomeni migratori, alle distanze ed ai collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni montani e nelle piccole isole. Ciò a conferma della dovuta attenzione prestata a tutte le realtà territoriali.

In particolare, i criteri utilizzati per la determinazione delle dotazioni organiche, come per gli anni scorsi, sono: entità della popolazione scolastica; presenza di alunni portatori di handicap e di alunni di cittadinanza non italiana; caratteristiche geomorfologiche dei territori interessati; condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà; distribuzione delle classi tra i vari gradi di istruzione e relativo tempo scuola (tempo pieno nella scuola primaria e tempo prolungato nella scuola di primo grado) presenza dei plessi, sezioni staccate eccetera.

Si fa presente che la riduzione complessiva dell'organico docente, derivante dalle tre azioni del Piano programmatico attuativo dell'articolo 64 della legge n. 133, comporta nel triennio in corso una riduzione del personale docente di 87.400 posti, di cui 20.000 programmati dal precedente Governo.

Tali riduzioni sono state attuate secondo i criteri previsti dal citato Piano programmatico e dai relativi regolamenti attuativi.

Ciò premesso, sulla situazione specifica prospettata dall'Onorevole interrogante, il competente Ufficio scolastico regionale per il Lazio, interessato ai riguardo, ha fatto presente quanto segue.

Dai tabulati meccanografici relativi all'organico di diritto per l'anno scolastico 2011/2012, risulta che il Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo « Raffaello » di Roma, non potendo richiedere due organici separati – plesso « Romanina » e nuovo plesso « Romanina-Tor Vergata » – in quanto quest'ultimo non è ancora codificato perché di nuova istituzione, ha richiesto, in presenza di 117 iscrizioni complessive di alunni alla prima classe, n. 6 classi prime, tutte a tempo pieno, 3 delle quali, si presume, destinate al nuovo plesso della Romanina/Tor Vergata.

Il suddetto Ufficio ha precisato di aver autorizzato il funzionamento di n. 5 classi prime, di cui n. 3 classi a tempo normale e n. 2 classi a tempo pieno. Dette classi, sulla base delle comunicazioni del Dirigente scolastico, funzioneranno ripartite tra i due plessi con relativa distribuzione degli alunni da parte del Dirigente medesimo.

Per quanto riguarda le classi intermedie, sulla base dei dati comunicati dal Dirigente scolastico nella proposta di organico, sono state autorizzate n. 3 classi

seconde con un totale di 66 alunni, e tre classi terze con 59 alunni, e più precisamente:

delle 3 classi seconde, due sono a tempo pieno con 50 alunni ed una è a tempo normale con 16 alunni, in prosecuzione delle corrispondenti classi prime che hanno funzionato nel corrente anno;

delle 3 classi terze, due sono a tempo pieno con 43 alunni ed una è a tempo normale con 16 alunni, in prosecuzione delle corrispondenti classi seconde dell'anno 2010-2011.

Per l'assegnazione degli alunni e la ripartizione delle classi nei singoli plessi, come sopra evidenziato, la competenza è del Dirigente scolastico, con l'onere di un'equa distribuzione degli stessi.

Si informa, infine, che stanno per essere diramate le istruzioni per l'adeguamento dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2011-2012 alla situazione di fatto. Nell'ambito delle relative operazioni, gli uffici scolastici potranno riesaminare talune situazioni per le quali sussistano i presupposti di un possibile intervento.

ALLEGATO 3

5-04880 Giammanco: Sulle disposizioni riguardanti il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi della legge n. 240 del 2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato dall'On. interrogante, il Governo ha già risposto ad analoga interrogazione presentata dall'On. Ghizzoni (n. 5-04231) il 16 marzo scorso.

Si conferma, pertanto, quanto già riferito nella precedente occasione.

La legge 30 dicembre 2011 n. 240 detta, all'articolo 22, una nuova disciplina per il conferimento degli assegni di ricerca. Ai sensi del successivo articolo 29, comma 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è abrogato, tra gli altri, l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 recante la precedente disciplina sul conferimento degli assegni di ricerca.

Per ciò che riguarda le regole applicabili al conferimento degli assegni banditi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative e, in particolare, per quanto riguarda il rinnovo degli stessi, dovrà essere applicata la normativa precedente.

Si comunica, infine, che il 9 marzo 2011 il Ministro Gelmini ha firmato il Decreto Ministeriale relativo alla definizione dell'importo minimo degli assegni di ricerca. Il decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2011 ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 2011.

ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato;

preso altresì atto di quanto esposto dai soggetti auditi il 5 luglio 2011;

tenuto conto dei rilievi espressi dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione);

considerata l'opportunità di definire in maniera univoca già nel regolamento il termine per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale *dies a quo*, alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

valutata l'opportunità di prevedere che i titoli e le pubblicazioni scientifiche possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica – al fine di non gravare i candidati dell'onere dell'esclusiva presentazione telematica che, in taluni casi, per le pubblicazioni più risalenti, potrebbe essere adempiuto con estrema difficoltà e dispendio di risorse finanziarie, assolutamente non proporzionate allo scopo della procedura – e che venga previsto che possano essere presentate esclusivamente per via telematica sol-

tanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;

considerato che, se il numero dei professori inseriti nella lista è inferiore a 8, la lista è integrata mediante l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale, ipotesi non contemplata dalla legge n. 240 del 2010; che, al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'integrazione ha lo scopo di rendere comunque effettivo il sorteggio nel caso in cui le candidature fossero esigue e che, sull'argomento, il CUN, con mozione approvata il 7 aprile 2011, ha evidenziato che un sorteggio effettuato con l'inserimento degli altri professori afferenti al macrosettore concorsuale rischia di produrre una commissione nella quale potrebbe non comparire nessun professore appartenente allo specifico settore concorsuale;

valutata l'esigenza, con riguardo alla possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano parzialmente esentati, a domanda, dalla ordinaria attività didattica, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge n. 240 del 2010, di confermare la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica;

considerata l'opportunità di prevedere che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da università italiane sia effettuata dall'ANVUR;

considerata l'opportunità, in relazione alla previsione secondo cui, ai fini del sorteggio, i componenti di ciascuna

lista sono collocati in ordine alfabetico e questo determina l'attribuzione di un numero d'ordine, essendo in caso di omonimia l'ordine di priorità definito sulla base della data di nascita, di sopprimere quest'ultima previsione;

valutata l'esigenza, con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, che vengano sorteggiati anche dei membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a proseguire i lavori dei membri effettivi, al fine di evitare ritardi nella conclusione dei lavori dovuti a nuovi sorteggi;

rilevato che, all'articolo 6, comma 9, il riferimento corretto, in base all'articolo 16, comma 3, lett. i), della legge n. 240 del 2010 non è alla formazione della lista, ma al sorteggio nell'ambito della lista;

rilevato che, all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, la locuzione « pubblicità sul sito dell'università per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione » potrebbe essere interpretata nel senso che, dopo sette giorni, non è più necessario che le determinazioni siano disponibili sul sito, quando, invece, l'obiettivo è chiaramente quello di vincolare, in termini temporali, lo svolgimento della successiva riunione della commissione;

considerata l'opportunità di precisare che i pareri *pro-veritate* possano essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. con riguardo all'articolo 3, comma 2, venga definito in maniera univoca già nel regolamento il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande, facendo, inoltre, riferimento, quale *dies a quo*, esclusivamente alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

2. con riguardo all'articolo 6, si preveda un primo sorteggio nell'ambito del macrosettore, volto a integrare la lista dei professori del settore concorsuale fino a raggiungere il numero di 8, e che il sorteggio dei commissari si effettui nell'ambito della lista così integrata;

3. con riguardo all'articolo 6, comma 5, venga previsto che anche l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari provenienti da atenei italiani sia effettuata dall'ANVUR;

4. con riguardo all'articolo 6, comma 11, va confermata la previsione di esenzione solo parziale dalla attività didattica, a domanda, per i commissari in servizio presso atenei italiani, dovendo comunque essere assicurato lo svolgimento delle sessioni di esame;

5. con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera b), venga soppressa la previsione secondo cui, in caso di omonimia, l'ordine di priorità è definito sulla base della data di nascita;

6. con riguardo alla formazione di ciascuna commissione, si preveda il sorteggio anche di membri supplenti, per il caso di dimissioni o di impossibilità a seguire i lavori da parte dei membri effettivi;

7. con riguardo all'articolo 8, ove è previsto che le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro 5 mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dei candidati, venga rispettato il dettato dell'articolo 16, comma 3, lett. e), della legge n. 240 del 2010, che dispone che i 5 mesi decorrono dall'indizione della procedura;

8. con riguardo all'articolo 9, comma 2, venga specificato che, ai fini delle procedure di formazione delle commissioni, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, includendo tra i soggetti in possesso di idoneità anche coloro i quali, ai sensi di tale legge, abbiano prestato servizio in qualità di professori ordinari di ruolo;

9. si abroghi il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, che aveva conferito una delega al Governo nella stessa materia, da esercitare entro 6 mesi dalla data della sua entrata in vigore;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo all'articolo 3, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere che titoli e pubblicazioni scientifiche, editi prima della data di entrata in vigore del decreto, possano essere presentati al Ministero per via cartacea ovvero per via telematica, e di prevedere che possano essere presentate esclusivamente per via telematica soltanto le pubblicazioni aventi data posteriore all'entrata in vigore del decreto;

b) all'articolo 6, comma 9, si valuti l'opportunità di sostituire le parole « La formazione della lista di cui al comma 2 » con le parole « Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al comma 2 », nonché l'opportunità di spostare il comma in questione nell'ambito dell'articolo 7, dedicato alle operazioni di sorteggio;

c) all'articolo 8, comma 1, terzo periodo, si valuti l'opportunità di sopprimere le parole « per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione »;

d) si valuti l'opportunità di precisare, con riguardo all'articolo 8, comma 3, che i pareri *pro-veritate* possano essere richiesti solo dalla maggioranza della Commissione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comune di Napoli, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4480 Governo di conversione del decreto-legge n. 94 del 2011 recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania 56

SEDE REFERENTE:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 56

ALLEGATO 1 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 62

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 61

ALLEGATO 2 (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 75

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 luglio 2011.

Audizione di rappresentanti del Comune di Napoli, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4480 Governo di conversione del decreto-legge n. 94 del 2011 recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 11.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*).

Dopo avere ricordato che, ai sensi dell'articolo 96 *bis*, comma 7, del Regolamento, sono da considerare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge, dichiara inammissibile l'articolo aggiuntivo Barani 1.08, in quanto reca una norma di carattere generale che riconosce nel Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e

del mare l'Autorità di sorveglianza sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, sottolinea i ristretti tempi che il Regolamento riconosce alla Commissione per riferire sui provvedimenti di urgenza all'Assemblea, nonché il carattere puntuale delle disposizioni del decreto legge, che si compone di un solo articolo. Aggiunge inoltre che molti degli emendamenti presentati, proprio in ragione del richiamato carattere puntuale del testo del provvedimento in esame, di fatto, si traducono in proposte radicalmente alternative al testo presentato. Dopo avere richiamato la programmazione dei lavori concordata in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, secondo cui nella seduta di oggi la Commissione dovrebbe concludere l'esame degli emendamenti, fa notare come tale programmazione induca necessariamente ad invitare al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, diversamente esprime parere contrario. Ritiene però di potersi impegnare sin d'ora a valutare attentamente, ai fini dell'esame in Assemblea, pochi specifici emendamenti che i rappresentanti dei gruppi di opposizione ritenessero di prioritaria importanza.

Raffaella MARIANI (PD) sottolinea anzitutto il fatto che, fuori da ogni logica ostruzionistica, i deputati del gruppo del Partito democratico hanno presentato solo otto emendamenti. Dichiarando altresì, a nome del suo gruppo, la disponibilità a limitare tale numero a soli tre o quattro emendamenti, richiamando, tuttavia, la necessità che gli stessi siano approfonditamente discussi nella seduta odierna.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, nel ribadire il proprio invito a ritirare tutti gli emendamenti presentati, manifesta la più ampia volontà di approfondire, ai fini dell'esame in Assemblea, i più importanti emendamenti che gli saranno segnalati dai gruppi di opposizione.

ALDO DI BIAGIO (FLpTP), nel prendere atto della disponibilità manifestata

dal relatore, osserva che i deputati del suo gruppo hanno presentato soltanto due emendamenti relativi a questioni particolarmente sentite sul territorio. Nel dichiarare quindi che si adegnerà ad un'eventuale decisione condivisa di procedere al ritiro degli emendamenti presentati, chiede, tuttavia, che i citati due emendamenti siano valutati con la più grande attenzione dal relatore.

Tommaso FOTI (PdL) ritiene che la proposta formulata dal relatore sia una proposta ragionevole che rappresenta un punto di equilibrio positivo fra le ragioni della maggioranza e quelle dell'opposizione.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur comprendendo le ragioni che hanno spinto il relatore a formulare la proposta di ritiro degli emendamenti, ritiene che, ai fini di un adeguato approfondimento istruttorio in Commissione delle proposte emendative presentate, sarebbe preferibile differire di qualche ora l'esame degli emendamenti.

Ermete REALACCI (PD), nel sottolineare il valore irrinunciabile dell'esame istruttorio in Commissione, ai fini dell'elaborazione di un buon testo da presentare in Assemblea, chiede al relatore di chiarire se la sua proposta deve intendersi come un semplice rinvio della discussione degli emendamenti al momento dell'esame in Assemblea del provvedimento, ovvero se sia possibile programmare, dopo un breve rinvio dei lavori, una nuova seduta della Commissione nella quale esaminare approfonditamente alcuni pochi emendamenti presentati dai deputati di opposizione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, precisa che il relatore ha invitato i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti, impegnandosi altresì a prendere in attenta considerazione, ai fini dell'esame in Assemblea, quegli emendamenti che i gruppi di opposizione ritenessero di particolare rilievo.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) ritiene di dover richiamare l'attenzione del relatore già in questa fase sui cinque emendamenti presentati dai deputati del suo gruppo.

Tino IANNUZZI (PD) esprime rammarico per quanto dichiarato dal relatore, anche in considerazione del fatto che gli emendamenti presentati dal Partito democratico sono solo otto su cinquantaquattro e che la collega Mariani ha già manifestato, a nome del proprio gruppo, la disponibilità a limitare la discussione a soli tre o quattro di essi.

Guido DUSSIN (LNP) manifesta la disponibilità a prendere positivamente in considerazione la proposta formulata dal relatore.

Tino IANNUZZI (PD), nel richiamare le ragioni espresse dai deputati dell'opposizione che sono intervenuti nel dibattito, dichiara, a nome del gruppo del Partito democratico, di non poter accedere alla proposta formulata dal relatore, esprimendo rammarico per la constatata indisponibilità del relatore medesimo ad esaminare attentamente già in tale fase solo alcuni degli emendamenti presentati dal proprio gruppo.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, preso atto delle posizioni espresse dai rappresentanti dei gruppi sulla sua proposta di ritiro, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere conferme a quello dichiarato dal relatore.

Alessandro BRATTI (PD) illustra il contenuto dell'emendamento Bonavitacola 1.1 con cui si chiede che venga dichiarato lo stato di emergenza nella gestione dei rifiuti in Campania fino al 31 dicembre 2011, allo scopo di dare più forza all'esigenza di definire, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni, un impegno solidale di tutte le

regioni italiane per lo smaltimento dei rifiuti campani ordinato secondo le capacità impiantistiche di ciascuna regione.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, intervenendo per una precisazione, ribadisce la contrarietà del Governo a procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza, anzitutto in ragione della netta contrarietà a tale provvedimento più volte ribadita dai rappresentanti degli organi dell'Unione europea. Aggiunge altresì che il Governo, dopo avere restituito, con i precedenti provvedimenti, alle istituzioni territoriali della Campania tutti i poteri relativi alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, non è in alcun modo disposto ad adottare nuovi provvedimenti emergenziali, ritenendo che le istituzioni regionali e locali siano in grado, e, per meglio dire, devono dimostrarsi in grado di superare l'attuale situazione di criticità, ferma restando la assoluta volontà del Governo nazionale di supportarle con tutti i mezzi necessari per il superamento definitivo della lunga stagione emergenziale.

Sottolinea, inoltre, che, ove si fosse accolta la prospettiva sostenuta dal deputato Bratti di un rafforzamento del ruolo della Conferenza Stato-regioni ai fini della definizione degli accordi interregionali per il trasferimento dei rifiuti campani, si sarebbe commesso un grave errore che avrebbe portato ad un pericoloso allungamento dei tempi necessari per sgomberare le strade di Napoli dai rifiuti e scongiurare, in tal modo, ogni rischio sanitario per la popolazione. Del resto, la migliore testimonianza della bontà della scelta operata dal Governo con l'emanazione di un decreto-legge conciso nel contenuto, ma efficace nel raggiungimento dello scopo che il Governo si era prefisso, sta a suo avviso nel fatto che in pochissimi giorni sono già stati siglati importanti accordi con le regioni Toscana, Emilia e Liguria, che consentono di guardare con fiducia a quanto avverrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Conclude quindi ribadendo che per il Governo è fondamentale che tutta la responsabilità del ciclo dei rifiuti resti in capo alle istituzioni cam-

pane e che, sotto questo punto di vista, la stessa posizione critica espressa in seno alla maggioranza dalla Lega Nord non deve considerarsi affatto in contrapposizione a quella del PdL o del Governo.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) prende atto con rammarico della posizione espressa, peraltro in termini estremamente chiari, dal ministro Prestigiacomo, da cui si evince che le misure adottate dal Governo hanno un orizzonte temporale molto limitato e che sostanzialmente il Governo ha eluso la questione fondamentale della realizzazione in Campania di un sistema impiantistico di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, a cominciare dai nuovi termovalorizzatori, da cui dipende in modo diretto l'effettiva possibilità di rendere autosufficiente la gestione del ciclo dei rifiuti in quella regione ed il definitivo superamento della criticità della situazione dei rifiuti.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Bonavitacola 1.1 e Bratti 1.2.

Tommaso FOTI (PdL), dopo aver sottoscritto gli emendamenti Paolo Russo 1.3, 1.7 e 1.12, Landolfi 1.4, 1.8 e 1.15, Barani 1.6, 1.10 e 1.16, dichiara di ritirarli.

Pasquale VESSA (PdL) ritira i suoi emendamenti 1.5, 1.9, 1.14 e 1.25.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Piffari 1.11, 1.13 e 1.17.

Fulvio BONAVITACOLA (PD) illustra i contenuti del proprio emendamento 1.18, richiamandone l'importanza. In tal senso, sottolinea l'urgenza di procedere alla individuazione delle nuove discariche che, tenuto conto della saturazione di tutte le discariche campane esistenti, nei prossimi sei mesi dovranno accogliere centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti. Sotto questo profilo, denuncia il fatto gravissimo che, ad oggi, il Presidente della regione Campania non abbia ancora provveduto alla nomina di quattro dei cinque com-

missari straordinari provinciali deputati alla scelta dei siti delle nuove discariche. Giudica, inoltre, del tutto inadeguate le misure adottate dall'unico commissario straordinario nominato, quello per la provincia di Napoli, il quale sembra aver orientato le proprie scelte verso la individuazione di una miriade di micrositi, insufficienti a risolvere la grave situazione in atto ed oggetto di sicure e diffuse contestazioni sul territorio.

Conclude quindi ribadendo l'importanza dell'emendamento 1.18, di cui raccomanda l'approvazione, sfidando il Governo ad indicare una diversa soluzione alla questione fondamentale della rapida individuazione dei siti per la realizzazione delle nuove discariche.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Bonavitacola 1.18 e Libè 1.19.

Guido DUSSIN (LNP) ritira i suoi emendamenti 1.20, 1.21 e 1.37.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Piffari 1.22, 1.23 e 1.24.

Pasquale VESSA (PdL) ritira il suo emendamento 1.25.

Tommaso FOTI (PdL) dopo aver sottoscritto gli emendamenti Paolo Russo 1.26, Landolfi 1.27 e Barani 1.28, dichiara di ritirarli.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bonavitacola 1.29, Piffari 1.30, gli identici emendamenti Piffari 1.31, Margiotta 1.32 e Libè 1.33.

Alessandro BRATTI (PD) illustra l'emendamento Bonavitacola 1.34 che, a suo avviso, è fra i più importanti tra quelli presentati dai deputati del Partito democratico. Denuncia, quindi, l'irrazionale

scelta del Governo di limitare il trasferimento dei rifiuti campani alle regioni limitrofe, alcune delle quali si trovano in situazioni gravi se non emergenziali e nessuna delle quali è dotata di un sistema di impianti adeguato alla necessità di provvedere allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla regione Campania. Ribadisce quindi che la soluzione migliore sarebbe quella di coinvolgere tutte le regioni italiane, a partire dal Veneto e dalla Lombardia, i cui impianti potrebbero accogliere, senza nulla togliere alla loro funzionalità, decine e decine di migliaia di tonnellate di rifiuti provenienti dalla regione Campania.

Domenico SCILIPOTI (PT) segnala al ministro Prestigiacomo la gravità di quanto riportato recentemente dagli organi di informazione circa la presenza di amianto nella discarica di Mazzarrà Sant'Andrea, invitando il Governo a verificarne la veridicità e ad intervenire, in caso affermativo, con tutti i mezzi a disposizione a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ritenendo che la questione sollevata dal deputato Scilipoti possa essere meglio affrontata in sede di svolgimento di atti di sindacato ispettivo, invita il deputato alla presentazione in tal senso di una interrogazione parlamentare.

La Commissione respinge l' emendamento Bonavitacola 1.34.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nel richiamare le considerazioni svolte dal collega Bratti, ribadisce che il trasferimento fuori regione dei rifiuti campani devono essere diretti prioritariamente verso le regioni che hanno maggiori potenzialità impiantistiche.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Margiotta 1.35, Piffari 1.36, 1.38 e 1.39.

Tommaso FOTI (PdL) ritira il proprio emendamento 1.40. Dopo avere inoltre sottoscritto gli emendamenti Paolo Russo 1.41, 1.42 e 1.43, dichiara di ritirarli.

Tino IANNUZZI (PD) illustra il contenuto del proprio articolo aggiuntivo 1.01, di cui segnala la particolare importanza. Ritiene infatti inaccettabile che il Governo mantenga in vita le disposizioni che hanno imposto, per mere ragioni politiche, la provincializzazione del ciclo dei rifiuti in Campania, dopo che lo stesso Governo ha dovuto per ben due volte derogare a tali disposizioni consentendo ai comuni, con proroghe semestrali, di continuare ad esercitare le competenze in materia. Sotto questo profilo, richiama la maggioranza ed il Governo ad un atto di dignità e di responsabilità, ponendo fine ad una assoluta ed ingiustificabile anomalia normativa e restituendo in via definitiva ai comuni campani le competenze e le funzioni attribuite a tutti i comuni italiani in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Iannuzzi 1.01 e Piffari 1.06.

Roberto TORTOLI (PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.011.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Libè 1.02, 1.03 e 1.04.

Tommaso FOTI (PdL), dopo avere sottoscritto gli articoli aggiuntivi Cirielli 1.05 e Paolo Russo 1.07, dichiara di ritirarli.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) ritira gli articoli aggiuntivi Muro 1.09 e 1.010, di cui è cofirmatario.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il testo del decreto legge in esame sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 2*).

Invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Morassut 3.01, degli emendamenti Piffari 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2, Bocci 5.3, degli identici emendamenti Motta 7.2 e Piffari 7.3, nonché dell'emendamento Piffari 7.7, diversamente esprime parere contrario su tali proposte emendative. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1, esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Pizzolante 7.1, 7.6 e 7.8, nonché sull'articolo aggiuntivo Zeller 7.01.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere conforme a quella dichiarato dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Roberto MORASSUT (PD), insistendo per la votazione del suo articolo aggiuntivo 3.01, sottolinea che, a fronte di un testo che solo formalmente è diretto a promuovere lo sviluppo e la tutela degli spazi verdi urbani, ma che in realtà si occupa unicamente di piantumazioni e di coperture a verde degli edifici, il proprio articolo aggiuntivo 3.01 contiene misure che, se approvate, consentirebbero di fare un salto di qualità alle politiche urbane dirette a promuovere e rafforzare i meccanismi e gli strumenti per una efficace gestione e implementazione degli spazi verdi urbani.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Morassut 3.01 e l'emendamento Piffari 4.1.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), pur comprendendo le ragioni che sono alla base dell'invito al ritiro del suo emendamento 4.2 formulato dal relatore, insiste per la votazione del medesimo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piffari 4.2, 5.1, 5.2 e Bocci 5.3; approva quindi l'emendamento Pizzolante 7.1.

Carmen MOTTA (PD) insiste per la votazione del suo emendamento 7.2, non comprende infatti le ragioni del parere espresso dal relatore. Osserva infatti che, se è vero che il testo in discussione attribuisce ai comuni il compito di provvedere al censimento degli alberi monumentali presenti sul territorio, sarebbe irrazionale non coinvolgere la loro rappresentanza nazionale nella definizione dei principi e dei criteri direttivi che devono presiedere alle operazioni di censimento degli alberi monumentali e di redazione dei relativi elenchi regionali.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Motta 7.2 e Piffari 7.3; approva, quindi, l'emendamento Pizzolante 7.6; respinge poi l'emendamento Piffari 7.7; approva infine l'emendamento Pizzolante 7.8.

Tommaso FOTI (PdL) dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Zeller 7.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Zeller 7.01.

Giulia COSENZA (PdL) ringrazia il ministro Prestigiacomo per la sensibilità dimostrata nel sostenere il provvedimento in esame, e la Commissione per la convinta volontà di giungere in tempi brevi alla conclusione dei propri lavori e alla approvazione del testo in discussione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative testè approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. (C. 4480 Governo).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Allo scopo di garantire l'adozione urgente di misure risolutive della gravissima situazione che si è determinata nella regione Campania, anche sotto il profilo igienico-sanitario, a causa dell'accumulo di ingenti quantitativi di rifiuti in siti di stoccaggio, impianti di trattamento e luoghi pubblici, è deliberato, entro 3 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nella gestione dei rifiuti della Regione Campania fino al 31 dicembre 2011. Tale deliberazione è volta prioritariamente ad impegnare tutte le regioni italiane, in ragione della rispettiva capacità di accoglimento dei rifiuti, alla piena collaborazione con la Regione Campania per il superamento della grave emergenza in atto.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, la delibera dichiarativa dello stato d'emergenza promuove anche una seduta straordinaria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata, anche sulla scorta delle intese già intercorse, all'approvazione di un Accordo quadro interregionale che impegni tutte le regioni italiane per lo smaltimento in ambito extraregionale dei rifiuti provenienti dalla Regione Campania, considerando le potenzialità di ogni singola regione in relazione alla propria dotazione impiantistica e secondo criteri di perequazione ambientale. L'Accordo quadro di cui al comma 1 definisce:

a) caratteristiche ed entità dei rifiuti conferibili nei territori delle diverse Regioni, limitatamente alla durata della fase emergenziale;

b) un Protocollo *standard* cui dovranno uniformarsi, anche a modifica delle intese già intercorse, i singoli Accordi operativi fra la Regione Campania e le altre regioni italiane, contenente, tra l'altro, le norme tecniche sulle modalità di controllo e trasporto dei rifiuti conferibili, ai fini di tutela ambientale dei territori interessati dai previsti flussi e conferimenti;

c) eventuali misure di compensazione ambientale in favore dei territori di cui alla lettera a), ove motivate in ragione dell'entità dei conferimenti previsti.

1-ter. Negli affidamenti e nell'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture finalizzati a fronteggiare l'emergenza non sono consentite deroghe all'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e deve essere garantita la rotazione dei soggetti affidatari.

1. 1. Bonavitacola, Mariani, Orlando, Iannuzzi, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Fino al 31 dicembre 2011 i rifiuti derivanti in regione Campania dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR ovvero di tritopressatura in

impianti debitamente autorizzati possono essere smaltiti in deroga al divieto disposto dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

1-bis. La deroga di cui al comma 1 è consentita previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero mediante accordo diretto fra le regioni interessate, che determina anche il contingente dei conferimenti previsti. I trasferimenti avvengono su comunicazione della Regione Campania alla Regione ove ricade l'impianto di destinazione finale, corredata da dichiarazione con cui il soggetto conferitore indica le misure e cautele adottate per il rispetto delle norme ambientali inerenti le fasi di prelevamento, trasporto e conferimento dei rifiuti.

1-ter. In situazioni di gravi e perduranti criticità nell'afflusso dei rifiuti agli impianti STIR, i Comuni della Regione Campania sono autorizzati a conferire direttamente rifiuti urbani non pericolosi presso altri impianti che risultino muniti delle prescritte autorizzazioni regionali ai sensi delle vigenti norme ambientali, con preferenza, ove disponibili, per impianti di proprietà pubblica o a partecipazione pubblica maggioritaria. I relativi accordi di conferimento, con allegata dichiarazione di cui al precedente comma *1-bis*, sono comunicati dai Comuni alla Regione Campania ai fini dell'acquisizione del nulla osta da parte della Regione di destinazione finale dei rifiuti oggetto dell'accordo.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il coordinamento dei flussi dei rifiuti in ambito provinciale è attribuito al prefetto della provincia. Il coordinamento dei flussi dei rifiuti in ambito extraprovinciale è attribuito al prefetto della provincia di Napoli. In sede di conferenza di servizi fra i prefetti delle province della Campania, promossa e presieduta dal Prefetto della provincia di Napoli, è definito su base mensile il programma dei flussi in ambito provinciale ed extraprovinciale, avuto riguardo a garan-

tire la priorità dei deflussi di rifiuti dai Comuni a più alto carico insediativo, nonché, in termini premiali, dai Comuni con più alte percentuali di raccolta differenziata.

1. 2. Bratti, Mariani, Bonavitacola, Orlando, Iannuzzi, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2012 alla disciplina dei rifiuti speciali.

*** 1. 3.** Paolo Russo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2012 alla disciplina dei rifiuti speciali.

*** 1. 4.** Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti

dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2012 alla disciplina dei rifiuti speciali.

*** 1. 5.** Vessa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2012 alla disciplina dei rifiuti speciali.

*** 1. 6.** Barani.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2011 alla disciplina dei rifiuti speciali.

**** 1. 7.** Paolo Russo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate

negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2011 alla disciplina dei rifiuti speciali.

**** 1. 8.** Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2011 alla disciplina dei rifiuti speciali.

**** 1. 9.** Vessa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania, i rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono assoggettati fino alla data del 31 dicembre 2011 alla disciplina dei rifiuti speciali.

**** 1. 10.** Barani.

Al comma 1, dopo le parole: STIR della regione Campania aggiungere le seguenti: nonché i rifiuti solidi urbani dei comuni con più di 100.000 abitanti della medesima regione,.

1. 11. Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

* **1. 12.** Paolo Russo.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

* **1. 14.** Vessa.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

* **1. 15.** Landolfi.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

* **1. 16.** Barani.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I comuni campani sopra i 100 mila abitanti, o le province per tramite le loro società provinciali, possono concordare i flussi extraregionali per il trasferimento dei rifiuti con le regioni, i comuni o i detentori di impianti di smaltimento siti in altre regioni, ottenendo obbligatoriamente a tal fine il nulla osta dal soggetto ricevente, prevedendo comunque la necessaria preventiva comunicazione alle regioni interessate, allo scopo di permettere il controllo e la verifica degli accordi intercorsi.

1. 13. Piffari, Aniello Formisano, Barbatto, Palagiano.

Sopprimere il comma 2.

1. 17. Piffari, Aniello Formisano, Barbatto, Palagiano.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Al fine di garantire che nella regione Campania i conferimenti in discarica, con il superamento della fase emergenziale, avvengono con esclusivo ricorso all'utilizzo

di siti attrezzati in ambito regionale, le competenze attribuite ai Commissari straordinari dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 convertito con la legge 24 gennaio 2011, n. 1 sono esercitate direttamente dal Presidente della Regione Campania.

2-bis. Ai fini di cui al comma 2, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente della Regione Campania individua i siti da attrezzare a discarica e idonei a soddisfare il fabbisogno di conferimento in ambito regionale, da stimarsi almeno per il triennio 2012-2014 sulla base degli studi propedeutici alla redazione del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, avuto riguardo alle previsioni d'incremento della raccolta differenziata e delle dotazioni impiantistiche esistenti e/o attivabili nell'arco temporale considerato.

2-ter. Per l'individuazione dei siti di cui al comma *2-bis* il Presidente della Regione Campania si avvale del supporto tecnico-scientifico di una Commissione di esperti nominata, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti l'I.S.P.R.A., l'Istituto Superiore di Sanità, il C.N.R., l'E.N.E.A. e la C.R.U.I. L'individuazione dei siti avviene sulla base dei criteri indicati dal decreto legislativo n. 36 del 2003, nonché secondo criteri di perequazione ambientale fra i diversi territori della regione Campania, in considerazione dei carichi ambientali già sostenuti. Ai fini di tale individuazione è valutata la possibilità di utilizzare preferenzialmente i siti delle cave abbandonate e dismesse, individuate dal Piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) approvato con Ordinanza del Commissario *ad acta* n. 11 del 7 luglio 2006, con priorità per quelle già di proprietà pubblica, ovvero confiscate dall'autorità giudiziaria.

2-quater. Ove il Presidente della Regione non adempia all'individuazione dei siti nei termini di cui al precedente comma *2-bis*, vi provvede in surroga, entro

i successivi 15 giorni, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

2-quinquies. Per la realizzazione delle discariche nei siti individuati ai sensi del presente articolo, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il Presidente della Regione si avvale dei poteri derogatori già spettanti ai Commissari straordinari di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 convertito con la legge 24 gennaio 2011, n. 1, nonché previsti dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3 e dall'articolo 18 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. Resta fermo il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la rotazione dei soggetti affidatari.

2-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi dei commi da 2 a *2-quinquies* si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 convertito con la legge 24 gennaio 2011, n. 1.

1. **18.** Bonavitacola, Mariani, Margiotta, Bratti, Orlando, Iannuzzi, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morasut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, assegna ai sindaci dei comuni interessati, sentite le Province, pieni poteri, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle

previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. All'individuazione di ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica, da utilizzare anche come sito di conferimento temporaneo dei rifiuti solidi urbani, non pericolosi, da individuare anche tra le cave abbandonate o dismesse presenti nei territori interessati con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti, provvedono, sentite le province, i sindaci di cui al periodo precedente, i quali espletano in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico degli stessi enti, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i sindaci di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia negativo, il Con-

siglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. A tale fine, i sindaci predetti svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma, sono ridotti alla metà.

1. 19. Libè, Dionisi, Mondello.

Al comma 2, dopo le parole: finalizzate a tali compiti inserire le seguenti: e, inoltre, all'approvazione di progetti e allo svolgimento di tutte le attività connesse alla realizzazione di impianti di termovalorizzazione.

1. 20. Dussin Guido, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sostituire le parole da: dopo le parole: « carriera prefettizia » fino alla fine del comma con le seguenti: le parole da: « il commissario straordinario » fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: « il sindaco di Napoli, nominato Commissario straordinario ai sensi del periodo precedente, anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico degli stessi enti, nei

limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci ».

1. 21. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 2, sostituire dalle parole: anche esercitando in via sostitutiva fino alle parole: 14 luglio 2008, n. 123, con le seguenti: nel rispetto delle funzioni attribuite in materia ai predetti enti,

1. 22. Piffari, Aniello Formisano, Barbatto, Palagiano.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

1. 23. Piffari, Aniello Formisano, Barbatto, Palagiano.

Al comma 2, alla fine del comma, dopo le parole: rispettivi bilanci aggiungere il seguente periodo: Dal 1° gennaio 2012, le attività commissariali di cui al periodo precedente, sono esercitate dalle province e dai comuni secondo le funzioni loro attribuite dalla normativa vigente, e nel rispetto degli strumenti urbanistici, e della normativa in materia ambientale e sanitaria.

1. 24. Piffari, Aniello Formisano, Barbatto, Palagiano.

Al comma 2 alla fine, aggiungere le seguenti parole: ; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « i commissari di cui al primo e al secondo periodo possono essere nominati anche tra il personale in stato di quiescenza, proveniente dalle carriere ivi indicate ».

*** 1. 25.** Vessa.

Al comma 2 alla fine, aggiungere le seguenti parole: ; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « i commissari di cui al primo e al secondo periodo possono

essere nominati anche tra il personale in stato di quiescenza, proveniente dalle carriere ivi indicate ».

*** 1. 26.** Paolo Russo.

Al comma 2 alla fine, aggiungere le seguenti parole: ; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « i commissari di cui al primo e al secondo periodo possono essere nominati anche tra il personale in stato di quiescenza, proveniente dalle carriere ivi indicate ».

*** 1. 27.** Landolfi.

Al comma 2 alla fine, aggiungere le seguenti parole: ; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « i commissari di cui al primo e al secondo periodo possono essere nominati anche tra il personale in stato di quiescenza, proveniente dalle carriere ivi indicate ».

*** 1. 28.** Barani.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: « la regione Campania è autorizzata a disporre delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle attività di cui sopra, nel limite di 150 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « alla regione Campania è assegnata la somma di 150 milioni di euro nell'anno 2011 »;

2-ter. I fondi di cui al comma precedente sono destinati:

a) in misura di 30 milioni di euro per la realizzazione delle discariche in ambito regionale;

b) in misura di 20 milioni di euro per l'incremento delle dotazioni impiantistiche

industriali al servizio del ciclo dei rifiuti, con priorità per interventi con cofinanziamento di capitale privato mediante utilizzo delle vigenti norme in materia di finanza di progetto;

c) in misura di 100 milioni di euro, per l'incremento della raccolta differenziata da parte dei Comuni della Regione Campania.

La destinazione dei fondi di cui alla lettera *c)* è disposta dalla Regione in favore dei Comuni impegnati nella raccolta differenziata, con erogazione di un contributo in misura analoga a quella già prevista dal comma 3 dell'articolo 3 dell'O.P.C.M. 14 dicembre 2005, n. 3479, pari ad euro 0,40/kilogrammo-organico.

2-quater. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi del « Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania », di cui all'Accordo di Programma del 18 luglio 2008, ed in ossequio al principio di sussidiarietà, i Comuni ove ricadono gli interventi previsti assumono le funzioni di soggetto attuatore degli interventi. A tali fini, ai predetti Comuni, sono trasferite le risorse finanziarie di cui al comma 2, dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196 convertito con la legge 24 gennaio 2011, n. 1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, su iniziativa del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono adeguati gli Accordi operativi di attuazione del Programma strategico per l'attuazione delle presenti disposizioni.

1. 29. Bonavitacola, Mariani, Orlando, Iannuzzi, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« *2-bis.* Una quota non inferiore a 25 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1, articolo 3, del decreto-legge 26

novembre 2010, n. 196, convertito con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, è assegnata al comune di Napoli per la rapida attuazione della raccolta domiciliare dei rifiuti, del « Piano per la raccolta differenziata, nonché per consentire la realizzazione di nuove isole ecologiche, anche mobili, di cui alla delibera comunale n. 739 del 16 giugno 2011 ».

1. **30.** Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Sopprimere il comma 3.

- * 1. **31.** Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Sopprimere il comma 3.

- * 1. **32.** Margiotta, Mariani, Bonavitacola, Orlando, Iannuzzi, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sopprimere il comma 3.

- * 1. **33.** Libè, Dionisi, Mondello.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. I trasferimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 sono concordati, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in sede di Conferenza Stato Regioni, considerando le potenzialità di ogni singola regione in relazione alla propria dotazione impiantistica e secondo criteri di perequazione ambientale, nonché dando priorità, per la destinazione finale, agli impianti di proprietà pubblica o a partecipazione pubblica maggioritaria ».

1. **34.** Bonavitacola, Mariani, Orlando, Iannuzzi, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I trasferimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 sono concordati, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in sede di Conferenza Stato Regioni, considerando le potenzialità di ogni singola regione in relazione alla propria dotazione impiantistica e secondo criteri di perequazione ambientale.

1. **35.** Margiotta, Mariani, Bonavitacola, Orlando, Iannuzzi, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. All'esecuzione delle intese di cui al comma 1 si applica il principio comunitario della prossimità sullo smaltimento dei rifiuti ».

1. **36.** Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Al comma 3, sostituire la parola: prioritariamente con la seguente: esclusivamente.

1. **37.** Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: e comunque gli impianti del territorio nazionale funzionali al trattamento e al recupero, anche ai fini di produzione di energia, dei medesimi rifiuti.

1. **38.** Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: Il maggior conferimento dei rifiuti trasferiti negli impianti di smaltimento o in quelli di trattamento o recupero, anche ai fini di produzione di ener-

gia, non deve prevedere alcuna variazione dei prezzi praticati sul territorio ove è ubicato l'impianto, da parte del soggetto proprietario dell'impianto di destinazione.

- 1. 39.** Piffari, Aniello Formisano, Barbato, Palagiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 4. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, dopo le parole: « Nel caso di mancato rispetto » sono aggiunte le seguenti: « entro il 30 settembre di ciascun anno ».

- 1. 40.** Tommaso Foti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai comuni della Regione Campania sedi di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani e, in misura minore ai comuni con essi confinanti, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato dei rifiuti.

- 1. 41.** Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I comuni della Regione Campania possono dotarsi, al fine del trattamento dei rifiuti urbani, di impianti dedicati, anche idonei alla produzione di energia. I medesimi impianti sono considerati nell'ambito della redazione del piano provinciale di servizio integrato dei rifiuti.

- 1. 42.** Paolo Russo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dal 1° gennaio 2012, le attività di raccolta, di spazzamento, di trasporto, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti nonché quelle di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, possono essere gestite dai comuni della regione Campania, singoli o associati, qua-

lora i medesimi comuni, con deliberazione dei rispettivi consigli, da adottare entro 90 giorni, manifestano tale volontà.

- 1. 43.** Paolo Russo.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché dell'assetto ordinamentale definito dal decreto legislativo 152/2006 e dalla legge regionale n. 4/2007, come modificata dell'articolo 1 comma 68 della legge regionale n. 2/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i Comuni della Regione Campania continuano ad esercitare le funzioni inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori. È in facoltà dei Comuni esercitare le rispettive funzioni in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000, ovvero di promuovere la conclusione di Accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 con altri enti pubblici per l'esercizio di funzioni d'interesse sovra comunale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i Comuni provvedono alla copertura dei costi di gestione del servizio mediante prelievi a carico dell'utenza. Le quote di entrate afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale sono trasferite agli Enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione.

3. I commi 3, 4, 5 e 5-*quater* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, sono abrogati.

- 1. 01.** Iannuzzi, Mariani, Bonavitacola, Orlando, Cuomo, Piccolo, Graziano, Benamati, Braga, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morasut, Motta, Realacci, Viola.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

(Esercizio di funzioni per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e disposizioni in materia di relative entrate tributarie e tariffarie).

1. I Comuni della Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.

2. Nella fase transitoria fino all'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti prosegue l'attuale gestione delle esistenti dotazioni impiantistiche d'interesse sovra comunale. In situazioni di gravi e perduranti criticità nell'afflusso dei rifiuti agli impianti STIR, per il tempo occorrente al ripristino del regolare funzionamento di detti impianti, i Comuni della regione sono autorizzati a conferire direttamente rifiuti urbani non pericolosi presso altri impianti di trattamento che risultino muniti delle prescritte autorizzazioni regionali ai sensi delle vigenti norme ambientali, nelle modalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. I prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani sono di competenza dei Comuni della Regione Campania. Le quote di entrate afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale sono trasferite agli Enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione.

4. I commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, dal 1° gennaio 2012 sono abrogati ».

1. 06. Piffari, Barbato, Aniello Formisano, Palagianò.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

In attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costitu-

zione, i comuni ricadenti nel perimetro del Parco nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni possono esercitare in forma associata le funzioni inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori.

Ai fini dell'utilizzazione delle dotazioni impiantistiche del servizio del ciclo possono promuovere la conclusione di accordi con comuni con termini al perimetro del parco, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990.

1. 011. Tortoli.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 1, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 dopo le parole: « siti da destinare a discarica » inserire le seguenti: « da utilizzare anche come sito di conferimento temporaneo dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, da individuare ».

1. 02. Libè, Dionisi, Mondello.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

All'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

« 2-ter. Al fine di garantire la realizzazione urgente degli impianti di recupero, produzione e fornitura di energia mediante trattamento termico di cui al comma 2-bis, è autorizzata la destinazione di una somma pari a 500 milioni di euro da impiegare prioritariamente per il completamento delle opere relative agli impianti già in funzione e di quelli da

individuare ai sensi del comma precedente. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente comma si fa carico a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per la quota regionale spettante alla Regione Campania, per le annualità 2007-2013 ».

1. 03. Libè, Dionisi, Mondello.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Decorso inutilmente tale termine il prefetto attiva le procedure di scioglimento dell'amministrazione comunale interessata e provvede alla predisposizione del decreto di successiva nomina di un commissario ».

1. 04. Libè, Dionisi, Mondello.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis.

1. Al fine di accelerare la urgente realizzazione degli impianti di termovalorizzazione di Salerno e Napoli Est e di tutte le opere ad essi strumentali e complementari, fermi restando gli atti e le procedure anche commissariali già posti in essere, il Presidente della Giunta Regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, nomina un Commissario straordinario, per la durata di mesi diciotto, anche tra gli organi dell'Amministrazione provinciale interessata, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Sentiti gli Enti locali e le Amministrazioni interessate, che devono esprimersi nel termine di sette giorni dalla richiesta, il Commissario straordinario, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia paesaggistico-territoriale, della difesa del

suolo, igienico-sanitaria, nonché delle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente previste dal diritto comunitario, approva il progetto definitivo che, se in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e ai piani di settore, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione.

3. Il Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni in tema di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006, nonché alla legislazione regionale in materia, per la realizzazione e messa in esercizio degli impianti indice apposita conferenza dei servizi, che è tenuta a rilasciare i prescritti pareri entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione.

4. Qualora in conferenza dei servizi i pareri non siano acquisiti nel termine assegnato, ovvero i pareri risultino negativi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime definitivamente entro i sette giorni successivi.

5. Il Commissario straordinario è competente ad individuare le misure occorrenti, anche di carattere straordinario, per assicurare la protezione, la realizzazione e l'efficace gestione degli impianti, dei siti, delle aree e delle sedi degli uffici.

6. Gli impianti di termovalorizzazione di Salerno e Napoli Est, nonché le opere ad essi strumentali e complementari, sono opere di interesse statale e strategico-nazionale, anche ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per l'urgente realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, il Commissario straordinario è assistito, ove necessario, dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Commissario medesimo.

8. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, resta ferma la disciplina dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 196/2010 ».

1. 05. Cirielli.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Gli impianti e le opere strumentali connesse, destinati al recupero, alla produzione ed alla fornitura di energia, mediante trattamenti termici di rifiuti, in Regione Campania, sono opere di interesse strategico nazionale.

2. A tal fine, fermi restando gli atti e le procedure già posti in essere ed i Commissari, già nominati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis* del decreto-legge 196/2010, il Presidente della Giunta Regionale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nomina un Commissario Straordinario, per il termine di mesi 12, anche tra figure istituzionali del territorio provinciale, per l'urgente realizzazione di tali impianti.

3. Il Commissario Straordinario, sentiti gli Enti Locali e le Amministrazioni interessate, che devono esprimere parere nel termine di sette giorni dalla richiesta, approva i progetti di pubblica utilità, anche in variante agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore, assumendo tutte le determinazioni necessarie, per l'acquisizione delle relative aree.

4. Il Commissario Straordinario, in deroga alle disposizioni in tema di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla legislazione regionale in materia, per la realizzazione, apertura ed esercizio degli impianti, indice una apposita Conferenza di Servizi, con tutte le amministrazioni interessate, che è tenuta a rilasciare i prescritti pareri, nel termine di 15 giorni.

5. Qualora la Conferenza dei Servizi non renda i necessari pareri nel termine

previsto, ovvero i pareri risultino negativi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente, si esprime nei successivi sette giorni.

6. Il Commissario Straordinario, altresì, individua le misure occorrenti, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela, per assicurare la protezione, la realizzazione e l'efficace gestione degli impianti, dei siti, delle aree e delle sedi degli uffici, anche avvalendosi delle Forze Armate Istituzionali.

7. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, resta ferma la disciplina dell'articolo 1, comma 2-*bis*, decreto-legge 196/2010.

1. 07. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è costituito come Autorità di sorveglianza sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti e sul rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esercita poteri sostitutivi di province e comuni in caso di inerzia o inadempienza nell'ambito delle rispettive competenze per le materie di cui al comma 1.

1. 08. Barani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

Il Commissario riconosce, tenuto conto dell'alta valenza turistica e la esiguità del territorio rispetto alla presenza demografica, ai comuni delle tre isole del golfo di Napoli nonché dei comuni dell'area costiera della Regione il diritto di prece-

denza dei rifiuti indifferenziati (CER 200301) presso gli impianti STIR.

1. 09. Muro, Di Biagio.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Ai fini dell'implementazione della raccolta differenziata nei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti il

Commissario su richiesta del comuni interessati, può autorizzare la realizzazione di apposite aree comunali per il compostaggio domestico.

2. Nei Comuni già dotati di isole ecologiche e/o di siti di trasferimento il Sindaco con apposita ordinanza può autorizzare le opere necessarie all'adeguamento normativo di tali impianti anche in deroga agli strumenti urbanistici e paesaggistici a condizione che non vi siano opere di ampliamento planovolumetrico.

1. 010. Muro, Di Biagio.

ALLEGATO 2

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. (Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 3.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella « Giornata nazionale degli alberi » di cui all'articolo 1, comma 1.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 1444/68 e s.m.i.).

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le Regioni ed i Comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al comma 2, lettera d) un rapporto annuale sull'applicazione nei Comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 1444/68 negli strumenti urbanistici generali ed attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani, particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

2. I Comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale 1444/68 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde ed i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno del 2001 n.380 sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale entro un limite massimo del 25 per cento del totale annuo.

4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al Comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.

5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al

comma 4 i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.

6. Le Regioni ed i Comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 5 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione del prelievo fiscale.

3. 01. Morassut, Motta.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti sul suo territorio, anche nel rispetto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, di recepimento della Direttiva *Habitat*.

4. 1. Piffari.

Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per le operazioni di sponsorizzazione effettuate dalle pubbliche amministrazioni, le sponsorizzazioni non attribuiscono titolo all'utilizzo esclusivo di aree verdi pubbliche a fini pubblicitari o commerciali. Restano comunque fermi, ove presenti, i vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela sulle aree verdi previste dalla normativa vigente.

4. 2. Piffari.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono:

a) prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la

riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti, rispetto alla concessione di aree non urbanizzate ai fini dei suddetti insediamenti;

b) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale.

3. Come contributo statale all'attuazione delle finalità di cui al precedente comma, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2011-2013, a valere sulle risorse del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di erogazione delle risorse di cui al precedente comma 3, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

5. 1. Piffari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per le finalità di cui al presente articolo, le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia, anche sovvenzionata e convenzionata, possono prevedere incentivi premiali, nonché riduzioni agli oneri di urbanizzazione, per nuovi insediamenti edilizi residenziali e produttivi, qualora vengano realizzati prevedendo valori incrementali rispetto ai previsti *standard* urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con particolare riferimento alle aree da destinare a verde pubblico.

5. 2. Piffari.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

2. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in materia di detrazioni di oneri, è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Per le spese documentate, relative ad interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di coperture a verde, pareti rinverdite, giardini pensili e orti urbani finalizzati all'assorbimento delle polveri sottili, alla mitigazione dell'inquinamento acustico ed alla riduzione delle escursioni termiche, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 10,000 euro, da ripartire in due quote annuali di pari importo, nel limite di spesa massima di 20 milioni di euro annui ».

3. Al fine di dare attuazione al comma 2, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, finanziato con le maggiori risorse derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 4, per la realizzazione di coperture a verde, pareti rinverdite, giardini pensili e orti urbani, allo scopo di ridurre le emissioni di anidride carbonica, di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, di tutelare la biodiversità e di consentire la coltivazione di prodotti ortofrutticoli.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2012 la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato 1 del Decreto Legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 5 per cento.

5. 3. Bocci.

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole ricadenti in aree demaniali o pub-

bliche, proprietà private, aree rurali e centri urbani con le seguenti: ovunque ubicate.

7. 1. Pizzolante.

(Approvato)

Al comma 2 sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le parole: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*** 7. 2. Motta.**

Al comma 2 sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le parole: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*** 7. 3. Piffari.**

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ad opera dei comuni.

Conseguentemente, al medesimo articolo 7:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: da parte delle regioni e dei comuni.

al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Le regioni individuano gli enti competenti al censimento degli alberi monumentali ed alla redazione ed aggiornamento degli elenchi di cui al comma 3.

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dai comuni con le seguenti: dagli enti individuati dalle regioni, ai sensi del comma 2.

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: degli elenchi comunali con le seguenti: di tale censimento.

7. 6. Pizzolante.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il danneggiamento grave o la morte di alberi monumentali, conseguente all'accertata inerzia, incuria o scarsa manutenzione da parte dell'amministrazione comunale competente, configura il reato di omissione di atti di ufficio a carico dell'inadempiente, e l'obbligo di risarcimento dei danni causati al pubblico interesse, calcolati dal giudice in via equitativa.

7. 7. Piffari.

Alla rubrica, dopo la parola: paesaggistico inserire la seguente: naturalistico.

7. 8. Pizzolante.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 8.

(Clausola di salvaguardia).

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

7. 01. Zeller, Brugger.

(Approvato)

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione della dottoressa Alessandra Dal Verme, ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici, e del dottor Antimo Prosperi, dirigente generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze (*Svolgimento e rinvio*)

79

AVVERTENZA

80

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 luglio 2011. – Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione della dottoressa Alessandra Dal Verme, ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici, e del dottor Antimo Prosperi, dirigente generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

(Svolgimento e rinvio).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alessandra DAL VERME, *ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli affari economici del Ministero dell'economia e delle finanze*, e Antimo PROSPERI, *dirigente generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Mario LOVELLI (PD), Giancarlo DI VIZIA (LNP), Vincenzo GAROFALO (PdL) e il presidente Mario VALDUCCI.

Alessandra DAL VERME, *ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli affari economici del Ministero dell'economia e delle finanze*, e Antimo PROSPERI, *dirigente generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Alessandra Dal Verme, ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici, ed il dottor Antimo Prosperi, dirigente generale del

dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, per il loro intervento.

In ragione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00566 Lovelli: Collegamenti ferroviari dei territori della provincia di Alessandria e del basso Piemonte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Riesame dello « *Small Business Act* » per l'Europa COM(2011)78 definitivo (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 81

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 81

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.20.

Riesame dello « Small Business Act » per l'Europa. COM(2011)78 definitivo.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2011.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, informa colleghi che sta predisponendo una proposta di parere. Ritiene, tuttavia, opportuno presentare la formulazione definitiva dopo l'espressione del previsto parere da parte della XIV Commissione, la cui deliberazione è prevista nella seduta di domani.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, sottolineando che esso è strettamente collegato al provvedimento sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole in data 5 luglio 2011, ovvero la seconda revisione dell'Accordo generale di partenariato (APE) tra la Comunità europea e i 79 paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), noto come Accordo di Cotonou.

Il CARIFORUM raggruppa, proprio all'interno dei paesi ACP, quelli facenti parte della Comunità e mercato comune dei Caraibi (CARICOM), unitamente alla Repubblica dominicana, che nel CARICOM figura come osservatore.

Si ricorda che il CARICOM esiste dal 1° agosto 1973, allo scopo di promuovere lo sviluppo e l'integrazione economica tra i propri membri: questi sono Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, il Belize, la Dominica, Grenada, la Guyana, Haiti, la Giamaica, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, il Suriname, Trinidad e Tobago.

In particolare, l'Accordo di partenariato economico tra CE e i CARICOM apre senz'altro tutti i mercati dal lato dell'Unione europea, mentre ne prevede l'apertura graduale da parte dei paesi caraibici. Al tempo stesso l'APE in esame non manca, servendosi proprio di disposizioni dell'OMC, di porre al riparo alcune merci dai regimi di liberalizzazione, né di proteggere industrie sensibili ed emergenti, come anche di prevedere tempi lunghi per la liberalizzazione, nonché salvaguardie che prevengano impennate delle importazioni pregiudizievoli per le ancora fragili economie della regione. Al centro dell'Accordo di partenariato economico vi è la creazione di un mercato regionale integrato nei Caraibi, con l'armonizzazione progressiva delle tariffe esterne dei paesi CARIFORUM contestualmente alla liberalizzazione del flusso di merci tra le economie dei Caraibi. L'APE, inoltre, rimuove

immediatamente tutte le tariffe e le quote che venivano applicate sulle esportazioni dai Caraibi all'UE: l'unica eccezione è costituita dallo zucchero e dal riso, che verranno comunque liberalizzati in tempi brevi.

L'UE ha anche accettato di aprire nuovi mercati per le imprese e gli operatori dei Caraibi che intendono offrire servizi nell'UE e per giovani professionisti dei Caraibi, affinché possano acquisire un'esperienza di lavoro nell'UE, ben al di là delle agevolazioni solitamente offerte dall'Europa nel contesto di qualsiasi altro accordo commerciale.

Sul lato caraibico è prevista una graduale apertura dei mercati nell'arco di 25 anni, che comporterà ribassi nei prezzi delle merci a vantaggio dei consumatori e delle imprese. I paesi dei Caraibi beneficeranno di « norme sull'origine » migliorate a sostegno dello sviluppo di industrie che importano materiali per produrre beni destinati poi a essere esportati in Europa. Per settori come le industrie di trasformazione degli alimenti e quelle della pesca è importante poter importare materie prime dal di fuori della regione caraibica.

Il volume delle merci liberalizzate dai paesi CARIFORUM in virtù dell'APE in esame è pari al 61 per cento delle importazioni dall'UE in valore nell'arco di 10 anni, all'82 per cento nell'arco di 15 anni e all'86 per cento nell'arco di 25 anni. I principali settori esclusi dai tagli tariffari sono i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, alcuni prodotti chimici, i prodotti di arredamento e altri prodotti industriali.

L'Accordo contiene anche disposizioni volte a proteggere e a far valere gli *standard* ambientali e i diritti dei lavoratori, garantendo allo stesso tempo il diritto dei paesi dei Caraibi a legiferare e a gestire i loro affari esercitando la propria sovranità.

L'APE stipulato con i Caraibi fruirà di un'assistenza finanziaria dal Fondo di sviluppo dell'Unione europea, in particolare dal programma regionale, per un ammontare di 165 milioni di euro per il periodo 2008-2013. I finanziamenti verranno usati,

tra l'altro, per creare programmi di sviluppo delle aziende e per fornire assistenza nella riforma dei sistemi di tassazione dei paesi CARIFORUM.

L'accordo di Partenariato CE-CARIFORUM si compone di 250 articoli, con 7 Allegati, 3 Protocolli e alcune dichiarazioni finali.

Gli articoli 1-18 enunciano gli obiettivi dell'Accordo, come anche i principi e gli elementi essenziali di esso, che non a caso coincidono con quelli già presenti nell'Accordo di Cotonou – parità delle parti, centralità del dialogo, democratizzazione, rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, cooperazione allo sviluppo, pratiche di buon governo, monitoraggio della realizzazione degli obiettivi dell'Accordo. Gli scambi commerciali e le connesse questioni sono oggetto degli articoli 9-59, ove si prevedono i regimi e i ritmi di liberalizzazione di cui già in precedenza.

Gli articoli 60-121 riguardano invece gli investimenti, gli scambi di servizi e il commercio elettronico, con l'ottica particolare di agevolare gli investimenti stranieri nella regione caraibica, compensando i possibili effetti pregiudizievoli per i paesi di essa con un'apertura europea molto più ampia di quanto non faccia il CARIFORUM.

Gli articoli 122-124 riguardano i pagamenti correnti e i movimenti di capitali.

Le questioni connesse agli scambi – che comprendono la concorrenza, l'innovazione e la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, l'ambiente, gli aspetti sociali, la protezione dei dati personali – sono riportate agli articoli 125-201. In particolare, si mira a prevenire distorsioni della concorrenza come cartelli o abuso di posizioni dominanti, lasciando tuttavia alle Parti il diritto di mantenere o istituire monopoli di carattere pubblico o privato. L'articolo 129 contiene specifiche previsioni per le imprese pubbliche che, su richiesta del CARIFORUM, vengono esentate dall'osservanza delle prescrizioni dell'Accordo limitatamente ad alcuni settori. Vi sono nell'Accordo molteplici disposizioni di cooperazione in direzione dell'innovazione scientifica, tecnologica, infor-

matica e nelle comunicazioni. Riconoscendo i vigenti quadri pattizi internazionali con riferimento ai diritti d'autore, ai marchi e alle patenti, l'Accordo prevede invece da parte del CARIFORUM l'organizzazione di un sistema di protezione delle indicazioni geografiche entro la fine del 2013, prodromico a un accordo specifico con l'Unione europea sullo stesso argomento. Negli appalti pubblici, lungi dal prevedere per le aziende europee la partecipazione alle gare per contratti nazionali nella regione caraibica, le disposizioni dell'Accordo mirano soprattutto a stabilire nei vari paesi criteri di trasparenza.

La prevenzione e risoluzione di controversie formano oggetto degli articoli 202-223, mentre ai successivi articoli 224-226 vengono trattate eccezioni generali quali quelle in materia di sicurezza e di fiscalità.

Le disposizioni istituzionali sono contemplate agli articoli 227-232, che istituiscono diversi organismi come il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, il Comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, il Comitato parlamentare e il Comitato consultivo CARIFORUM-CE.

Infine, le disposizioni generali e finali, di cui agli articoli 233-250, trattano di problematiche quali quelle della collaborazione nella lotta alle attività finanziarie illecite, delle difficoltà nella bilancia dei pagamenti che alcuni paesi possono attraversare, delle relazioni giuridiche tra l'Accordo in esame e l'Accordo di Cotonou o gli accordi istitutivi dell'Organizzazione mondiale del commercio.

I 7 Allegati all'Accordo in esame riguardano rispettivamente i dazi all'esportazione, i dazi sui prodotti originari dei paesi del CARIFORUM, i dazi sui prodotti originari dei paesi della Comunità europea, gli impegni nel settore degli investimenti e degli scambi di servizi, i centri di informazione per assicurare la trasparenza nell'esecuzione dell'Accordo, gli appalti interessati e i mezzi di pubblicazione.

I 3 Protocolli, invece, riguardano rispettivamente la definizione di prodotti originari e i metodi di cooperazione ammini-

strativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale – ricalcando sostanzialmente le norme già contenute in accordi bilaterali della Comunità europea con singoli paesi –, la cooperazione culturale, i cui concetti si ispirano alla convenzione UNESCO dell'ottobre 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato S. 2623 nella seduta del 29 giugno 2011, esso si compone di 3 articoli, il primo dei quali concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato economico tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati membri del CARIFORUM dall'altro, firmato il 15 ottobre 2008 a Bridgetown, Barbados, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello

della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Segnala, infine, che la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica esclude che la partecipazione italiana all'Accordo di partenariato economico CE-CARIFORUM possa comportare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto per le attività da essa previste – si fa riferimento al Protocollo II, che riguarda l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale – l'Agenzia delle Dogane si avvarrà degli ordinari stanziamenti a suo favore.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

I deputati Laura FRONER (PD) e Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP) dichiarano voto favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo
(*Deliberazione di una proroga del termine*) 85

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.
Audizione di rappresentanti dell'ABI (*Svolgimento e conclusione*) 86

INTERROGAZIONI:

5-04825 Madia: Misure di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi . 86

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 90

5-04934 Schirru: Interventi correttivi di specifiche norme del decreto-legge n. 78 del 2010 . 87

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 91

5-04969 Schirru: Sulle problematiche relative all'accesso alla pensione dei minatori 87

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 92

RISOLUZIONI:

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili (*Discussione e rinvio*) 87

7-00597 Schirru: Emergenza relativa agli oneri contributivi nella Regione Sardegna (*Discussione e rinvio*) 88

7-00625 Fedriga: Contratti a tempo determinato per talune categorie di personale del Parco nazionale dello Stelvio (*Discussione e rinvio*) 89

AVVERTENZA 89

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.35.

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

(*Deliberazione di una proroga del termine*).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 6 luglio scorso – è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, ai fini di una proroga, fino al 31 ottobre 2011, del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

Propone, pertanto, di approvare la proposta del termine dell'indagine conoscitiva appena richiamata.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 9.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.40.

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo.

Audizione di rappresentanti dell'ABI.

(Svolgimento e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, facendo presente che i rappresentanti dell'ABI hanno consegnato una documentazione concernente l'oggetto dell'indagine, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Giancarlo DURANTE, *responsabile Direzione sindacale del lavoro dell'ABI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marialuisa GNECCHI (PD), Cesare DAMIANO (PD), Giuliano CAZZOLA (Pdl) e Lucia CODURELLI (PD).

Giancarlo DURANTE, *responsabile Direzione sindacale del lavoro dell'ABI*, rende ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 13.55.

5-04825 Madia: Misure di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Anna MADIA (PD) dichiara di potersi addirittura ritenere soddisfatta della risposta ricevuta, ove il Governo prendesse finalmente atto dei dati appena riferiti, che, a suo avviso, non fanno altro che confermare le preoccupazioni manifestate nel proprio atto di sindacato ispettivo: occorre, dunque, che l'Esecutivo valuti seriamente la possibilità di rimodulare i requisiti di accesso al beneficio in questione da parte dei lavoratori precari, tenuto conto anche delle ulteriori restrizioni interpretative operate dall'INPS in tale ambito. Alla luce della risposta acquisita, ritiene, pertanto, opportuno un intervento urgente del Governo, quanto meno al fine di consentire una completa erogazione dei fondi stanziati a suo tempo in favore di una specifica cate-

goria di lavoratori atipici (particolarmente in difficoltà a causa della crisi in atto), a fronte dell'esiguo numero di *una tantum* sinora liquidate.

5-04934 Schirru: Interventi correttivi di specifiche norme del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD) dichiara di non aver compreso se da parte del Governo vi sia o meno la disponibilità a risolvere la questione prospettata nell'interrogazione, che richiederebbe o un intervento di modifica della normativa vigente o il riconoscimento di strumenti di sostegno al reddito. Ritiene inaccettabile avanzare ragioni di sostenibilità finanziaria per escludere interventi a favore dei soggetti interessati, dal momento che questi ultimi sono stati indotti ad un'uscita dal lavoro sulla base di un accordo stipulato con le pubbliche amministrazioni locali e meritano, pertanto, di essere accompagnati verso specifiche misure di protezione. Auspica pertanto un intervento in tal senso, al fine di evitare che famiglie in difficoltà – soprattutto quelle monoreddito – si ritrovino senza stipendio e in condizioni di povertà in un momento di grave crisi economica.

5-04969 Schirru: Sulle problematiche relative all'accesso alla pensione dei minatori.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Amalia SCHIRRU (PD) si dichiara esterrefatta della risposta del rappresentante del Governo, che testimonia una totale mancanza di volontà nell'applicare la normativa vigente, secondo la quale è già prevista una forma di tutela specifica nei confronti dei minatori di cui alla sua interrogazione, sottoposti ad un elevato

grado di usura. Auspica, pertanto, che il Governo non si limiti a prevedere interventi amministrativi di sostegno al reddito, ma provveda ad adottare una circolare interpretativa delle disposizioni esistenti, affinché sia riconosciuta una specifica deroga in favore dei lavoratori interessati, che consenta loro di accedere ai trattamenti pensionistici senza alcun ritardo, atteso, peraltro, che tali soggetti, oltre ad aver maturato i requisiti di legge, hanno sostenuto oneri aggiuntivi per soddisfare le proprie esigenze previdenziali.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. _ Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, premesso che – secondo le intese intercorse tra i gruppi – nella seduta odierna avranno luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo e l'eventuale inizio della discussione, fa presente di avere predisposto il presente atto di indirizzo – che illustra sinteticamente – anche in considerazione della sempre più frequente richiesta di inserimento lavorativo dei soggetti disabili, che

si è, peraltro, di recente intensificata anche grazie ai processi di integrazione scolastica delle persone con disabilità, alla crescente offerta formativa, oltre che all'impegno di alcune realtà locali nel rafforzamento del rapporto tra la persona con disabilità ed il mondo del lavoro. Ricorda che diversi progetti avviati a livello territoriale – in particolare nel settore della moda e della sartoria – hanno dimostrato l'efficacia di una sinergia tra capacità d'impresa e privati nel settore dell'inserimento lavorativo dei disabili: a suo avviso, occorre dunque investire, con convinzione, su questo versante, mettendo a rete anche il sistema istituzionale ai vari livelli di governo statale, regionale e locale. Per tali ragioni, fa notare che la risoluzione in discussione intende promuovere un'iniziativa dell'Esecutivo, al fine di studiare ogni possibile strumento diretto a favorire una positiva azione di stimolo e sostegno a progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili.

Amalia SCHIRRU (PD), nel sottolineare l'opportunità di favorire la realizzazione di progetti speciali a vantaggio di un pieno inserimento lavorativo dei soggetti disabili, considerata anche l'esiguità dei finanziamenti destinati a tale finalità, ritiene tuttavia necessario contemplare tutti i possibili aspetti di tutela e sostegno di questi soggetti. Preannuncia, dunque, l'intenzione del suo gruppo di presentare una risoluzione sul tema in discussione, proprio al fine di approfondire talune questioni e di analizzare, in particolare, l'ambito di applicazione della legge n. 68, valutando, ad esempio, la possibilità di stipulare convenzioni specifiche con le pubbliche amministrazioni o con le cooperative sociali.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire e tenuto conto dell'esigenza di attendere la presentazione della risoluzione preannunciata dal gruppo del Partito Democratico, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00597 Schirru: Emergenza relativa agli oneri contributivi nella Regione Sardegna.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – secondo le intese intercorse – nella seduta odierna avranno luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo e l'eventuale inizio della discussione, mentre l'orientamento del Governo – attesa anche l'esigenza di acquisire i necessari elementi da parte degli altri dicasteri coinvolti – sarà acquisito in una successiva seduta, da convocare in base alle determinazioni che verranno assunte nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Amalia SCHIRRU (PD) illustra la risoluzione in titolo, sottolineando l'esigenza di attenuare l'onerosità dell'attuale carico fiscale e contributivo a carico delle piccole e medie aziende operanti in Sardegna, eventualmente prevedendo forme di rateizzazione agevolata per il pagamento dei contributi previdenziali, nonché adeguati interventi di sgravio, considerata la grave crisi economica che ha colpito, in particolare, la stessa Regione. Segnala, in proposito, che la critica situazione in cui versano molte imprese artigiane e commerciali sarde richiederebbe l'adozione di norme, anche di natura regolamentare, rivolte ad attenuare la rigidità degli attuali meccanismi di riscossione e gli oneri eccessivi di more e sanzioni. Auspica, pertanto, che il Governo possa assumere precisi impegni in tal senso, anche al fine di evitare che numerose realtà imprenditoriali dell'isola vengano ridotte nelle condizioni di non poter più operare.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00625 Fedriga: Contratti a tempo determinato per talune categorie di personale del Parco nazionale dello Stelvio.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Bellotti per la sua presenza, che consente alla Commissione di avviare la discussione della risoluzione in titolo, avverte che – secondo le intese intercorse nell’ambito dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta odierna avranno luogo l’illustrazione e l’eventuale inizio della discussione, mentre l’orientamento del Governo – considerati i profili di natura finanziaria, nonché la competenza sull’argomento anche del dicastero dell’ambiente e della tutela del territorio – sarà acquisito in una successiva seduta.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra la risoluzione in titolo, di cui è cofirmatario, auspicando che la sua discussione possa concludersi in tempi quanto mai rapidi, possibilmente entro la corrente settimana, considerata anche la delicatezza dei temi trattati, che investono l’esigenza di individuare soluzioni concrete al problema dei contratti di taluni lavoratori del Parco nazionale dello Stelvio.

Lucia CODURELLI (PD), nel fare presente che il suo gruppo ha presentato nella giornata odierna una risoluzione di contenuto analogo, ne auspica la sollecita assegnazione alla Commissione, in vista di una discussione congiunta. Si augura che l’iter parlamentare dei predetti atti di indirizzo possa essere tempestivo, atteso

che la problematica prospettata richiede da tempo soluzioni adeguate, rispetto alle quali il Governo, a suo avviso, dovrebbe assumere in pieno le proprie responsabilità.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel prendere atto che le modalità di prosecuzione della discussione potranno essere valutate anche alla luce dell’eventuale assegnazione della risoluzione testé preannunciata dal gruppo del Partito Democratico, avverte che la presidenza si farà carico di segnalare agli altri dicasteri interessati – anche per il tramite del rappresentante del Governo presente alla seduta odierna – l’urgenza della conclusione dell’iter dei predetti atti di indirizzo, verificando in particolare la possibilità di tornare a convocare la Commissione, su tale argomento, nella giornata di giovedì 14 luglio o, al più tardi, all’inizio della prossima settimana.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

Testo unificato C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2140 Capitano Santolini, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnechi, C. 4016 Bobba e C. 4150 Poli.

ALLEGATO 1

5-04825 Madia: Misure di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sull'erogazione del beneficio a sostegno dei redditi – denominato *una tantum* – in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (cosiddetto *co.co.pro*), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS.

Su richiesta dell'Amministrazione che rappresento, l'INPS ha comunicato i seguenti dati relativi al monitoraggio effettuato lo scorso 23 maggio. In particolare, come si evince dalle allegate tabelle che metto a disposizione dell'interrogante, le domande pervenute/acquisite nella procedura sono:

n. 16.767 per l'anno 2009;

n. 17.418 per il biennio 2010-2011;

di cui respinte:

n. 13.468 (2009);

n. 10.904 (2010-2011).

Le domande accolte/beneficiari e gli importi erogati sono:

n. 3.138 (anno 2009) per un totale di euro 5.170.902,72;

n. 6.107 (2010-2011) per un totale di euro 18.022.799,11.

Le risorse stanziare per tale prestazione ammontano a euro 200.000.000,00 (di cui, 100 milioni, disposti dal decreto interministeriale n. 46441/2009, a gravare sul Fondo per l'occupazione e altri 100 milioni, previsti dall'articolo 7-ter, comma 8, decreto-legge n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009, imputati al Fondo di rotazione).

Preciso, inoltre, che – alla data dello scorso 23 maggio – le risorse disponibili ammontano a euro 176.806.298,17.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla pubblicizzazione, faccio presente che, l'INPS ha diramato diversi comunicati stampa al momento dell'entrata in vigore della disposizione normativa e che le relative schede informative sono facilmente reperibili sul sito *internet* dell'istituto, digitando la locuzione generica: una *una tantum, co.co.pro*.

Sono inoltre disponibili sul sito *web* – nella sezione *news* – le circolari e le notizie che richiamano l'istituto in questione.

Da ultimo, non posso non rilevare come il breve termine a disposizione non ha consentito di elaborare i dati, a disposizione dell'INPS, per rispondere alla richiesta di specifiche informazioni in merito alle aree geografiche, l'età e il genere dei beneficiari nonché in merito alle eventuali motivazioni di dinieghi. Mi riservo, pertanto, di riferire successivamente, con più completezza, sull'argomento in questione.

ALLEGATO 2

5-04934 Schirru: Interventi correttivi di specifiche norme del decreto-legge n. 78 del 2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne l'applicabilità ai lavoratori che abbiano fruito dell'indennità di cui all'articolo 19 della legge regionale Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010.

In particolare, l'articolo 19 della citata legge regionale, prevede forme incentivanti in favore del personale che entro il 30 giugno 2006 abbia presentato istanza di cancellazione dall'albo del personale docente e non docente con contratto a tempo indeterminato istituito ai sensi della legge regionale n. 42 del 1989 e di contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, differenziando l'entità dell'incentivo a seconda che il personale alla data del 31 dicembre 2006 abbia maturato o meno i requisiti per la pensione.

Ai fini della individuazione della decorrenza del trattamento pensionistico, il decreto-legge n. 78 del 2010 non ha mantenuto in vigore le clausole di salvaguardia in tema di contribuzione volontaria previste dai precedenti interventi normativi (la legge n. 243 del 2004 e la legge n. 247 del 2007) in favore di quei lavoratori che avessero ottenuto una specifica autorizzazione in tal senso, delimitando, di fatto, la platea degli individui beneficiari delle misure agevolate sulla decorrenza dei trattamenti pensionistici esclusivamente ai diecimila soggetti fruitori dell'indennità di mobilità e degli assegni straordinari stabiliti per i settori privi di cassa integra-

zione guadagni straordinaria. Tale misura, come noto, trova la sua principale motivazione nella imprescindibile necessità di perseguire un definitivo riassetto della spesa nel settore della previdenza.

In merito ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, il Ministero che rappresento, in sintonia con le linee interpretative concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha precisato che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.

Relativamente a tali soggetti, quindi, è stato confermato che, qualora gli stessi maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l'accesso alla pensione di anzianità.

Tutto ciò premesso, un intervento legislativo che andasse nella direzione auspicata dall'interrogante – prevedendo misure di sostegno al reddito per i lavoratori che abbiano aderito all'esodo incentivato previsto dall'articolo 19, commi 3 e 4, della legge regionale n. 4 del 2006 e che maturino i requisiti per il diritto alla pensione a partire dal 1° gennaio 2011 – dovrebbe, naturalmente, tenere conto anche degli ineludibili vincoli di bilancio e, pertanto, andrebbe valutato anche sotto un profilo finanziario.

ALLEGATO 3

5-04969 Schirru: Sulle problematiche relative all'accesso alla pensione dei minatori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Schirru – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle conseguenze derivanti dalla nuova disciplina sulle cosiddette « finestre di accesso » ai trattamenti pensionistici, introdotta dal decreto-legge n. 78/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010), con specifico riferimento ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

Al riguardo è opportuno ricordare, in via preliminare, che i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere – con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo – sono soggetti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – gestita dall'INPS – per l'erogazione dei trattamenti pensionistici di invalidità, vecchiaia e superstiti, e sono obbligatoriamente iscritti alla Gestione Speciale di previdenza integrativa dell'AGO, istituita con legge n. 5/1960.

L'articolo 1 della predetta legge, in particolare, stabilisce che gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto – su domanda – alla pensione anticipata di vecchiaia (prima del compimento del 60° anno di età) a condizione che possano far valere i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nell'AGO; abbiano compiuto il 55° anno di età; siano addetti – anche se con discontinuità – per almeno 15 anni a lavori in sotterraneo e siano cessati definitivamente dal lavoro.

Detta pensione è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata nell'AGO, maggiorata del periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di compimento del 60° anno di età.

Al compimento del 60° anno di età si procede alla riliquidazione d'ufficio attraverso la determinazione della quota di pensione anticipata – da porre a carico dell'AGO – e di quella integrativa che rimane a carico della Gestione Speciale.

La medesima legge, all'articolo 18, ha altresì previsto per i medesimi lavoratori – in presenza degli altri requisiti di legge – il diritto alla pensione di anzianità, da liquidare a carico della Gestione speciale, sulla base del requisito contributivo di 35 anni che può essere perfezionato con la maggiorazione convenzionale di anzianità per un massimo di 5 anni.

Tutto ciò premesso, tengo a precisare che l'intervento messo in atto con l'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010 – relativo allo slittamento della data di decorrenza del trattamento pensionistico – è ispirato dall'intento di pervenire ad uno stabile – seppure tendenziale – riequilibrio dei conti pubblici nel settore della previdenza.

Nel corso del lavoro di coordinamento svolto dall'Amministrazione che rappresenta con il Ministero dell'economia e delle finanze per accertare, in primo luogo, l'ampiezza dell'intervento sulle cosiddette « finestre » di accesso ai trattamenti pensionistici, è emerso che – in considerazione dell'entità dei risparmi ipotizzati in sede di stesura della relazione tecnica del decreto-legge n. 78/2010 – le uniche eccezioni al nuovo regime delle decorrenze delle pensioni vanno tassativamente rintracciate nelle fattispecie indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 12 del decreto medesimo; tali fattispecie, in particolare, riguardano i lavoratori in preav-

viso al 30 giugno 2010, i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante per sopraggiunti limiti di età e – nel numero massimo di 10.000 – i lavoratori collocati in mobilità o titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà del settore.

In siffatto contesto, un intervento nel senso auspicato dall'interrogante non può trovare attuazione che in via legislativa, fatta salva la necessità di reperire la relativa copertura finanziaria.

Preciso altresì che, in ogni caso, ai lavoratori in questione è data la possibilità di trovare tutela – oltre che nel-

l'ambito del predetto contingente di 10.000 lavoratori – anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5-*bis*, del decreto-legge 78/2010 (come modificato dalla legge n. 220/2010). Tale disposizione, in particolare, prevede la possibilità che – con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – venga concesso ai fruitori dell'indennità di mobilità il prolungamento del trattamento di tutela del reddito, per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della nuova decorrenza del trattamento pensionistico.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.
C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 94

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013. Atto n. 370 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 97

AVVERTENZA 103

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.

C. 4480 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, poiché il relatore ha rappresentato l'esigenza di allontanarsi dalla Commissione al fine di poter seguire l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 94 del 2011, che sta per avere inizio presso l'VIII Commissione, propone di procedere all'inversione dell'ordine del giorno, passando immediatamente all'esame, in sede consultiva, del citato provvedimento.

La Commissione concorda. Inizia, quindi, l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 4480, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2011, n. 94: « Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania ». In proposito, segnala che i profili di competenza della Commissione appaiono piuttosto limitati. Ritiene, comunque, doveroso fare alcune premesse sulla presenza a Napoli e nel suo *hinterland* di cumuli disordinati e malsani di rifiuti che possono generare un problema igienico sanitario per la popolazione locale, un grave degrado dell'immagine di Napoli, un danno gravissimo al turismo e all'economia campana, oltre che numerosi problemi di ordine pubblico. Le cause di questa emergenza acuta e, nello stesso tempo, cronica sono complesse; la causa principale è certamente una commistione di interessi politici, imprendito-

riali e camorristici; sicuramente, si sono rilevati errori tecnico-amministrativi, con gravi ritardi nelle opere di pianificazione che vengono da quindici anni di cattiva gestione degli amministratori locali. Inoltre, un apparato burocratico clientelare e uno scollamento — quando non un'aperta conflittualità — tra apparati e poteri dello Stato hanno posto gravi intralci all'individuazione di una rapida soluzione del problema. In particolare, sottolinea come negli anni passati la regione e gli altri enti territoriali abbiano avuto la pessima abitudine di utilizzare le risorse non per avviare tempestivamente un ciclo industriale integrato dei rifiuti, bensì per costruire apparati burocratici, formare consigli di amministrazione di società miste, assumere lavoratori da lasciare inutilizzati: politiche di rassegnato sostegno dell'esistente, nell'illusione che l'esistente sostenesse indefinitamente la politica. Fin dal suo insediamento, la nuova Giunta regionale ha fatto sì che quegli stessi interessi particolaristici, che hanno condizionato per anni anche la gestione dei fondi europei, fossero spezzati e si riuscisse, con il nuovo piano rifiuti, in un tempo tecnico di tre anni, a uscire dalla crisi cronica. Tre termovalorizzatori, oltre a quello di Acerra, e un gassificatore consentiranno alla Campania di diventare una regione normale: per avere un'idea dei ritardi che la Campania ha accumulato, si consideri che l'Abruzzo, con un milione di abitanti, ha sei impianti di compostaggio, diciassette discariche, dieci impianti di trattamento; l'Emilia-Romagna, con quattro milioni di abitanti, ha diciannove impianti di compostaggio, otto termovalorizzatori, ventidue discariche, dodici impianti di trattamento; la Toscana, con tre milioni di abitanti, ha sedici impianti di compostaggio, otto termovalorizzatori, sedici discariche, sedici impianti di trattamento. Il ritardo della Campania è palese, visti i suoi dieci impianti di compostaggio, il suo unico termovalorizzatore, le cinque discariche e i sette impianti di trattamento. Il piano dell'attuale Giunta regionale è snello e dinamico e colmerà questo divario nei prossimi tre anni; non si esclude, peraltro,

che nuove crisi possano verificarsi, perché il sistema attualmente in essere si può bloccare per un niente, come avvenuto nei giorni scorsi.

Rileva, poi, che un motivo di preoccupazione è dettato dalla cosiddetta « giustizia ad orologeria », un ineludibile tema che occupa gran parte della discussione politica, parlamentare e mediatica e che, anche nel caso dei rifiuti in Campania, ha visto, in modo molto grottesco, la magistratura indagare il presidente della regione Stefano Caldoro, in carica da poco più di un anno, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli sui rischi per la salute pubblica determinati dalla mancata raccolta dei rifiuti. La domanda, apparentemente semplice, sollevata da molti politici e giornalisti, in questo momento, è per quale ragione la magistratura a Napoli si muova proprio adesso per verificare lo smaltimento dei rifiuti e solo adesso si occupi, dopo quindici anni, della salute pubblica. L'errore dei giudici è, a suo avviso, macroscopico, perché anche il ministro della salute, rispondendo a una interrogazione a risposta immediata in Commissione e durante la sua visita a Napoli, ha escluso qualsiasi tipo di epidemia derivante dall'attuale emergenza. Giudica, dunque, fuori luogo l'idea di attribuire al presidente Caldoro responsabilità che certamente non possono non tenere conto del tempo limitato per cui ha governato. I giudici della Procura di Napoli, così facendo, non solo screditano le istituzioni, ma rischiano di affondare un'economia che si trova già in seria difficoltà.

Osserva, invece, che il sindaco di Napoli farebbe bene a valutare con attenzione la situazione, assumendosi le responsabilità anche di comportamenti che risalgono a prima delle sue elezioni, evitando annunci e atteggiamenti baldanzosi che non aiutano né a risolvere la situazione né a creare il giusto clima di collaborazione tra tutte le istituzioni. Il compito del sindaco di Napoli è oggi quello di risolvere l'emergenza nell'immediato, ma è soprattutto quello di pensare a una collaborazione tra le istituzioni senza veti, per creare le condizioni affinché si realizzino le infra-

strutture necessarie a risolvere definitivamente il problema. Non si può continuare a dire a parole che si vuole risolvere l'emergenza e, con i fatti, bloccare tutto mediante ricorsi al T.A.R.

Ritiene doveroso sottolineare, altresì, come la relazione della Corte dei conti, che indicava gli sprechi e le ruberie delle passate gestioni, è ormai datata e risale a molti anni fa. Premesso che bisogna conoscere gli atti su cui stanno operando i magistrati partenopei, non va sottaciuto che, secondo molti autorevoli commenti politici e istituzionali, anche duri e significativi, questo *blitz* dà l'impressione che certi giudici abbiano creduto che il tenere sulla corda l'attuale maggioranza, su un problema così sensibile come è diventata la spazzatura a Napoli, possa essere un'indispensabile mossa tattica; ma, ovviamente, si tratta di una mera ipotesi.

Si chiede, poi, perché la Procura di Napoli non verifichi anche quello che è stato ereditato e se tutti stiano facendo quanto è previsto dalla legge. Crede, ad esempio, che i sindaci non stiano facendo il loro dovere, bensì creando pericoli per l'igiene pubblica.

Passando ai contenuti del disegno di legge in esame, fa presente che esso è volto a stabilire misure necessarie e urgenti per superare le attuali criticità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania e, in particolare, nella città di Napoli. Si tratta di norme atte a evitare possibili ripercussioni o pregiudizi sulla salute della popolazione e sull'ordine pubblico. In particolare, sottolinea che l'articolo 1, in considerazione dello stato di criticità derivante dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nella regione Campania, consente, sino al 31 dicembre 2011, lo smaltimento fuori regione dei rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR della regione Campania. Lo stesso comma, inoltre, precisa che tale smaltimento potrà avvenire in deroga sia al divieto di smaltimento extraregionale disposto, per i rifiuti urbani, dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia

alle procedure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 196 del 2010. Ai fini dello smaltimento è comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione.

Fa presente, quindi, che il comma 3 dell'articolo 1 reca una disposizione collegata a quella recata dal comma 1. Tale comma prescrive, infatti, che in attuazione del principio comunitario della prossimità per lo smaltimento dei rifiuti, i trasferimenti extraregionali consentiti dal comma 1 abbiano come destinazione prioritaria gli impianti ubicati nelle regioni limitrofe alla Campania. Il comma 2 dell'articolo 1 integra il disposto del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n.196 del 2010, al fine di introdurre ulteriori compiti e funzioni in capo al Commissario straordinario che, nominato dal presidente della regione Campania per un periodo massimo di dodici mesi, ha il compito di provvedere all'individuazione di « ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico ».

Ricorda, altresì, che con il decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 64 del 23 marzo 2011, il viceprefetto Annunziato Vardè è stato nominato, per la durata di dodici mesi, decorrenti dal 6 aprile 2011, commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010, ai fini dell'espletamento delle procedure finalizzate all'individuazione dei siti e alla realizzazione di impianti di discarica nel territorio della provincia di Napoli.

Condividendo, infine, le finalità generali del provvedimento in esame e, in particolare, l'esigenza di salvaguardare, con tale decreto-legge, la salute pubblica e la sicurezza sociale, preannuncia una proposta di parere favorevole, riservandosi di illustrare le eventuali modifiche di interesse della Commissione approvate in sede referente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013.
Atto n. 370.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2011.

Laura MOLTENI (LNP) osserva che lo schema di Piano sanitario nazionale in esame appare per molti versi strategico, in quanto elaborato in un contesto storico di grande cambiamento sul versante sanitario. Il nuovo Piano si pone, infatti, al crocevia di tre momenti fondamentali di transizione. Si riferisce, innanzitutto, alla transizione dal vecchio sistema di ripartizione delle risorse dallo Stato alle regioni per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), al nuovo meccanismo di finanziamento integrale dei LEA in base ai costi *standard*: è, questa, una transizione che, come noto, segna il passaggio da un sistema eminentemente politico di determinazione dei fabbisogni sanitari a un sistema incentrato sul finanziamento delle prestazioni sulla base del loro livello ottimale di costo; la transizione, cioè, a un nuovo concetto di livelli essenziali di assistenza, fondato non sulla mera determinazione delle prestazioni da erogare sull'intero territorio nazionale, ma su una ponderazione anche della qualità e appro-

priatezza delle prestazioni stesse. Come correttamente osservato nel Piano, ciò che conta non è solo e solo l'astratta garanzia di accessibilità di una determinata prestazione, ma anche le ulteriori garanzie che consentono di stabilire come e a quali condizioni la prestazione è offerta. Tale passaggio istituzionale coinvolge, come noto, la definizione di quegli *standard* qualitativi, quantitativi, di esito e di processo cui già faceva riferimento la legge finanziaria per il 2005; l'attuale contesto storico, infine, appare strategico anche perché sono passati ormai più di cinque anni dalla prima attuazione della normativa nazionale sui piani di rientro e, dunque, sicuramente esistono le condizioni per fare una seria riflessione sull'esito dei programmi di risanamento dei deficit sanitari delle regioni con le peggiori performance.

Rileva che questi tre questi snodi storici del Servizio sanitario nazionale sono adeguatamente contemplati nel Piano. Tale rilievo deve evidentemente essere interpretato alla luce della più ampia trasformazione che, da alcuni anni, ha interessato il Piano sanitario nazionale: mentre, infatti, il decreto legislativo n. 502 del 1992 ha attribuito a tale Piano un compito molto ambizioso, cioè quello di definire i livelli essenziali delle prestazioni, in linea di fatto lo spazio riservato alla programmazione sanitaria si è limitato molto, fino a ridursi a una semplice dichiarazione di intenti per le linee future di intervento nel settore sanitario. Tale ridimensionamento del ruolo istituzionale del Piano è stato determinato anche dal nuovo ruolo assunto dai cosiddetti « Patti per la salute », sottoscritti sotto forma di accordi o intese in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni.

Le principali novità introdotte dal Piano in esame, che pone in evidenza alcune delle più recenti tendenze e sfide che interessano il Servizio sanitario nazionale, attengono al problema della riorganizzazione del sistema di assistenza sanitaria, necessaria per far fronte alla gestione delle cronicità legate, tra l'altro, al progressivo invecchiamento della popolazione, al miglioramento degli stili di vita,

alle evoluzioni della scienza medica. Nel Piano si indica con chiarezza che una delle principali sfide del futuro è quella legata alla gestione delle non autosufficienze; ma, a questo proposito, forse non si afferma con sufficiente chiarezza che il percorso da avviare per affrontare la sfida della non autosufficienza è quello dell'integrazione socio-sanitaria. Proprio a questo riguardo, desidera sottolineare che alcune regioni, a partire dalla Lombardia, hanno ormai avviato con successo un percorso di programmazione socio-sanitaria integrata, che porta all'adozione di un Piano socio-sanitario e non già di un semplice Piano sanitario. È, questo, un percorso che astrattamente appare auspicabile anche per il livello nazionale, salvo tuttavia specificare che le competenze dello Stato nel settore dell'assistenza sociale sono assolutamente limitate e che la promozione a livello nazionale di una programmazione socio-sanitaria potrebbe essere fortemente contestata dalle regioni. Forse, l'unica sede per promuovere una programmazione integrata di questo tipo potrebbe essere quella della Conferenza Stato-regioni.

Il problema, poi, della riduzione delle disomogeneità esistenti a livello interregionale rispetto all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza è un profilo assolutamente centrale del Piano, rispetto al quale manifesta una certa soddisfazione per l'introduzione di rinvii espliciti agli strumenti da adottare per la valutazione dell'appropriatezza; il riferimento è, ad esempio, alla cosiddetta « griglia LEA », che fornisce gli indicatori di base per misurare le prestazioni erogate nei diversi ambiti assistenziali. Quanto all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, è una sfida senz'altro attuale e rilevante, che potrà tuttavia essere vinta solo se si definiscono le risorse per finanziare questi livelli, tendenzialmente aggiuntivi, delle prestazioni. In un momento di crisi economica e finanziaria come quello attuale, è infatti improbabile che si possano rinvenire livelli significativi di risorse aggiuntive, ragioni per cui la revisione dei LEA si risolve ancora una volta nella capacità

di implementare politiche di contenimento delle inefficienze presenti e delle aree di inappropriata. Incidentalmente, osserva che la revisione dei LEA è resa difficile, in alcuni casi, da ragioni organizzative diverse da quelle più strettamente finanziarie. In particolare, segnala il caso dell'inclusione, all'interno dei LEA, dell'analgia epidurale in fase di parto, che, pur richiedendo una copertura finanziaria nel complesso non proibitiva, difficilmente può essere garantita nel breve periodo, a causa della carenza di medici anestesisti.

Osserva, quindi, che nella parte introduttiva del documento si fa riferimento anche al governo clinico come sfida prioritaria del sistema. Evidenzia, tuttavia, che, data la natura polisemica della nozione di governo clinico, non è del tutto chiaro quale sia il significato che il Piano intende dare al concetto in esame, né sono chiare le soluzioni operative concretamente proposte. A questo proposito, ricorda che tre sono i concetti fondamentali che qualificano il governo clinico: il concetto di responsabilità delle organizzazioni sanitarie, poiché, in ambito sanitario, la responsabilità amministrativa e gestionale va riferita sia ai risultati raggiunti in termini di effettività ed efficacia del servizio erogato agli utenti, sia alle *performance* economiche conseguite, inglobando in questo modo anche il dato economico-contabile; la responsabilità, inoltre, riguarda l'organizzazione sanitaria nel suo complesso e i singoli operatori che ne fanno parte, secondo un criterio di suddivisione dei compiti su diversi livelli; il concetto, poi, di trasparenza, intesa come *accountability*, ovvero come capacità di dar conto agli utenti del servizio dei risultati conseguiti, evidenziando sia i successi sia gli insuccessi; il concetto del miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, in quanto l'esigenza di garantire agli utenti elevati livelli delle prestazioni impone di attivare percorsi strutturati di monitoraggio dei servizi e di costruzione di percorsi clinici e organizzativi finalizzati a permettere un'attenzione sistematica e continuativa alla qualità dell'assistenza. Ritiene che sarebbe,

quindi, opportuno che nel documento si specificasse con maggiore chiarezza in che modo deve essere inteso il riferimento al governo clinico.

Altro punto che ritiene importante è il problema della definizione dei costi *standard*, che sicuramente trova una sua compiuta definizione nel decreto legislativo n. 68 del 2011, ma che certamente offre lo spunto anche per una più diffusa riflessione a livello di Piano sanitario. A questo proposito, osserva che l'approccio al tema contenuto nel documento in esame appare più che mai condivisibile. Pur tuttavia, si dovrebbe forse aprire una riflessione sulle regole che, nel medio e lungo periodo, consentiranno di rendere effettivo il finanziamento dei LEA in base al costo *standard*. È, infatti, agevole prevedere che, anche a seguito dell'entrata a regime del nuovo sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, continueranno a esistere disavanzi regionali e che tali disavanzi saranno, comunque, posti a carico dei rispettivi bilanci regionali. Ma occorre domandarsi quali siano i percorsi idonei a evitare che si perpetuino situazioni di grave crisi economica e gestionale a livello regionale. In altri termini, se si intenda confermare o meno la procedura sui piani di rientro, introdotta, come noto, dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 e poi progressivamente rivista e raffinata dai successivi Patti per la salute. La sfida che realmente si apre in questo settore è quella della valutazione dell'effettività ed efficacia della procedura di rientro come strumento per risanare non solo la contabilità regionale, ma anche la gestione sanitaria effettiva di ogni regione. Se, infatti, i piani di rientro si rivelassero utili, per così dire, solo a «tappare le falle» del bilancio regionale, probabilmente bisognerebbe riflettere su un percorso alternativo di risanamento. Per questo, occorre attivare tavoli di monitoraggio che verifichino in concreto se e come le regioni soggette a piani di rientro abbiano effettivamente risanato l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario regionale, adottando quelle misure strutturali, quali ad esempio l'abbattimento dei

posti letto, la creazione di percorsi di assistenza domiciliare integrata, la riorganizzazione dei percorsi di assistenza farmaceutica, che appaiono necessarie per evitare che si perpetuino situazioni di *deficit*.

Rileva, poi, che il Piano dedica molta attenzione al tema della valutazione del grado di soddisfazione del cittadino sui servizi erogati dal Sistema sanitario nazionale e, in particolare, sulle qualità delle prestazioni offerte. Che un sistema manageriale di gestione della salute debba cercare di incorporare il giudizio degli utenti pare una constatazione per molti versi ovvia. Tuttavia, si esprimono alcuni dubbi sulla effettiva attendibilità dei sistemi di valutazione della soddisfazione dei cittadini fondati sulla distribuzione di questionari e altri strumenti affini, che facilmente si prestano a manipolazioni.

Particolarmente interessante e innovativo appare anche il tema dell'*empowerment*, rispetto al quale si pone l'accento su quelle innovazioni atte a garantire piena trasparenza ai cittadini sui meccanismi di funzionamento e sulle modalità di accesso delle strutture sanitarie. Ribadisce, tuttavia, che su questo aspetto appare centrale il ruolo delle regioni, sia sul piano amministrativo, sia su quello legislativo.

Sul problema delle liste di attesa, il Piano sanitario prevede, in particolare, le seguenti azioni: la messa a sistema di soluzioni operative per la gestione dei flussi informativi disponibili per monitorare i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e quelli di ricovero programmato, erogate singolarmente o nell'ambito di specifici percorsi, garantite dal Servizio sanitario nazionale sia in regime istituzionale sia in regime di libera professione, per garantire l'affidabilità e la trasparenza dei dati sui tempi d'attesa; la definizione delle modalità di utilizzo della libera professione intramuraria nell'ambito del governo delle liste d'attesa per conto e a carico delle aziende, per contenere i tempi di attesa per le prestazioni particolarmente critiche in regime istituzionale; la gestione degli accessi attraverso l'uso del sistema CUP sulla base di quanto

previsto dall'Intesa Stato-regioni del 29 aprile 2010, anche prevedendo possibilità di sviluppo di iniziative di *Information & Communication Technologies* per realizzare funzionalità automatizzate ai fini della gestione del processo di prescrizione, prenotazione e refertazione; l'individuazione delle modalità di ristoro per il cittadino, prevedendo forme alternative di accesso alla prestazione, nel caso in cui non vengano garantite a livello aziendale le prestazioni nei tempi massimi di attesa individuati in sede regionale; la comunicazione delle liste d'attesa anche attraverso la valorizzazione della partecipazione di utenti e di associazioni di tutela e di volontariato, per favorire un'adeguata conoscenza delle attività e delle modalità di accesso alla prenotazione delle prestazioni, attraverso campagne informative, uffici per le relazioni con il pubblico (URP), carte dei servizi, nonché sezioni facilmente accessibili sui siti *Web* regionali e aziendali; il monitoraggio sistematico dei tempi massimi regionali sui siti *Web* di regioni, pubbliche amministrazioni e aziende sanitarie pubbliche e private accreditate, per garantire la trasparenza e l'accesso alle informazioni su liste e tempi di attesa.

Nel complesso, ritiene si tratti di misure ampiamente condivisibili, rispetto alle quali è più che mai opportuno prevedere forme sanzionatorie per quelle regioni che non rispettano gli impegni programmati, eventualmente anche in aggiunta alle previste forme di ristoro per il cittadino.

Vittoria D'INCECCO (PD), dopo aver rilevato come la Conferenza unificata non abbia ancora espresso il previsto parere sullo schema di Piano sanitario in esame, sottolinea che questo Piano rappresenta un atto di programmazione fondamentale per il governo della sanità in Italia. Esprime, perciò, sconcerto per il fatto che esso giunga all'esame della Camera dopo oltre cinque mesi dall'approvazione preliminare in sede di Consiglio dei ministri. Rileva, quindi, come il Piano sia particolarmente carente in ordine agli interventi per garantire l'attuazione dei livelli essen-

ziali di assistenza, che, come noto, non vengono aggiornati da ormai dieci anni. Altrettanto carente appare la sezione del Piano dedicata alle professioni sanitarie, nonostante le numerose tensioni che hanno attraversato tale settore negli ultimi anni. Rileva, inoltre, che l'incidenza della spesa sanitaria sul PIL, se da un lato può rappresentare un motivo di soddisfazione sotto il profilo finanziario attestandosi al di sotto di quella francese e tedesca, può, d'altra parte, contribuire a spiegare le carenze che, in termini di qualità dei servizi, si registrano soprattutto in alcune aree del Paese. Più in generale, osserva come le priorità individuate nel Piano rischino di essere solo un elenco di buoni propositi, cui non fanno seguito azioni concrete, adeguate e coerenti. Tutto ciò rende, a suo avviso, difficile formulare un giudizio compiuto sul Piano, specie per chi, come i deputati del suo gruppo, esprime una visione della sanità che mette al centro i bisogni, i diritti e la dignità delle persone e la loro presa in carico, piuttosto che i vincoli di finanza pubblica.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP) osserva che lo schema di Piano sanitario nazionale in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 gennaio 2011, appare oggi assumere un ruolo fondamentale alla luce dell'attuazione del federalismo fiscale e dei piani di rientro delle regioni inadempienti, nonché della crisi strutturale, ormai stabilizzata, della finanza sanitaria del nostro Paese. Il Piano contiene un'analisi relativamente condivisibile delle criticità attualmente presenti nel Servizio sanitario nazionale, ma mancano i percorsi attraverso cui sia possibile risolvere tali criticità. Il diritto alla salute prevede prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Questi aspetti presentano sul territorio nazionale una costante disomogeneità e nel Piano non sono indicati i rimedi che, secondo il suo gruppo, potrebbero essere riassunti nel modo seguente.

Per quanto riguarda la prevenzione, sarebbe opportuno introdurre meccanismi

educativi scolastici con insegnamenti specifici sulle problematiche inerenti lo stato di benessere, di salute e di sicurezza e i rischi di abitudini, come fumo, alcool e cattiva alimentazione, che possono provocare danni per la salute; occorrerebbe, altresì, attribuire la massima importanza all'attività sportiva a livello scolastico e universitario, così da impedire attitudini sedentarie e poco salutari; bisognerebbe, inoltre, creare una *task force* interministeriale in grado di favorire meccanismi che vadano nella direzione del miglioramento delle condizioni ambientali, al fine di favorire la prevenzione di patologie legate a questi aspetti. Infatti, l'Organizzazione mondiale della sanità individua in trasporto, alimentazione, alloggi, rifiuti, energia, industria, urbanizzazione, acqua, radiazioni e nutrizione gli aspetti che indicano la valutazione di impatto sulla salute.

Osserva, poi, che per le cure primarie e le strutture territoriali, manca un modello organizzativo che consenta la partecipazione attiva dei pazienti nel processo di cura e un'effettiva capacità dei medici di medicina generale di affrontare il problema delle cure primarie. Da questo punto di vista, sarebbe necessario attuare un meccanismo di informatizzazione generalizzata, con una tessera sanitaria che indichi il percorso di salute del cittadino, dalla nascita sino alla morte, con una serie di dati e di appuntamenti di prevenzione e diagnostici, che garantiscano al cittadino un percorso per il suo benessere certo, verificabile e sicuro, con la possibilità di mettere in atto un'agenda personalizzata.

Ritiene, peraltro, che non sia corretto, per quanto attiene alla riorganizzazione delle reti ospedaliere, effettuare, dal punto di vista procedurale, come molte regioni hanno fatto, tagli di posti letto e riconversioni delle piccole strutture ospedaliere, senza prevedere un piano complessivo regionale di riassetto dell'offerta sanitaria, che comporti una maggiore efficienza della rete di emergenza-urgenza, un effettivo miglioramento dell'assistenza domiciliare, una reale integrazione socio-sanita-

ria e un'adeguata assistenza sanitaria primaria tramite i medici di medicina generale.

Per far fronte, poi, al superamento delle criticità, dell'inefficienza e degli sprechi delle regioni inadempienti, è necessario concordare con le stesse un meccanismo di collaborazione con gli ordini professionali e con le università, al fine di prevedere percorsi regionali omogenei di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, tali da impedire errori prescrittivi, ricoveri inutili, utilizzo di tecnologie inadeguate e, al tempo stesso, da garantire l'impiego dello strumento del *Health Technology Assessment*, atto a ottimizzare la scelta delle tecnologie da acquisire e da utilizzare in campo diagnostico-terapeutico.

Per quanto riguarda monitoraggio, appropriatezza e uniformità dei livelli essenziali di assistenza, è necessario mettere in atto alcuni meccanismi per il controllo effettivo epidemiologico e assistenziale. Vanno aumentando sempre di più, in Italia, le patologie cronico-degenerative per cui sarebbe necessario istituire una banca dati della fragilità che, sul territorio, sia in grado di evidenziare, caso per caso, le necessità di assistenza e di integrazione socio-sanitaria, al fine di programmare e intervenire tempestivamente, riducendo i costi dati dalla inappropriata derivante dalla mancanza di controllo. È necessario, quindi, attivare una informatizzazione di tutta l'offerta sanitaria pubblica e privata, disponibile attraverso gli strumenti di comunicazione e informazione, al fine di garantire la libera scelta, da parte del cittadino, dell'offerta che corrisponda meglio alle sue esigenze.

Ritiene, quindi, che le liste di attesa debbano essere inserite in un contesto di centro unico di prenotazione regionale informatizzato, trasparente, accessibile a chiunque e in grado di rispondere, su tutto il territorio regionale, alle esigenze della popolazione.

È necessario, poi, per il governo delle attività cliniche, eliminare o, almeno, ridurre il controllo della politica sulla gestione sanitaria e, quindi, introdurre una

modifica della legislazione attuale per quanto riguarda le nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, magari con un diverso reclutamento o sottoponendo l'operato al controllo da parte di un consiglio di amministrazione, che svolga un ruolo consultivo e vincolante, eletto nelle varie aziende sanitarie locali. Recentemente, la legge di riforma del Servizio sanitario nazionale è stata analizzata da parte dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che ha messo in luce alcuni profili critici della concorrenza presenti nell'attuale assetto. Una delle criticità più importanti è la coincidenza, in capo alle aziende sanitarie locali, della duplice funzione di erogatore di prestazioni sanitarie e di soggetto acquirente-pagatore di prestazioni sanitarie per conto degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale. Le soluzioni proposte dall'Autorità garante sono tre: separazione strutturale tra l'azienda sanitaria quale soggetto erogatore delle prestazioni sanitarie e la medesima quale soggetto acquirente-pagatore di prestazioni; occorre, cioè, distinguere le funzioni di programmazione, che devono spettare alle regioni, quelle di erogazione, che devono competere a tutte le strutture pubbliche e private accreditate, e le funzioni di pagamento, affidate alle aziende per incentivarle a ridurre la spesa e ad alimentare la concorrenza di prezzo tra le strutture accreditate. Le altre due soluzioni proposte dall'Autorità garante consistono in un utilizzo dell'accredito degli accordi secondo criteri equi, oggettivi e trasparenti, in modo che siano selezionati e controllati gli operatori più efficienti nell'offerta dei servizi, anche nell'ottica di fissare tariffe più vicine ai costi effettivi di erogazione delle singole prestazioni, e nella determinazione di meccanismi di abbattimento delle remunerazioni.

In conclusione, per quanto riguarda i costi della sanità, fa presente che non si può risolvere il problema della trasparenza, dell'efficienza e della qualità con il ricorso al meccanismo del costo *standard*, ma è necessario introdurre, invece, dei sistemi di acquisti centralizzati con uni-

formità dei costi regionali e con spostamento delle gare aziendali al livello centrale, mantenendo la peculiarità dell'acquisizione di beni e servizi aziendali.

Mariella BOCCIARDO (PdL) ritiene opportuno segnalare gli impegni assunti dal Governo nel Piano sanitario nazionale in esame e, in particolare, nel paragrafo 3.1, per quanto attiene alle malattie rare. Desidera quindi porre in rilievo due aspetti del Piano. Il primo riguarda i tempi e i modi con cui si intende aggiornare l'elenco delle malattie rare, fermo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui sono stati definiti, nel 2001, i livelli essenziali di assistenza. Su questo punto, da oltre due anni il Governo si è impegnato a portare a buon fine l'aggiornamento, venendo incontro alle pressanti e disperate richieste delle associazioni che si fanno carico dei malati rari. Il secondo aspetto attiene alla predisposizione del Piano nazionale delle malattie rare, un obbligo che deriva dalla normativa comunitaria, che obbliga i Paesi membri a provvedere entro il 2013. Molti Stati membri si stanno adeguando; alcuni Paesi, come la Bulgaria, nonostante la crisi finanziaria del suo sistema sanitario, si sono dotate del piano delle malattie rare. Altri, come la Francia, lo hanno già fatto fin dal 2004 e con successo, tanto che è stato recentemente rinnovato. L'Italia ancora non è pronta. È vero che il Piano nazionale è previsto in varie proposte di legge presentate sia al Senato sia alla Camera, tra cui una a sua firma, ma è pur vero che l'esame presso il Senato procede a rilento e con notevoli difficoltà. Al Governo chiede, dunque, alcuni chiarimenti sui suddetti argomenti e l'assunzione di un preciso impegno per il triennio 2011-2013.

Luciana PEDOTO (PD), premesso che le considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduta le consentono di dare per scontate alcune criticità dello schema di Piano in esame, quali la sua scarsa coerenza e l'assenza del previsto parere della Conferenza unificata, desidera soffermarsi sul problema dell'integrazione socio-sanitaria,

di cui il Piano sottolinea la rilevanza strategica, senza che, tuttavia, a ciò seguano azioni concrete o sia chiarito con quali risorse venga sostenuto tale processo di integrazione. Rileva, altresì, che a fronte della carenza di personale medico e infermieristico prevista per i prossimi anni, non si fa cenno a interventi concreti e immediati per affrontare il problema e, in particolare, non viene affrontato il tema del possibile coinvolgimento, a tal fine, di altre figure professionali sanitarie.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Norme per consentire il trapianto parziale di polmone tra persone viventi.

C. 4003 Palumbo.

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita.

C. 2058 Palagiano.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Copagri, Fagri, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare, Unci-Coldiretti, Fruitimprese, Fedagro, Federdistribuzione, ANCD-Conad e ANCC-Coop sulle questioni relative all'accordo interprofessionale su pesche e nettarine per la campagna 2011	104
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	104
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
AVVERTENZA	106

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 luglio 2011.

Audizione dei rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Copagri, Fagri, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare, Unci-Coldiretti, Fruitimprese, Fedagro, Federdistribuzione, ANCD-Conad e ANCC-Coop sulle questioni relative all'accordo interprofessionale su pesche e nettarine per la campagna 2011.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI.

La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, comunica che i deputati Italo BOCCHINO e Fran-

cesco DIVELLA entrano a far parte della Commissione agricoltura, mentre l'onorevole Luigi MURO cessa di farne parte. Augura a tutti gli interessati buon lavoro.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 e C. 4290 Governo, approvato dal Senato.

Parere alla VIII Commissione.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato.

Gaetano NASTRI (PdL) *relatore*, ricorda che lo scorso 6 luglio la Commissione Ambiente, attraverso il Comitato ristretto, ha elaborato un testo unificato della proposta di legge A.C. 3465 Cosenza e del disegno di legge A.C. 4290 del Governo, già approvato dal Senato, che contiene norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Il provvedimento, oltre a perseguire gli obiettivi nazionali volti alla riduzione delle emissioni inquinanti, ottemperando agli obblighi assunti nelle re-

lative sedi istituzionali, mira a rafforzare il patrimonio arboreo anche per gli effetti positivi sull'assetto idrogeologico del territorio. Rileva inoltre l'interesse manifestato da quelle disposizioni che si propongono di incentivare lo sviluppo degli spazi di verde urbano attraverso l'introduzione di alcune iniziative di promozione e divulgazione della conoscenza dei temi del patrimonio arboreo e della sostenibilità ambientale.

In particolare, l'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la « Giornata nazionale degli alberi », al posto della già prevista « Festa degli alberi », di cui all'articolo 104 del regio decreto n. 3267 del 1923 che viene di conseguenza abrogato. Ogni anno tale Giornata dovrà essere intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. Durante tale Giornata il Ministero dell'ambiente può promuovere, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, volte a diffondere una nuova cultura ambientale. Si prevede poi che, durante la Giornata nazionale degli alberi, le istituzioni scolastiche curino, in collaborazione con le autorità comunali e regionali e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora di piantine di specie autoctone in aree urbane individuate d'intesa con ciascun comune. L'attuazione di tale disposizione è demandata a un decreto interministeriale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla legge n. 113 del 1992, che ha introdotto l'obbligo per i Comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente e che era stata in larga parte disattesa per assenza di vincoli stringenti per i Comuni. Le modifiche prevedono che l'obbligo di messa a dimora di un albero sussista solo per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e valga anche per ogni minore adottato. Viene ridotto il termine per la messa a dimora da un anno a tre mesi (dalla

registrazione anagrafica), tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione, fermo restando che essa può essere differita in caso di avversità stagionali. Al fine di conferire maggiore effettività a tali norme, si prevede che ciascun comune provveda al censimento degli alberi piantati entro un anno dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, che dovrà essere reso noto allo scadere del mandato dei sindaci, al fine di instaurare una forma di verifica.

L'articolo 3, che riprende nella sostanza il contenuto della proposta di legge A.C. 3465, istituisce un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, con il compito di: monitorare l'attuazione delle leggi aventi come finalità l'incremento degli spazi verdi; promuovere l'attività degli enti locali per individuare le opere necessarie; elaborare un piano nazionale che fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni (cosiddetta *green belt* o « cinture verdi » previste in alcuni Paesi dell'UE); predisporre una relazione da trasmettere alle Camere sull'attività svolta; monitorare le azioni di educazione ambientale; promuovere gli interventi per favorire i giardini storici.

L'articolo 4 prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO₂ tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo.

L'articolo 5 detta disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità per le regioni, le province e i comuni di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto « isola di calore », in particolare: per le nuove costruzioni attraverso la riduzione dell'impatto edilizio, il drenaggio delle acque piovane e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione; per gli edifici esistenti per mezzo della tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree di pertinenza di tali edifici; mediante coperture a verde previ-

ste dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2009, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico; mediante rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che con tecniche di verde pensile verticale; con la previsione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica nelle zone a maggior densità edilizia.

L'articolo 6 rinvia ad appositi regolamenti comunali l'introduzione di disposizioni che incentivino l'utilizzo di tecniche che prevedono il ricorso al verde pensile e alle pareti rinverdate per le nuove costruzioni, mentre per i nuovi stabilimenti industriali o commerciali si dispone che le relative recinzioni debbano prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino il verde pensile e le pareti rinverdate.

Infine l'articolo 7, di particolare interesse per la Commissione Agricoltura, introduce disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, definiti «alberi monumentali». Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dovrà stabilire i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali, da parte dei comuni, e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi regionali e comunali nonché l'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge, recepiscono la definizione di albero monumentale e raccolgono i dati risultanti dal censimento svolto dai comuni. Sulla base degli elenchi comunali, redigono quindi gli elenchi regionali trasmettendoli al Corpo forestale dello Stato. Lo stesso articolo 7 introduce una sanzione ammi-

nistrativa che va da 5.000 a 100.000 euro per l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali, facendo comunque salvi alcuni casi motivati e improcrastinabili e previa autorizzazione comunale e parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale.

In definitiva, ritiene che il provvedimento, finalizzato ad aumentare la coerenza della normativa vigente in materia di spazi verdi urbani e ad introdurre dei criteri di ragionevolezza, elemento fondamentale affinché delle norme di indirizzo non restino solo sulla carta, ma diventino concretamente operative, costituisce un importante passo in avanti, le cui disposizioni garantiranno la tutela del territorio e del paesaggio non solo a fini economici, ma anche per preservare la storia e le tradizioni delle comunità locali e per garantire un'elevata qualità della vita, migliorando la qualità della vita nelle aree urbane e favorendo l'incremento del verde pubblico.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	107
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. COM(2011)275 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>) ...	113
Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. COM(2011)276 def. (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	113
Comunicazione sul riesame dello « Small Business Act » per l'Europa. COM(2011)78 def. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	113

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:

Comunicazioni del Presidente	114
------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.

C. 4480 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame reca le disposizioni necessarie a superare le attuali criticità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 consente – sino al 31 dicembre 2011 – lo smaltimento fuori regione dei rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR (« Stabilmmenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti ») della regione Campania. Lo stesso comma precisa che tale smaltimento potrà avvenire in deroga: al divieto di smaltimento extraregionale disposto, per i rifiuti urbani, dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 152/2006; alle pro-

cedure di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 196/2010, che prevedono, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, che il Governo promuova, nell'ambito di una seduta della Conferenza stato-Regioni, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un « accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni » (in attuazione della disposizione, nel dicembre 2010 sono stati approvati accordi con le Regioni Puglia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, per il conferimento nelle discariche delle citate Regioni, di rifiuti provenienti dagli STIR campani. Ai fini dello smaltimento è comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione.

Il comma 2 dell'articolo 1 introduce ulteriori compiti e funzioni in capo al Commissario straordinario che, nominato dal Presidente della Regione Campania per un periodo massimo di 12 mesi, ha il compito di provvedere all'individuazione ed attivazione di « ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dimesse, con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico ». Il Commissario potrà provvedere a tali compiti anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia alle province e ai comuni interessati ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2008, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010, con oneri a carico degli stessi enti, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci. La modifica proposta pertanto, come segnalato anche dalla relazione illustrativa, fa salvo l'utilizzo per l'aggiudicazione della procedura di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione XIV, ricorda che l'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 205/2010 (con cui è stata profondamente modificata la parte IV del decreto legislativo 152/2006), detta i principi di autosufficienza e prossimità. In particolare il paragrafo 3 stabilisce che la rete di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica deve permettere lo smaltimento o il recupero « in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica ». Il successivo paragrafo 4 però stabilisce che « i principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno ».

Il recepimento nazionale di tale principio può essere individuato nell'articolo 182-*bis* del decreto legislativo 152/2006 (codice ambientale), introdotto dal citato decreto legislativo 205/2010, sancendo che « lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;

b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di

protezione dell'ambiente e della salute pubblica ».

Fa inoltre riferimento ai principi di autosufficienza e prossimità anche la sentenza del 4 marzo 2010 della Corte di giustizia (causa C-297/08) con la quale l'Italia è stata giudicata inadempiente agli obblighi incombenti in forza della direttiva 2006/12/CE (direttiva « rifiuti »). In particolare, la Corte ha contestato all'Italia di non avere adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ovvero di non aver creato una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento idonei a consentire l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti e che tale situazione avrebbe determinato un pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Ricorda che in seguito alla procedura di infrazione avviata a carico dell'Italia nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue, che dal 2006 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.

C. 4470 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, evidenzia che è all'esame della Commissione Affari esteri l'Accordo di partenariato economico tra i paesi caraibici riuniti nel CARIFORUM da un lato, e la Comu-

nità europea e i suoi Stati membri dall'altro, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. Il disegno di legge è strettamente collegato a un altro provvedimento, sul quale la XIV Commissione si è già espressa favorevolmente la scorsa settimana, ovvero la seconda revisione dell'Accordo generale di partenariato (APE) tra la Comunità europea e i 79 paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), noto come Accordo di Cotonou (C.4374).

Il CARIFORUM raggruppa, proprio all'interno dei paesi ACP, quelli facenti parte della Comunità e mercato comune dei Caraibi (CARICOM), unitamente alla Repubblica dominicana, che nel CARICOM figura come osservatore. Ricordo che il CARICOM esiste dal 1° agosto 1973, allo scopo di promuovere lo sviluppo e l'integrazione economica tra i propri membri: questi sono Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, il Belize, la Dominica, Grenada, la Guyana, Haiti, la Giamaica, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, il Suriname, Trinidad e Tobago.

Obiettivo generale della CARICOM è quello di intensificare il commercio tra gli Stati membri e favorire la competitività delle loro produzioni, mantenendo una politica di rigido protezionismo fondata su elevate barriere tariffarie al commercio con paesi terzi. Sono anche state adottate diverse misure per i paesi meno sviluppati della Comunità e un programma di armonizzazione delle politiche economiche. Per la costituzione della zona di libero commercio all'interno della CARICOM sono state eliminate le tariffe intra-zona – con alcune eccezioni – ed è prevista una tariffa esterna comune.

Negli anni '90, la CARICOM ha così varato il progetto *Caribbean Single Market and Economy* (CSME), finalizzato a rimuovere gli ostacoli al commercio di beni e di servizi, alla libera circolazione di capitali e di mano d'opera. Il 30 gennaio 2006, a Kingston (Giamaica) è stato rilanciato il Mercato Unico della CARICOM, indicando l'obiettivo di realizzare una vera Economia Unica entro il 2008. Oggi, malgrado persistano eccezioni per alcuni prodotti, si

può dire che i territori dei paesi CARICOM costituiscano effettivamente una zona di libero commercio. La realizzazione della tariffa esterna comune comporterà una riduzione sostanziale della protezione esterna e potrà causare difficoltà soprattutto per i paesi che dipendono in modo significativo dalle tariffe sulle importazioni.

Oggi la CARICOM fa registrare importanti progressi nell'area della circolazione di persone, ma il ritmo della liberalizzazione dei servizi e dei movimenti di capitali dovrebbe chiaramente accelerare per raggiungere gli obiettivi fissati nel CSME. Per quanto riguarda le riforme istituzionali, c'è un consenso abbastanza diffuso sul fatto che il meccanismo di consultazione tra gli organismi della CARICOM e le autorità nazionali non ha prodotto i risultati sperati. Nel complesso si può dire che, malgrado i loro sforzi, la CARICOM e i paesi membri – fortemente dipendenti dagli Stati Uniti e dal mercato internazionale – non siano riusciti a raggiungere l'obiettivo di una vera economia comune. Inoltre, come per altri paesi e processi in America Latina, i negoziati simultanei (a livello multilaterale, continentale e biregionale) evidenziano le difficoltà di questi piccoli paesi e la mancata capacità di costruire un'agenda che sia allo stesso tempo interna, regionale e internazionale.

Gli accordi di partenariato (APE) sono lo strumento principale proprio del nuovo corso nei rapporti tra la CE e i paesi ACP inaugurato nel 2000 con l'Accordo di Cotonou: si tratta in effetti ancora di strumenti mirati a favorire lo sviluppo dei paesi svantaggiati, ma in un quadro di apertura al mercato mondiale che ne consenta una crescita autosostenuta e perciò stabilmente acquisita. In precedenza, infatti, i paesi ACP avevano goduto di un largo regime preferenziale sui dazi delle loro esportazioni nel territorio della Comunità europea, che tuttavia non aveva favorito la crescita commerciale, tanto che il livello dell'export regionale è oggi inferiore a quello di vent'anni fa. Inoltre, con la sempre maggiore integrazione commerciale internazionale dovuta ai negoziati in

seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), i regimi preferenziali venivano ad essere sempre meno proponibili, in quanto anche esposti ai ricorsi – proprio in seno all'efficiente meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC – di altri paesi da essi esclusi. In questo contesto lo strumento dell'APE si è posto come suscettibile di superare simultaneamente tutti questi problemi, soddisfacendo alla condizione OMC di una apertura di tutti gli scambi tra i partner di un accordo commerciale.

Per la stipula degli accordi di partenariato economico nel quadro delle relazioni UE-ACP sono state individuate sei regioni geografiche, tra le quali quella caraibica, con il raggruppamento, appunto, dei paesi del CARICOM. Finora, in effetti, quello con i paesi caraibici è l'unico APE completo perfezionato, mentre nelle altre aree geografiche sono stati variamente negoziati accordi meno impegnativi, limitati per lo più alla liberalizzazione nel settore dei mercati di beni.

In particolare, l'Accordo di partenariato economico tra CE e i CARICOM apre senz'altro tutti i mercati dal lato dell'Unione europea, mentre ne prevede l'apertura graduale da parte dei paesi caraibici. Al tempo stesso l'APE in esame non manca, servendosi proprio di disposizioni dell'OMC, di porre al riparo alcune merci dai regimi di liberalizzazione, né di proteggere industrie sensibili ed emergenti, come anche di prevedere tempi lunghi per la liberalizzazione, nonché salvaguardie che prevengano impennate delle importazioni pregiudizievoli per le ancora fragili economie della regione.

Il commercio dell'UE con la regione caraibica ammontava nel 2007 a più di 6 miliardi di euro: l'UE ha esportato verso i Caraibi merci per 3,275 miliardi di euro, mentre le esportazioni dai Caraibi all'UE hanno registrato un valore di quasi 3 miliardi di euro.

Al centro dell'Accordo di partenariato economico vi è la creazione di un mercato regionale integrato nei Caraibi, con l'armonizzazione progressiva delle tariffe esterne dei paesi CARIFORUM contestualmente

alla liberalizzazione del flusso di merci tra le economie dei Caraibi. Dovrebbero in tal modo essere favorite le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato, innescando mediante una maggiore competitività la crescita economica durevole nella regione caraibica. Naturalmente da parte degli Stati caraibici vi è l'impegno all'avvio di riforme nazionali e regionali, che l'Unione europea vorrà dal canto suo sostenere mediante misure di cooperazione. Ciò dovrebbe anche rendere la regione più attraente in quanto mercato d'investimenti e di scambi.

L'APE, inoltre, rimuove immediatamente tutte le tariffe e le quote che venivano applicate sulle esportazioni dai Caraibi all'UE: l'unica eccezione è costituita dallo zucchero e dal riso, che verranno comunque liberalizzati in tempi brevi.

L'UE ha anche accettato di aprire nuovi mercati per le imprese e gli operatori dei Caraibi che intendono offrire servizi nell'UE e per giovani professionisti dei Caraibi, affinché possano acquisire un'esperienza di lavoro nell'UE, ben al di là delle agevolazioni solitamente offerte dall'Europa nel contesto di qualsiasi altro accordo commerciale.

Sul lato caraibico è prevista una graduale apertura dei mercati nell'arco di 25 anni, che comporterà ribassi nei prezzi delle merci a vantaggio dei consumatori e delle imprese. I paesi dei Caraibi beneficeranno di « norme sull'origine » migliorate a sostegno dello sviluppo di industrie che importano materiali per produrre beni destinati poi a essere esportati in Europa. Per settori come le industrie di trasformazione degli alimenti e quelle della pesca è importante poter importare materie prime dal di fuori della regione caraibica.

Il volume delle merci liberalizzate dai paesi CARIFORUM in virtù dell'APE in esame è pari al 61 per cento delle importazioni dall'UE in valore nell'arco di 10 anni, all'82 per cento nell'arco di 15 anni e all'86 per cento nell'arco di 25 anni. I principali settori esclusi dai tagli tariffari sono i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, alcuni prodotti chimici, i prodotti di arredamento e altri prodotti industriali.

L'Accordo contiene anche disposizioni volte a proteggere e a far valere gli standard ambientali e i diritti dei lavoratori, garantendo allo stesso tempo il diritto dei paesi dei Caraibi a legiferare e a gestire i loro affari sovranamente.

L'APE stipulato con i Caraibi fruirà di un'assistenza finanziaria dal Fondo di sviluppo dell'Unione europea, in particolare dal programma regionale, per un ammontare di 165 milioni di euro per il periodo 2008-2013. I finanziamenti verranno usati, tra l'altro, per creare programmi di sviluppo delle aziende e per fornire assistenza nella riforma dei sistemi di tassazione dei paesi CARIFORUM.

L'accordo di Partenariato CE-CARIFORUM si compone di 250 articoli, con 7 Allegati, 3 Protocolli e alcune dichiarazioni finali.

Gli articoli 1-18 enunciano gli obiettivi dell'Accordo, come anche i principi e gli elementi essenziali di esso, che non a caso coincidono con quelli già presenti nell'Accordo di Cotonou – parità delle parti, centralità del dialogo, democratizzazione, rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, cooperazione allo sviluppo, pratiche di buon governo, monitoraggio della realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Gli scambi commerciali e le connesse questioni sono oggetto degli articoli 9-59, ove si prevedono i regimi e i ritmi di liberalizzazione di cui già in precedenza.

Gli articoli 60-121 riguardano invece gli investimenti, gli scambi di servizi e il commercio elettronico, con l'ottica particolare di agevolare gli investimenti stranieri nella regione caraibica, compensando i possibili effetti pregiudizievoli per i paesi di essa con un'apertura europea molto più ampia di quanto non faccia il CARIFORUM.

Gli articoli 122-124 riguardano i pagamenti correnti e i movimenti di capitali.

Le questioni connesse agli scambi – che comprendono la concorrenza, l'innovazione e la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, l'ambiente, gli aspetti sociali, la protezione dei dati personali – sono riportate agli articoli 125-201. In particolare, si mira a prevenire distorsioni della concorrenza come cartelli o abuso di

posizioni dominanti, lasciando tuttavia alle Parti il diritto di mantenere o istituire monopoli di carattere pubblico o privato. L'articolo 129 contiene specifiche previsioni per le imprese pubbliche che, su richiesta del CARIFORUM, vengono esentate dall'osservanza delle prescrizioni dell'Accordo limitatamente ad alcuni settori. Vi sono nell'Accordo molteplici disposizioni di cooperazione in direzione dell'innovazione scientifica, tecnologica, informatica e nelle comunicazioni. Riconoscendo i vigenti quadri pattizi internazionali con riferimento ai diritti d'autore, ai marchi e alle patenti, l'Accordo prevede invece da parte del CARIFORUM l'organizzazione di un sistema di protezione delle indicazioni geografiche entro la fine del 2013, prodromico a un accordo specifico con l'Unione europea sullo stesso argomento. Negli appalti pubblici, lungi dal prevedere per le aziende europee la partecipazione alle gare per contratti nazionali nella regione caraibica, le disposizioni dell'Accordo mirano soprattutto a stabilire nei vari paesi criteri di trasparenza.

La prevenzione e risoluzione di controversie formano oggetto degli articoli 202-223, mentre ai successivi articoli 224-226 vengono trattate eccezioni generali quali quelle in materia di sicurezza e di fiscalità.

Le disposizioni istituzionali sono contemplate agli articoli 227-232, che istituiscono diversi organismi come il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, il Comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, il Comitato parlamentare e il Comitato consultivo CARIFORUM-CE.

Infine, le disposizioni generali e finali, di cui agli articoli 233-250, trattano di problematiche quali quelle della collaborazione nella lotta alle attività finanziarie illecite, delle difficoltà nella bilancia dei pagamenti che alcuni paesi possono attraversare, delle relazioni giuridiche tra l'Accordo in esame e l'Accordo di Cotonou o gli accordi istitutivi dell'Organizzazione mondiale del commercio.

I 7 Allegati all'Accordo in esame riguardano rispettivamente i dazi all'espor-

tazione, i dazi sui prodotti originari dei paesi del CARIFORUM, i dazi sui prodotti originari dei paesi della Comunità europea, gli impegni nel settore degli investimenti e degli scambi di servizi, i centri di informazione per assicurare la trasparenza nell'esecuzione dell'Accordo, gli appalti interessati e i mezzi di pubblicazione.

I 3 Protocolli, invece, riguardano rispettivamente la definizione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale – ricalcando sostanzialmente le norme già contenute in accordi bilaterali della Comunità europea con singoli paesi –, la cooperazione culturale, i cui concetti si ispirano alla convenzione UNESCO dell'ottobre 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Quanto al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato, esso si compone di 3 articoli, il primo dei quali concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica esclude che la partecipazione italiana all'Accordo di partenariato economico CE-CARIFORUM possa comportare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto per le attività da essa previste – si fa riferimento al Protocollo II, che riguarda l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale – l'Agenzia delle Dogane si avvarrà degli ordinari stanziamenti a suo favore.

Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del PD alla proposta di parere formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato.

COM(2011)275 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni espresse nella seduta dello scorso 6 luglio, propone di esprimere una valutazione di conformità.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore, ribadendo la necessità di procedere, nel quadro dell'esame sul merito dell'atto, a adeguati approfondimenti, anche a tal fine prevedendo un'audizione di rappresentanti del governo.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

COM(2011)276 def.

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, alla luce delle considerazioni espresse nella seduta dello scorso 6 luglio, propone di esprimere una valutazione di conformità.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore, ribadendo la necessità di procedere, nel quadro dell'esame sul merito dell'atto, a adeguati approfondimenti, anche a tal fine prevedendo un'audizione di rappresentanti del governo.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Comunicazione sul riesame dello « Small Business Act » per l'Europa.

COM(2011)78 def.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere nella seduta di domani.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME
DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE**

*Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del
presidente Sandro GOZI.*

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, *presidente*, segnala che, dopo l'ultima seduta del Comitato, svoltasi l'8 giugno 2011, sono stati assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, quattro nuovi progetti legislativi dell'Unione europea per i quali è pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.

Tenuto conto delle decisioni dell'ufficio di presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che potrebbero costituire oggetto di esame effettivo da parte della Commissione stessa.

Sulla base di una prima valutazione, nessuna delle quattro proposte legislative sopra richiamate presenta profili rilevanti ai fini dell'esame di sussidiarietà, avendo esse ad oggetto interventi di cui appare evidente la giustificazione in ragione della natura transnazionale dei problemi da regolare e del valore aggiunto che l'azione europea può assicurare rispetto a quella nazionale.

La XIV Commissione potrebbe invece avviare, ex articolo 127 del Regolamento, l'esame, dei seguenti progetti di atti e documenti dell'Unione europea:

Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2011)345 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). L'esame della relazione – già svolto lo scorso anno – potrebbe costituire l'occasione per una riflessione generale sui rapporti della Commissione con i parlamenti nazionali sia con riferimento all'applicazione del Trattato di Lisbona sia con riguardo al dialogo politico informale. L'esame del documento potrebbe essere svolto congiuntamente alla Relazione sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità già segnalato dal Comitato nella precedente seduta;

Proposta di direttiva sull'efficienza energetica (COM(2011)370 definitivo) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)780 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). La direttiva interviene su una questione di estrema rilevanza per il sistema produttivo italiano ed europeo, per i cittadini e per la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. Appare pertanto opportuno avviarne l'esame svolgendo – come già avvenuto in relazione al pacchetto clima energia – un'accurata attività istruttoria, anche attraverso audizioni dei soggetti interessati;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (Rifusione) (COM(2011)402 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). La proposta è intesa a rimuovere gli ostacoli all'accesso ai servizi di roaming all'ingrosso, dovuti alle differenze nel potere negoziale e nel grado di proprietà dell'infrastruttura da parte

delle imprese. L'eliminazione di tali ostacoli faciliterebbe lo sviluppo di servizi di roaming alternativi e innovativi e di offerte a favore dei clienti, in particolare da parte di operatori di reti virtuali. In tal modo si agevolerebbe inoltre lo sviluppo di servizi paneuropei;

Libro verde – Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali (COM(2011)367 definitivo), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive). Il documento interviene su una questione di grande rilevanza, essendo la mobilità professionale un elemento chiave per il rilancio della competitività dell'Europa. In particolare, la Commissione europea intende prospettare soluzioni per semplificare le procedure macchinose e complesse per il riconoscimento delle qualifiche professionali e modernizzare, più in generale, la disciplina vigente in modo da rafforzare anche la posizione dell'Unione europea nei negoziati commerciali internazionali, ren-

dendo più semplice la convergenza regolamentare e consentendo all'UE di ottenere per i propri cittadini un più facile accesso ai mercati dei paesi terzi.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) accoglie le proposte avanzate dall'onorevole Gozi. Segnala quindi che la scorsa settimana sono state adottate le proposte relative al bilancio UE 2014-2020, non ancora assegnate alle Commissioni competenti, e che assumono grande rilevanza, soprattutto con riferimento alla politica di coesione. Auspica che tali atti possano essere assegnati in sede primaria, oltre che alla Commissione Bilancio, anche alla XIV Commissione.

Sandro GOZI, *presidente*, condivide pienamente quanto segnalato dall'onorevole Formichella e si farà carico di rappresentare tale esigenza al Presidente Pescante.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del presidente e del direttore generale della RAI (*Seguito e conclusione dell'audizione*) 116

*Martedì 12 luglio 2011. — Presidenza del
Presidente ZAVOLI.*

La seduta comincia alle 14.15.

*(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).*

Intervengono per la RAI il presidente, dottor Paolo Garimberti, il direttore generale, dottoressa Lorenza Lei, il direttore dello staff del direttore generale, dottor Andrea Sassano, il direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Marco Simeon, il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, il dottor Lorenzo Ottolenghi, il dottor Paolo Morawski, il dottor Fabrizio Casinelli, la dottoressa Milena Minutoli e il dottor Pier Paolo Pioli.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del presidente e del direttore generale della RAI.

(Seguito e conclusione dell'audizione).

Riprende l'audizione sospesa nella seduta del 6 luglio 2011.

Il deputato LANDOLFI (PdL), essendosi dovuto assentare nel corso della scorsa seduta, formula una domanda.

La dottoressa LEI fornisce quindi le risposte, raggruppate per argomenti, a tutti i quesiti posti nel corso della precedente occasione, soffermandosi in particolare su alcune questioni. Nello specifico, fornisce chiarimenti sulla situazione e sull'attuale articolazione del bilancio della RAI, anche in relazione alla riduzione delle entrate pubblicitarie (che comporterà una riflessione nel rapporto con la Sipra), all'evasione del canone e allo sbilancio derivante dall'applicazione della contabilità separata; sulle recenti vicende di cronaca che hanno coinvolto la società concessionaria; sulla situazione relativa ai contratti dei conduttori e alla definizione della tipologia di tutela legale da garantire; sui rapporti con i produttori indipendenti, anche in relazione al regime concernente la gestione degli appalti; sulla valutazione degli ascolti registrati dal TG1 e sulle problematiche concernenti le difficoltà di ricezione del segnale sul territorio italiano, soprattutto nel passaggio dall'analogico al digitale; sul risanamento dall'amianto dello stabile della RAI di Viale Mazzini; sulla posizione del dottor Lo Giudice in relazione al suo ruolo presso l'INPGI,

nonché sulla natura giuridica della società concessionaria e sulla *governance*.

Su sollecitazioni del senatore PARDI (IdV) e del deputato SARDELLI (PT), chiarisce poi la situazione riguardante l'inizio parziale di una riorganizzazione della struttura e le situazioni concernenti RAI Parlamento e RAI News.

Il PRESIDENTE, in relazione alla necessità di consentire ai deputati di allontanarsi per partecipare ai lavori di Assemblea, sottolinea come spesso la Commissione si trovi in difficoltà nell'organizzare i propri lavori in relazione alle esigenze delle due Aule parlamentari. Ricorda altresì come all'ordine del giorno della Commissione siano presenti, oltre al documento sul pluralismo, altri due atti di indirizzo, uno in materia di gestione delle risorse umane ed economiche e l'altro in materia di qualità dei programmi e questione etica.

Considerando come l'attuale situazione della RAI si connoti come una fase di svolta molto delicata per il futuro dell'Azienda, il presidente GARIMBERTI si sofferma poi a sua volta su alcuni temi che ritiene di particolare rilevanza, soprattutto quello concernente l'evasione del canone, quello riguardante la destinazione da parte delle aziende degli investimenti pubblicitari, quello relativo agli ascolti del TG1- non solo per un problema di garanzia del pluralismo, ma anche per una questione di qualità del prodotto informazione che viene offerto —, e quello della *governance* aziendale.

Ringraziando gli ospiti per la loro presenza, il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	118
Comunicazioni del Presidente	118
I. Seguito dell'esame della proposta di Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno	118
Sui lavori della Commissione	119
II. Esame della proposta di Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito	119
VII Comitato – Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico. Riunione n. 8	120

Martedì 12 luglio 2011. – Presidenza del presidente Giuseppe PISANU.

La seduta comincia alle 13.50.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che martedì 19 luglio la Commissione si recherà presso

la Scuola superiore della polizia di Stato per deporre una corona in memoria dei caduti delle forze dell'ordine e della magistratura vittime di mafia. Prega i commissari che desiderano partecipare di comunicare la propria adesione all'ufficio di segreteria entro mercoledì 13 luglio.

Comunica inoltre che la missione della Commissione a Torino e Genova si svolgerà dal 24 luglio alla mattina del 27 luglio.

I. Seguito dell'esame della proposta di Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno.

Il PRESIDENTE, in sede di replica al dibattito svoltosi nelle precedenti sedute sulla proposta di Relazione sulla prima

fase dei lavori della Commissione in titolo, illustra le modifiche da lui apportate alla proposta di relazione alla luce delle osservazioni espresse nel corso della discussione. Rende noto inoltre che sono pervenute alcune proposte di modifica all'Allegato alla Relazione (già pubblicato nel resoconto stenografico del 31 maggio), che saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Con riferimento a tali proposte di modifica formula proposte di accoglimento, di invito al ritiro e di riformulazione, precisandone le rispettive motivazioni.

La senatrice ARMATO chiede di poter intervenire sull'argomento nella prossima seduta.

Il PRESIDENTE precisa che potrà intervenire in sede di dichiarazioni di voto. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

Sui lavori della Commissione.

L'onorevole GARAVINI chiede di acquisire la relazione al Parlamento sull'esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, redatta dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, in considerazione delle proposte di riforma ivi contenute di modifica del regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Chiede inoltre di ascoltare in audizione il responsabile del Dipartimento, che ha redatto il rapporto.

Il senatore LUMIA si associa alla richiesta dell'onorevole Garavini e chiede che la Commissione affronti la materia del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione su cui è in corso l'esame in sede consultiva presso le Commissioni permanenti competenti.

Il senatore CARUSO osserva che le proposte avanzate nel rapporto citato dal-

l'onorevole Garavini fanno parte di un dibattito pubblico che esiste da anni sulla materia e che tali proposte non intendono certo determinare un affievolimento dello strumento carcerario.

Il senatore SERRA sollecita l'esame del Codice delle leggi antimafia da parte della Commissione, anche alla luce di alcune norme problematiche in materia di certificazione antimafia.

Il senatore LAURO si associa alla richiesta di esaminare il Codice delle leggi antimafia.

Il PRESIDENTE assicura che tali richieste saranno esaminate nel prossimo ufficio di presidenza, ricordando che il VII Comitato della Commissione è convocato al termine della seduta per l'esame della normativa antimafia.

Il senatore CARUSO chiede se vi sono stati sviluppi in relazione alle obiezioni opposte dal Consiglio Superiore della Magistratura ad una richiesta di documenti avanzata dal Presidente della Commissione.

Il PRESIDENTE, dopo aver illustrato brevemente la questione alla Commissione, precisa che il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, soprassedendo sulle iniziali obiezioni formulate, ha assicurato che verrà trasmessa la documentazione richiesta.

Il PRESIDENTE propone di passare all'esame della proposta di Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito, senza procedere all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, relativo a proposte del Comitato Regime degli atti.

II. Esame della proposta di Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito.

Il PRESIDENTE, nell'introdurre l'esame della proposta di Relazione in titolo, ri-

corda che sulla materia la Commissione ha già approvato una relazione al Parlamento e sottolinea che l'aggravarsi del fenomeno ha reso necessario un ulteriore approfondimento svolto dal VI Comitato che ha quindi elaborato la citata proposta di relazione.

Il senatore LI GOTTI illustra la proposta di relazione.

Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Interviene il senatore LAURO.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che il testo della proposta di relazione sarà inviato a tutti i componenti della Commissione e sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta.

La seduta termina alle 15.15.

Martedì 12 luglio 2011.

VII Comitato – Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico. Riunione n. 8.

Orario: dalle 15.45 alle 16.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Audizione del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), prefetto Giorgio Piccirillo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

Martedì 12 luglio 2011. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.50.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), prefetto Giorgio Piccirillo.
(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), prefetto Giorgio Piccirillo, che ringrazia per la presenza.

Giorgio PICCIRILLO, *direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, e i senatori Candido DE ANGELIS (MISTO) e Vincenzo DE LUCA (PD).

Giorgio PICCIRILLO, *direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)*, risponde ai quesiti posti. Indi, in considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, e il senatore Gennaro CORONELLA (Pdl).

Giorgio PICCIRILLO, *direttore dell'Agencia informazioni e sicurezza interna (AISI)*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il prefetto Piccirillo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Esame Atto n. 364 – Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale. COM(2011)146 definitivo (<i>Esame e rinvio</i>)	6
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

SEDE REFERENTE:

Partecipazione dei giovani alla vita economica, sociale, culturale e politica della Nazione ed equiparazione tra elettorato attivo e passivo. C. 849 cost. Pisicchio, C. 997 cost. Lenzi, C. 3296 cost. Vaccaro, C. 4023 cost. Gozi e C. 4358 cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	14
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	16
AVVERTENZA	18

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	19
Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	19

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006. C. 4433 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	23

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione del sacerdote eritreo Moissié Zerai, presidente dell'agenzia Habeshia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	24
--	----

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con una delegazione parlamentare e governativa egiziana, giordana, irakena e libanese	24
--	----

IV Difesa

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Comunicazioni del Presidente	25
5-05085 Ruggia: Sulle iniziative per il contrasto degli atti di pirateria contro mercantili italiani	25
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	28
5-05086 Di Stanislao: Sulle carenze nell'attività di aggiornamento e formazione del personale civile del Ministero della difesa	26
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	30

RISOLUZIONI:

7-00571 Luciano Rossi: Sulla destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di finanza (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. C. 4449-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 364 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	41
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i>)	41

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-04688 Ghizzoni: Sulla riduzione di organico nelle scuole in provincia di Modena	42
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	48
5-04703 Coscia: Sulla formazione degli organici nelle scuole del X municipio del comune di Roma	43
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	50
5-04880 Giammanco: Sulle disposizioni riguardanti il conferimento degli assegni di ricerca ai sensi della legge n. 240 del 2010	43
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	52

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 372 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio</i>) .	44
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore)</i>	53

COMITATO RISTRETTO:

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini, e C. 2280 Goisis	47
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comune di Napoli, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 4480 Governo di conversione del decreto-legge n. 94 del 2011 recante misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania	56
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	62
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465 Cosenza e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	75

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.	
Audizione della dottoressa Alessandra Dal Verme, ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici, e del dottor Antimo Prospero, dirigente generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	79
AVVERTENZA	80

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Riesame dello « <i>Small Business Act</i> » per l'Europa COM(2011)78 definitivo (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	81
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	81
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	85
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul mercato del lavoro tra dinamiche di accesso e fattori di sviluppo. Audizione di rappresentanti dell'ABI (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
---	----

INTERROGAZIONI:

5-04825 Madaia: Misure di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi .	86
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	90
5-04934 Schirru: Interventi correttivi di specifiche norme del decreto-legge n. 78 del 2010 .	87
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	91
5-04969 Schirru: Sulle problematiche relative all'accesso alla pensione dei minatori	87
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	92

RISOLUZIONI:

7-00604 Moffa: Progetti sperimentali di inserimento lavorativo dei disabili (<i>Discussione e rinvio</i>)	87
7-00597 Schirru: Emergenza relativa agli oneri contributivi nella Regione Sardegna (<i>Discussione e rinvio</i>)	88
7-00625 Fedriga: Contratti a tempo determinato per talune categorie di personale del Parco nazionale dello Stelvio (<i>Discussione e rinvio</i>)	89
AVVERTENZA	89

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	94
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di Piano sanitario nazionale 2011-2013. Atto n. 370 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	97
--	----

AVVERTENZA	103
------------------	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, CIA, Copagri, Fagri, Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare, Unci-Coldiretti, Fruitimprese, Fedagro, Federdistribuzione, ANCD-Conad e ANCC-Coop sulle questioni relative all'accordo interprofessionale su pesche e nettarine per la campagna 2011	104
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	104
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 3465 e C. 4290 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
AVVERTENZA	106

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania. C. 4480 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	107
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. C. 4470 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato. COM(2011)275 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>) ...	113
Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile. COM(2011)276 def. (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	113
Comunicazione sul riesame dello « Small Business Act » per l'Europa. COM(2011)78 def. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	113

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE:

Comunicazioni del Presidente	114
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'audizione del presidente e del direttore generale della RAI (<i>Seguito e conclusione dell'audizione</i>)	116
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	118
Comunicazioni del Presidente	118
I. Seguito dell'esame della proposta di Relazione sulla prima fase dei lavori della Commissione con particolare riguardo al condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno	118
Sui lavori della Commissione	119
II. Esame della proposta di Relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito	119
VII Comitato – Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico. Riunione n. 8	120

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Audizione del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), prefetto Giorgio Piccirillo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,20



16SMC0005100